





STORIA DOCUMENTATA

DI VENEZIA,

DI

S. ROMANIN.

TOMO VIII. — PARTE III.

1786-1789.

È sotto il torchio il fasc. 6. dell' opera seguente:

LA

GUERRA D'ITALIA

DEL 1859

NARRATA POLITICAMENTE E MILITARMENTE

E CORREDATA DI CARTE STRATEGICHE

DA W. RUSTOW,

UFFICIALE DELLO STATO MAGG. DELL'ESERCITO FEDER. SVIZZERO,

Versione italiana eseguita sulla seconda ediz. orig. pubblicata a Zurigo,

CON ANNOTAZIONI ED AGGIUNTE.

L'opera sarà divisa in tre parti e distribuita in 12 fascicoli circa, ciascuno da pag. 48 in 8.°

Ogni 15 giorni uscirà un fascicolo al prezzo di soldi 30.

In fine di ciascuna parte sarà data la relativa carta strategica miniata, la quale si pagherà separatamente al prezzo di soldi 50.

Le associazioni si ricevono dall'editore e dai principali librai d'Italia.

Venezia, 1860.

P. NARATOVICH, tip.-edit.



CAPITOLO OTTAVO.

Lavoro dei Correttori. — Loggia di *Liberi Muratori* scoperta. — Esposizione del fatto. — Provvedimenti degl'Inquisitori. — Altre loggie scoperte e represse a Padova, Vicenza e Verona. — Passaggio di papa Pio VI per gli Stati veneti. — Vertenza coll'Olanda. — Guerra colle potenze barbaresche. — Angelo Emo. — Sua spedizione nel Portogallo e burrasca. — Guerra di Tunisi. — Le *batterie galleggianti*. — Sfax e Biserta. — Discorso dell'ambasciatore di Francia in lode dell'Emo. — Morte di questo. — Funerali e monumento. — Considerazioni.

Succeduto per tal modo l'allontanamento dei principali facinorosi da Venezia, continuavano nella loro opera i Correttori, e varie leggi venivano sottoposte al Maggior Consiglio, e da esso approvate. Si tolse la provvista delle carni agli appaltatori, affidandola alle cure dei *Proveditori di Comun* con una giunta sulle Beccarie, volgendo altresì l'attenzione ad aumentare il numero del bestiame nello Stato; le arti, concernenti i pesci e salumi, furono staccate dalle arti di vittuaria, industria e commercio, e sottomesse al solo magistrato dei Proveditori sopra la *Giustizia vecchia*, con l'antica dipendenza dal Senato; si ebbe cura altresì di fissarne le tariffe, di vegliare all'esattezza dei pesi e delle misure, d'impedire le incette e i monopolii, nominando a quest'oggetto una giunta visitatrice, e confermando l'autorità dell'*Inquisitorato ai viveri* istituito con Decreto 1715; furono fatti provvedimenti per le legna da fuoco. Si volse anche il pensiero a rassodare e agevolare l'esercizio della giustizia civile, a regolare il ceto dei così detti sollecitatori, intervenienti, causidici, obbligandoli a'relativi studii di leg- 1781.

ge, agli esami, al diploma di autorizzazione. Il 30 aprile 1781 si venne finalmente a trattare del lusso, e richiamando come la Repubblica ne avea fatto sempre scopo di particolari leggi e magistrati per frenarne i dannosi effetti nelle famiglie e nello Stato, eccitavasi il Senato a nuove provvidenze, sì per la capitale che pei varii reggimenti. Coll'idea di rialzare l'industria nazionale fu rinnovato il divieto dell'introduzione di manifatture forestiere, specialmente quando le proprie potessero supplire; furono fatti ordini pei libri de' mercatanti e venditori, per le cambiali, pei fallimenti; e per ovviare in questi l'inganno divenuto frequente di far apparire considerevoli doti, ne fu prescritta la notificazione al momento del matrimonio; si confermarono le leggi contro le usure. Oggetto di particolari disposizioni fu altresì l'educazione, riformando il regolamento dell'Accademia dei nobili, e del Seminario patriarcale, instituendo nuove scuole pubbliche e pel clero, assegnando a uno scopo sì pio una parte delle rendite dei beni *ad pias causas*.

I Correttori aveano dunque soddisfatto del loro meglio all'avuto incarico, ma non perciò gli animi quetarono, e non molto andò che una grande scoperta venne a chiarire da quali pericoli fosse minacciata la Repubblica.

Un incendio, incominciato il 25 aprile 1785 nell'Arsenale ma a tempo soppresso, avea fatto aumentare le guardie e raddoppiata la pubblica attenzione. In mezzo a quel generale sospetto avvenne che si scoprisse, radunarsi in Rio Marin in remoto palagio e in tempo di notte parecchi nobili e cittadini, sotto la direzione di un forestiero napoletano, che praticava in molte famiglie, e colà compiersi misteriosi riti e predicarsi le massime liberali, allora in voga per tutta Europa, per opera specialmente del tedesco Weishaupt, fondatore degl'*illuminati*.

Vuolsi che la scoperta si dovesse veramente al caso di un falegname che chiamato pel lavoro di certo armadio, mosso da qualche sospetto, tutto osservasse da un foro praticato nell'appartamento superiore e ne facesse tosto esatto rapporto agl'Inquisitori. Comunque andasse la cosa, nel repertorio del Tribunale leggesi quanto a quella società ciò che segue, lo che fedelmente riproduciamo (1) a pieno schiarimento del fatto, che anche recentemente diede molto e forse troppo a parlare.

« Erano Inquisitori Giovanni Sagredo di Franccsco, Girolamo Diedo e Angelo Gabrieli, e l'attenzione del Tribunale essendo rivolta a tutto ciò principalmente che può interessare oggetti massimi di religione e di stato, lo condusse a penetrare che in rimota parte di questa città tenuta fosse in affitto dal marchese Michiel Sessa napoletano una casa ad uso di certa compagnia formata da varie persone di ogni condizione e carattere, le quali osservando il più rigoroso secreto, non lasciavano per alcun modo traspirare le massime, gli esercizii, e gli oggetti loro. Questa scoperta in affare che per le singolari sue circostanze si rendeva maggiormente osservabile e geloso, meritò l'impegno di lunghe e serie applicazioni per venirne in chiaro e sicuro lume, e per giungere alla totale conoscenza delle cose che lo riguardavano. Estese perciò le più accurate indagini, e fatte praticare diligenti osservazioni e confronti, poterono SS. EE. assicurarsi dell'esistenza nella contrada di s. Simeon Profeta di una tale società sotto la denominazione di *Liberi muratori* alla quale si trovavano ascritti varii patrizii, alcuni religiosi, un protestante e molte altre persone; che capo di

(1) Dalla *Storia politica della Repub. di Venezia* dal 1761 al 1797 di Girolamo Ascanio Molin, ms. presso la nob. famiglia Giustinian

essa in figura di mastro era il prenominato marchese Sessa, e che altri avessero secondo le rispettive lor cariche differenti mansioni; che le unioni succedevano di tratto in tratto con viglietti d'invito che per numeri spiegavano il mese, il giorno e l'ora della riduzione, uno dei quali fu anche al Tribunale presentato. Si seppero le superstiziose formalità, le regole ed il modo con cui venivano ricevuti li nuovi soci, dai quali dopo fatti alcuni quesiti, si esigeva il giuramento di rigoroso secreto, obbligandoli sotto le più severe pene a non isvelare per qualunque caso a chicchessia le cose attinenti alla medesima, e si ebbero pure alcune nozioni intorno alle loro costituzioni e le discipline per la corrispondenza che questa loggia teneva colle altre forestiere, a cui si diceva subordinata. Conoscendo per tutto ciò SS. EE. non tollerabile nemmeno nel prudente governo della Repubblica una così fatta arbitraria secreta società pericolosa, ed offendente li gelosi riguardi di religione e di stato, e contraria alle pubbliche leggi che espressamente proibiscono ogni sorta di conventicole e adunanze anche di devozione, quando non sieno avvalorate dai pubblici assensi, si sono dopo maturo e pesato esame determinate di volerla sul momento distrutta ed annientata.

« Il primo passo che fecero fu d'incaricare il fante Cristofoli di tosto passare a quella casa, ove diligentemente visitato ogni luogo e ripostiglio, dovesse da essa asportare non solo li registri dei nomi degli associati, le carte e libri, ma anche gli emblemi, mobili e ornati che vi ritrovasse e presentare il tutto con suo inventario, il che fu a vista d'ognuno eseguito nella mattina 7 maggio decorso, e nell'altra poi de'10, si comandò che esposta ogni cosa nella corte del pubblico palazzo, fosse data alle fiamme ed incenerita; comando che restò dai ministri esatta-

mente adempito, dopo aver consegnato le chiavi della casa stessa, che per alcuni giorni si è tenuta chiusa e custodita. Quanto poi agl'individui che formavano la sua compagnia, non fu ommessa diligenza per conoscere la condizione, il carattere e le particolari ispezioni di ogni uno, per le quali indagini venendo a rilevare i principali autori, e sopra gli altri maggiormente impegnati nella sussistenza della medesima, e nel procurare l'aggregazione di nuovi soci, il marchese Sessa e Carlo Konich, (*König?*) ambedue di stato estero, si è voluto che questi fossero per sempre dalla Dominante sfrattati, affine di dare un esempio che incutendo timore producesse a tutti una costante alienazione da simili riprovate società. Nè qui si sono fermate le cure del Tribunale. Fece costituire alcuno de' soci ed esaminar altri che si sapevano istrutti, nè furono risparmiati mezzi per procurar maggiori fondate notizie, oltre quelle che già si avevano dalle carte asportate, tra le quali riflessibile sopra ogni altra essendo quella che portava il titolo di *regola contratta* divisa in dodici articoli, che conteneva le massime da loro professate, hanno SS. EE. voluto che sopra questa, sopra la formula del giuramento, e sopra il totale della materia versasse accreditato religioso teologo di sana dottrina, di virtù e di prudenza, affine principalmente di lasciare a' successori un utile documento per il quale avessero meglio a conoscere li sommi mali e pericoli di tali compagnie in linea di religione e di stato, e conseguentemente la necessità di una continuata attenzione per impedire qualunque osservabile secreta unione delle persone principali che erano a quella associate, e ogni tentativo diretto ad introdurne alcuna. Perfettamente esaurita in tutte le sue viste dall'egregio scrittore la commissione, produsse una molto erudita ed elaborata dissertazione, in cui trattando con

sode ragioni e coll'autorità delle leggi l'argomento, dimostra quanto siano tali loggie per l'erronee sue massime, per la qualità del giuramento e per tanta secretezza, contrarie alle ragioni di un buon governo, ed offendenti la santità di quella cattolica ortodossa religione nella quale nacque, crebbe e si mantenne sempre costante la Repubblica. Sciolta questa, scoperta nella Dominante, non fu minore l'impegno che presero SS. EE. per rilevare se alcuna ne esistesse o fosse per istituirsi nelle città e luoghi sudditi onde fosse eguale per ognuna il destino. Risolute e precise furono le commissioni alli N.N. UU. Rettori capi di Provincia nella Terra ferma, ed alle cariche primarie in Levante e Dalmazia d'indagare e riferire quanto sul proposito riuscisse loro di penetrare, e se la distanza non ha permesso di avere sollecitamente riscontro delle provincie oltremare, giunsero però con diligenza quelle della Terra ferma.

« Ma per quanto si è raccolto dalle relazioni dei pubblici rappresentanti erano le città, ove esisteva così detestabile compagnia diretta colle stesse leggi e discipline e col medesimo giuramento di secretezza, cioè Padova, Vicenza e Verona. Quella in Padova avea la casa di sua formale riduzione nella contrada detta *Mezzo cono*, alla quale erano aggregati alcuni patrizi, varii di quei canonici e molti di ceto nobile. Si è voluto che fosse questa immediatamente visitata, ma siccome al momento di verificarsi il comando, erano già stati avvertiti alcuni di quei soci dell'esecuzione praticata in Venezia, così poterono in prevenzione distruggere la maggior parte degli emblemi e mobili in essa esistenti. Quelli rimasti ed asportati furono per ordine del Tribunale da quel rappresentante venduti, e distribuito il ritratto in elemosine ai poveri. Le carte poi che per quanto si seppe erano passate presso un

N. U. si sono fatte a lui ricercare, da cui si ebbe in risposta che le aveva date alle fiamme. Uniformi deliberazioni si presero rispetto all'altra in Vicenza. Assunti, com'erasi fatto in Padova, li costituti di alcuni dei soci, e prese maggiori fondate informazioni, si è commesso a quel N. U. podestà di fare immediatamente chiudere la casa della riduzione, dopo che si erano state tolte da quella le carte e li mobili che vi erano, rassegnando le prime al Tribunale ed esitando gli altri, perchè il ritratto della loro vendita fosse impiegato in caritatevoli disposizioni. Con misure eguali di prudenza e di risoluta esecuzione si è proceduto per lo scioglimento della loggia di Verona, capo della quale si rilevò essere G. B. Joure maestro di lingua francese in quel collegio militare. Dagli stessi di lui costituti e dalle note che si sono ritratte risultò che autore fosse egli stato di quella compagnia, che cercava per ogni modo di aumentare coll'aggregazione di altri individui per assicurare la di lei sussistenza, che stabilite avesse per la riduzione alcune stanze nel Castel vecchio appartenenti al colonello Lorgna, dal quale gli erano state accordate. Asportate da quella le carte e li mobili ritrovati, disposto essendosi delle une e degli altri in conformità al praticatosi a Padova e a Vicenza, fu comandata poi ed eseguita l'espulsione del detto Joure dai pubblici stati con pubblico precetto di più non ritornare; del che si rese consapevole il Savio alla Scrittura per la sostituzione nell'ufficio che sosteneva, facendosi altresì avvertire il nominato colonello di non dover disponere in avvenire di quelle stanze in alcun uso che meritar potesse rimprovero e disapprovazione. Sciolte in tal modo e annientate le compagnie suddette, le carte poi e libri della Sacra Bibbia, emblemi ed alcune vesti rinvenute nella loggia in Venezia unitamente alle altre spedite dai tre rispettivi

pubblici rappresentanti sono state tutte con ogni diligenza riposte, e si conservano in quegli archivi, ove parimenti sono aggiunti alcuni opuscoli di molto merito ed erudizione procuratisi, li quali trattano con soda e sana dottrina di un tanto importante argomento. Parlando infine delle città di Brescia e di Bergamo, le notizie che pervennero, assicurarono SS. EE. non essere presentemente in esse alcune di dette loggie, che negli anni passati una ne fosse in Brescia, la quale fu sciolta, avendosi soltanto qualche non mal fondato sospetto che possa esservi alcuno aggregato a qualche loggia forestiera. Questo è tutto ciò che dal zelo del Tribunale, in affare quanto grave ed interessante altrettanto combattuto dalla più fina industria e da gravi resistenze, fu con impegno operato e conseguito, togliendo un male di tanta conseguenza e pericolo. Ma come niente meno importante si è conosciuto l'assicurare possibilmente che non abbia mai a risorgere o introdursi, così LL. EE. si sono seriamente applicate per non lasciare scoperto e senza provvidenze un punto di tanta rilevanza e che deve interessare l'impegno e la vigilanza dei successori, onde sia posto al caso di qualsisia tentativo, prima che si effettui, il necessario riparo; a quest'oggetto si è scritto circolarmente alli rappresentanti capi di provincia della Terra ferma di non intermettere le cure e la vigilanza loro sopra così grave argomento, avendo principalmente in osservazione le figure che eransi associate alle loggie che furono sciolte e che si trovano aggregate ad alcuna forestiera, interessando il zelo dei vescovi, perchè anche coll'opera dei parrochi procurino di venir in cognizione se mai si pensasse o si tentasse da alcuno di formar simili dannate compagnie, coll'obbligo alli Prelati stessi di render conto al pubblico rappresentante di ogni scoperta che dovrà essere da

loro al Tribunale partecipata. Si è inoltre ad essi ordinato di tener sempre aperto processo d'inquisizione sulla materia coll'autorità e rito del Consiglio de' Dieci, ricevendo denunzie secrete e promettendo al denunziante premio corrispondente alla riferta, verificata che siasi, per dover di tratto in tratto portar al Tribunale medesimo la relazione del risultato. E quanto alla Dominante si ebbe l'avvertenza di eccitare il noto benemerito zelo di mons. Patriarca a farsi sollecito e vigile valendosi anche dell'opera di questi parrochi e di ogni altro che a lui paresse per penetrare ogni tentativo e disposizione che in alcuno si manifestasse tendente a ristabilire, contro la mente pubblica, tali private società. All'impegno che il degno Prelato ne prese, eguale sarà in lui l'attenzione nel dare al Tribunale, anche di soli ragionevoli sospetti, esatto e diligente ragguaglio per le provvidenze che convenissero. Di questa annotazione che tutto comprende quanto si è operato e disposto doveranno li secretarii pro tempore farne memoria nelle loro relazioni al primo d'ottobre, onde in così grave argomento tutto sia presente ai successori, li quali al caso di nuova elezione di Patriarca vorranno eccitare la di lui cura a prestarsi nello stesso modo e col medesimo impegno ad un oggetto che tanto interessar deve la pietà e sollecitudine loro. Girolamo Diedo inq. Angelo Maria Gabriel inq. Giovanni Sagredo inq. »

Il procedere degl'Inquisitori per quanto mite, non potè però evitare di accendere la rabbia e desiderio di vendetta in quelli che alla loggia trovavansi affigliati, e di darne occasione di biasimo a quelli che, imbevuti già delle idee filosofiche del secolo, avrebbero voluto tolto un Tribunale, che stimavano troppo in opposizione con quelle massime di libertà che sempre più si divulgavano tra i popoli,

e con quelle riforme che i tempi richiedevano, le quali formavano il soggetto delle aspirazioni della Francia, e che varii principi, particolarmente Giuseppe II e Leopoldo II, già si adoperavano ad attuare ne'loro Stati.

1782. Delle quali tanto si mostrava infervorato quell'imperatore che prendeva ad estenderle amplamente anche nel campo religioso. Di ciò sommamente spaventato papa Pio VI, vedendo riuscir inutili le sue rimostranze e le ammonizioni, si decise a recarsi in persona a Vienna, molto ripromettendosi dall'autorità del grado, dalla singolarità del caso, da tutti quei mezzi di cui avrebbe potuto giovarsi per l'eloquenza che in lui era grande. Entrato per la via di Ferrara nel territorio veneziano, era ovunque solennemente accolto e accompagnato dai varii deputati fino ai confini. Grandi onorificenze s'ebbe in Vienna, ma non riuscì a smuovere l'imperatore dal suo divisamento. E quando nel ritorno a Roma rientrava negli stati della Repubblica dalla parte del Tirolo, veniva festosamente accolto in Verona, ove dall'alto dell'anfiteatro dava la benedizione a più di sessanta mila persone colà ragunate, e il 15 maggio 1782 giungeva a Venezia (1). Accolto nell'isola di s. Giorgio in Alga, con tutti gli atti di massima riverenza a lui tributati dal doge e dalla Signoria, riducevasi tra lo sparo delle artiglierie, il sonare a gloria delle campane, le acclamazioni del popolo al convento dei Ss. Gio. e Paolo, ch'egli si era scelto a sua dimora. Recavansi il dì seguente il doge, il senato, la Signoria in tutta pompa a complimentarlo, ed il giorno 19 destinato alla solenne benedizione vedevasi ampliata la piazza per solido tavolato ond'era coperto l'adiacente canale, e sorta

(1) Arrivo, soggiorno e partenza da Venezia del sommo Pontefice Pio VI; Venezia 1782 presso Rinaldo Benvenuti.

in mezzo a quella una splendida loggia. Finita ch'ebbe il patriarca Federico Maria Giovanelli la messa solenne, il papa che vi avea assistito, stando i vescovi ed il Senato inginocchiati sulle due gradinate dall'una e dall'altra parte della Tribuna, uscito di chiesa si diresse preceduto da molti vescovi, accompagnato dai cardinali Cornaro e Buoncompagni, e seguito dal doge e dal Senato, verso la loggia, donde all'affollata moltitudine impartì la benedizione. Visitò poi l'arsenale, la Chiesa di s. Marco, il palazzo ducale, s. Giorgio ed altre chiese; assistette nel pio luogo degl'*Incurabili* ad una superba cantata eseguita da sessanta donzelle de' quattro ospizii *Incurabili*, *Pietà*, *Mendicanti*, e *Vergini*, che per cura del Cav. e Procuratore Manin era stata scritta dal conte Gasparo Gozzi, e posta in musica dal maestro Galuppi detto il Buranello. Immenso concorso di vescovi e prelati, di ministri stranieri, di nobili veneti in abito patrizio, e delle dame vestite di nero aumentava l'imponenza della festa.

Questa venuta e dimora del papa a Venezia era un avvenimento che dai tempi di Alessandro III non s'era più rinnovato, ed è facile quindi imaginare quanta fosse la solennità, quanto l'entusiasmo, con cui veniva salutato, accolto, festeggiato, in quella città che famosa per le sue splendide accoglienze ai principi, ora trattandosi del Capo della Cristianità voleva che le feste sacre e religiose dovute al suo sacro carattere non fossero alle profane per niente inferiori (1).

Così pace al di fuori, vita lieta nell'interno per le feste ordinarie della città, e per le straordinarie in occasione di principi che venivano con grande frequenza a visitarla (2)

(1) L'anno seguente 1783 vi fu Gustavo III di Svezia sotto il nome di conte di Haga, per cui si fecero altre feste.

(2) Nel gennaio dello stesso anno 1782 Venezia era stata visitata dal

facevano di Venezia il centro dei piaceri, la città per l'abbondanza di questi più rinomata, e confermavano i suoi reggitori sempre più nella persuasione che ogni sforzo loro avesse ad essere diretto a che un tal ordine di cose, per cui vivevano contenti i popoli, non venisse alterato. Tuttavia poco mancò che una privata vertenza non avvolgesse la Repubblica in una guerra coll'Olanda, e le intollerabili molestie dei corsari barbareschi dovettero al fine

gran duca ereditario Paolo di Russia colla moglie Maria Teodorowna sotto il nome di conti del Nord, e ad altre e magnifiche feste avea dato occasione la loro venuta Tra altre, nella piazza s. Marco fu eretto un anfiteatro di cinquecento piedi di circonferenza, nella sommità del quale giravano alcune loggie sostenute da archi pinti di verde e foggiati a modo di pergolato, ma non tanto alti che coprissero la superba architettura dei circostanti edificii. Al centro dell'anfiteatro (ove ora sorge il palazzo nuovo) era alzato splendido padiglione o chiosco turco ornato di cristalli alle finestre e sontuosamente addobbato, mentre alla parte opposta dinanzi alla chiesa vedevasi un grande arco trionfale alto ben ottanta piedi, imitando nel disegno quello di Tito in Roma, e adorno di colonne e statue, pel quale era l'ingresso nell'anfiteatro. Entrati il 24 gennaio i Conti del Nord nel padiglione, venivano introdotti nell'anfiteatro, l'un dopo l'altro, cinque gran carri rappresentanti per emblemi l'agricoltura, l'abbondanza, il commercio, le arti e la pace, tirati ciascuno da quattro bianchi buoi, e fatto il giro dell'arena ed usciti, entrarono in tre separate schiere settanta due tori e con essi i *Tiratori* bizzarramente vestiti secondo le foggie di diverse nazioni, ed eseguivasi la caccia del toro Dopo di cha ritornati i carri e dato accesso al popolo. fu spettacolo in vero sorprendente il rigurgitare tranquillo e pacifico della folla per quattro ingressi, e tutto occupare l'anfiteatro. Fattosi intanto notte, un'artificiata colomba accesa dalla mano della gran duchessa, rapidamente trapassando la piazza, giungeva all'arco per comunicargli la favilla che ad un tratto illuminò tutta la piazza, mentre torcie di cera splendevano sui gradini dell'anfiteatro e dalle finestre delle Procuratie, dagli archi delle loggie, dalla facciata della chiesa grandi lampadarii di cristallo tramutavano quel luogo d'incanto come in una gran sala da ballo. La tranquillità che regnava nell'immensa moltitudine di popolo non contenuto da guardie nè da soldati, ma da soli cinque uscieri del Consiglio dei Dieci e dal *capitan grande* in toga rossa, trasse di bocca al futuro imperatore di Russia tutto stupefatto, l'esclamazione: *Voilà l'effet du sage gouvernement de la République. Ce peuple est une famille.* Vedi *Descrizione degli spettacoli e delle feste datesi in Venezia* per il gran duca e la granduchessa di Moscovia ecc. Venezia presso Vincenzo Formaleoni. Inoltre Mutinelli *Annali Urbani*, Giustina Michiel *Feste Veneziane* ec.

trascinarla a far prova per l'ultima volta contro di essi, delle sue armi.

Fino dal 1772 certo Primislao Zanovich di Budua nell'Albania, famoso avventuriere, spacciandosi per conte, dopo mille rigiri e sutterfugi era pervenuto ad ingannare la credulità della casa Chomel e Jordan di Amsterdam e carpirle in più volte vistosa somma di danaro e di gioje. Recatosi a Napoli avea saputo sì bene ingannare anche quel residente veneziano Simone Cavalli, che ne ottenne una lettera di raccomandazione, la quale sebbene non autorizzasse menomamente ad un credito, era però concepita in termini tali che faceva supporre nel residente una conoscenza non leggera della persona del Zanovich. Il Chomel fatto vie più sicuro, ebbe la poca avvedutezza di aumentare sempre più la somministrazione del danaro, finchè riconosciuta la falsità d'un preteso carico d'oglio sopra un bastimento dalmato, che il Zanovich, d'accordo con un suo fratello, capo d'una ditta mercantile imaginaria, disse perduto per naufragio, venne in chiaro la truffa. Allora il Chomel, fondandosi sulle lettere del Cavalli, pretendeva da questo il risarcimento, ma a torto, poichè il credito prestato al Zanovich era anteriore, nè il Cavalli poteva farsi malleyadore di contratti fatti anche di poi, ma senza sua commissione ed intelligenza. Non soddisfatto, il Chomel implorò l'assistenza della repubblica d'Olanda, la quale il 18 luglio 1777 si volse a quella di Venezia, anche col mezzo del ministro olandese in Vienna, domandando indennizzazione e il castigo dei rei. Il Governo nominò una giunta di venticinque senatori per esaminare criminalmente il fatto, richiamò il Cavalli da Milano ove era intanto passato Residente, ma dal processo risultando in lui piuttosto eccessiva credulità verso lo Zanovich che connivenza al suo reato, fu assolto, pronunziando invece

il bando sul Zanovich e sul fratello, e la confisca de' suoi beni. Se questi avessero bastato a pagare il debito, l'affare sarebbe stato terminato, ma essendo ben lungi dalla somma richiesta, il residente olandese Federico Tor presentò il 2 maggio 1782 una forte scrittura al Collegio (1), lagnandosi principalmente dell'assoluzione del Cavalli, e non avendo potuto conseguire il pagamento, partì bruscamente da Venezia. L'Olanda domandava un nuovo sindacato col mezzo di un tribunale civile, poi se ne ritrasse, rifiutò l'arbitrato proposto dalla Repubblica da rimettersi in un sovrano estero, e tutti gli sforzi di Giorgio Tornielli, destinato residente all'Aja per comporre la cosa, non riuscirono (2). Nè ebbe esito migliore neppure un segreto maneggio pel quale il governo, onde finire la vertenza, faceva offerire dieci mila zecchini, come venissero dal Zanovich (che in addietro tal somma avea offerta al Chomel) a condizione che per nulla avesse però a comparirvi la Repubblica (3). Ma l'Olanda dichiarava non essere da sperarsi alcun accomodamento, che gli Stati generali, i quali avevano assunto la causa dei loro sudditi, non avrebbero accettato alcuna proposizione, e sarebbero costretti a prendere risoluzioni vigorose (4).

Così la controversia sempre più s'inaspriva e minacciava prorompere in rappresaglie. Tutte le potenze di Europa presero parte alla questione, adoperando i loro buoni ufficii, e specialmente la Francia, il cui ministro di Vergennes più volte dichiarò all'ambasciata veneta, riconoscere la giustizia della causa della Repubblica (5), che

(1) *Esposizioni Principi*, all' Archivio.
(2) 4 Sett. 1784 Filze *Corti*.
(3) Ibid.
(4) 27 Nov. 1784 Filze *Corti*.
(5) Dispaccio Dolfin Francia 27 dic. 1784.

le pretensioni degli Stati generali gli erano sembrate stranissime, e non rifiniva di stupirsi che fossero sostenute con tanta veemenza e condotte agli estremi, soggiungendo che non basterebbero i milioni se i sovrani condiscendessero a pagare i debiti de' loro ministri, come d'altra parte egli stesso si troverebbe esposto continuamente, se dovesse èsser chiamato mallevadore per l'abuso, che potesse venir fatto delle lettere commendatizie, che non gli era possibile esimersi di concedere ad ogni momento (1).

Ma gli Stati di Olanda, continuando nel già intrapreso cammino, il 1.° marzo 1785 veniva presentata all'assemblea la deliberazione di rompere le conferenze col residente veneto, di ordinare l'arresto dei bastimenti veneti nei porti olandesi, di avvisarne il comandante della squadra nel Mediterraneo, non perchè si mettesse in corso contro i legni della Repubblica, ma stesse sulle guardie (2). E disponendosi dal canto suo la Repubblica a fare altrettanto, consigliavala il sig. di Vergennes a guardarsi bene dall'essere la prima ad usare qualche atto di ostilità che potesse compromettere la pace di Europa, mentre nessuno le darebbe biasimo di rispondere con rappresaglie, ed i suoi armamenti basterebbero ad incutere rispetto agli Olandesi. Così andava in lungo la cosa, e l'Olanda intanto minacciata d'una guerra dall'imperatore Giuseppe II, e travagliata dalle intestine discordie promosse dall'ambizione dello Statolder Guglielmo d'Oranges, lasciò di pensare alla controversia con Venezia. Il signor di Vergènnes (3) dal canto suo consigliava l'am-

(1) Tutti questi particolari sono narrati assai imperfettamente dagli altri storici.
(2) Dispacci di Francia.
(3) 23 Genn. 1785/6.

basciatore veneziano a lasciar finire la faccenda in silenzio, tanto più che la maggior parte delle Provincie unite non avea votato in favore della deliberazione proposta da quella d'Olanda, e che s'era veduto fin da principio che gli Olandesi miravano ad ottenere la soddisfazione del pagamento per la via dei cavilli e delle minaccie, dacchè disperavano di far valere buone ragioni contro il promemoria della Repubblica 27 novembre 1784, con cui essa avea posto in piena luce il suo retto procedere, e spiegava tutta fermezza nel sostenere la propria dignità. Nondimeno ancora nel 1791 trasferitosi il Chomel in Francia, si diresse al ministro conte di Montmorin, e per mezzo di questo all'ambasciatore Pisani, ma la Repubblica tenendo fermo sulla sua deliberazione del 1784, non volle più saperne (1). La fermezza e la prudenza del Senato in questa faccenda salvarono l'onore della Repubblica e seppero allontanare una guerra che avrebbe ad ogni modo sturbato il commercio, e potuto acquistare dimensioni assai maggiori che non si sarebbero prevedute (2).

Non riuscì egualmente colle potenze barbaresche di Tunisi e di Algeri. Dopo la pace generale conclusa nel 1764 e 1766 alcuni dissidii erano insorti colla reggenza di Tripoli, i cui corsari aveano oltrepassata la linea di confine segnata da quei trattati, ma alle ragioni sostenute dalla Repubblica con una squadra sotto il comando del capitano delle navi (ammiraglio) Jacopo Nani, era ritornata al dovere (3). Nuove inquietudini però venivano da-

(1) *Species facti* presentato ancora nel 1796 al Direttorio di Francia, Filza N. 30 *Deliberazioni militari Terraferma* all'Archivio.

(2) Il sig. di Vergennes avvisava poi il 19 agosto 1786 l'ambasciatore veneto che un preteso principe di Albania che si era tagliate le arterie nelle prigioni di Amsterdam, credeva essere lo stesso Zanovich, e l'ambasciatore d'Olanda lo confermò; Disp. Dolfin.

(3) Commemoriali, XXXIII.

gli Algerini, nuove ed esorbitanti pretese, per impor termine alle quali era stato uopo alla Repubblica spedire a quelle parti, fino dal 1769 l'ammiraglio Angelo Emo.

A questo nome l'anima si risolleva e presagisce quasi nuovi tempi di gloria alla bandiera veneziana, vede risorgere uno di quegli eroi che avrebbero potuto ancora scuoterla dal funesto abbandono a cui aveala tratta la lunga pace, ed inspirarle quella forza e quell'energia che sciaguratamente le mancarono nei grandi avvenimenti che si andavano preparando. Nato il 5 gennaio 1731 di Giovanni Emo procuratore, che si era distinto nella guerra di Candia ed in una legazione in Inghilterra, e di Lucia Lombardo, mostrato aveva fino da' suoi più teneri anni potente inclinazione alle cose marittime, agli studii matematici, astronomici e geografici, e cercava nella storia i fatti dei grandi uomini, specialmente dei veneziani. Spesso ricorrendogli all'immaginazione i tempi più famosi della sua patria, avrebbe desiderato essere in quelli vissuto, e l'età presente deplorava. Appena ebbe potuto porgere i primi saggi di sè nei pubblici uffici, infiammato di santa carità della patria, si diede profondamente a meditare sulle attuali sue condizioni e sullo stato delle sue forze. Vedeva come le altre potenze l'avevano di gran lunga precorsa nella via de' miglioramenti navali, vedeva lo stesso grande arsenale maraviglia del mondo, scaduto affatto dall'antica fama, vedeva gli enormi abusi che vi si erano introdotti, e il suo grande animo si proponeva di sradicarli, e non cessava di raccomandare caldamente di seguire l'esempio in ispecialità della Francia, che la propria marina avea conformato nell' educazione e nell'ordinamento, sul modello di quella d'Inghilterra; rappresentava che il nuovo Codice francese uscito allora, conferiva anche la nobiltà ed ogni avanzamento al più

umile, ma valente marinaio, ed eccitava al compimento del Codice di marina decretato fino dal 1774, e che si pubblicò infatti nel 1786. Incaricato fino dal 1758 in età di non ancor trent'anni, d'una spedizione in Portogallo per ravviare il commercio con quel regno, sapeva avere molti avversarii che ogni sforzo mettevano nell'impedire la sua partenza, ond'egli a prevenire il successo dei loro maneggi, s'affrettò a sciogliér le vele da Corfù, navigò il Mediterraneo, passò lo Stretto, ma sorpreso nell'Oceano da fiera burrasca, fu merito soltanto del suo coraggio, della sua destrezza e perizia che il legno già pericolante e dal pilota abbandonato, non perisse. Già disperava ognuno della propria salvezza, niun porto, niuna spiaggia, il mare grosso ed infuriato. Ma non si smarriva Angelo Emo. « Dopo aver inanimato, scriveva (1), gli uffiziali delle milizie, che erano stati turbati dai paurosi discorsi che udivano, e prese le precauzioni, senza che se ne accorgessero, per tenere il resto della gente in freno anche con la forza se fosse duopo, introducendomi colla possibile destcrità e senza affettazione nei corridoi de'soldati e marinai, venni a capo or con ragioni, or con lodi, ora con rimproveri, se non di togliere, almeno di temperare assai la loro agitazione, e passammo la notte con quella tranquillità che ci permise la cura che dovevamo alle nostre gomene in una costa non ben conosciuta. Con tutt'i segnali possibili io significavo intanto a quei di terra il bisogno del loro soccorso. Ma invano; da nessun lato ci era possibile di prender terra e il mare rompeva furioso a tutt'i liti. » In quell'estremo frangente, altra sciagura sopravenne a porre il colmo alla disperazione. Ai grandi urti, spezzatisi i cassoni dell'acqua pei biso-

(1) Disp. 27 febb. 1758/9 da Lisbona.

gni del bastimento, essa si sparse e andò perduta. I marinai si videro quindi ridotti a piccola misura per ciascuno, e ad astenersi dalle carni salate per non aumentare la sete, privazioni di cui il capitano dava loro sempre primo l'esempio. Continuando il mare agitato, spezzato il timone sembrava inevitabile il naufragio, quando l'Emo con ardito pensiero, afferrato un tronco d'albero che potè a grande stento strappare da una vicina costa, e digrossatolo, lo sostituì al timone, prese con quel rozzo istrumento a dirigere la nave e la condusse felicemente in porto fra l'ammirazione e l'applauso universale.

Compiuta ch'ebbe felicemente la sua missione di Cadice, si occupò senza posa parte a correre i mari, parte a recare ad atto il suo disegno di miglioramenti nell'Arsenale, finchè fu spedito a punire gli Algerini, dopo che inutili erano tornate le offerte di nuovo componimento con regali (1). Alle minaccie dell'Emo, giunto con le sue squadre innanzi al loro porto, si umiliarono però a rinnovare la pace, restituendo i legni predati, mettendo in libertà gli schiavi, e pagando quattordici mila zecchini a risarcimento dei danni (2).

(1) « Sul punto dei doni consolari a cui assente la pubblica autorità per ogni biennio, mi è stato di sensibile sollievo la Ducale presente che vi assegna chiaramente per norma *l' esempio delle altre nazioni*. Non è per questo che io non sia per porre ogni studio nel renderne il peso possibilmente meno gravoso all'erario, e che non mi permetta almeno di ridurlo alla misura della nazione meno aggravata ». Disp. Emo 1767. Si vede dunque quanto sieno senza fondamento i rimproveri che il Darù fa alla Repubblica a questo proposito.

(2) « La veneta deve l'esito di tanto affare con nazione così elata ed inflessibile al peso del nome proprio, all'accidentale pericolo delle guarnigioni turche, alle misure di forza dall'Eccellentissimo Senato adottate, deducendone l'attività dall'aver veduto il loro corso estremamente coartato per quindici mesi da due fregate; la natione inquieta per l'attuale pericolo delle fregate, trepida del vicino bombardamento, i corsari convinti di esser esclusi dal corso gridando pace da ogni parte, hanno mosso finalmente l'impavido cuor dello stesso bassà, Disp. 11 luglio 1768.

Ma erano tregue momentanee, e vano era sperare lunga pace e quiete da quelle barbare genti. A riaccendere la molestia sopravvenne particolare accidente. Nel 1782 erasi spiegata, viaggio facendo, la peste sopra un bastimento veneziano noleggiato in Alessandria, da mercanti tunisini, e carico delle loro merci. Avvicinatosi a Malta, ne fu respinto con minaccia d'incendiarlo, e non potendo esso per mancanza di marinai, mettersi di nuovo immediatamente in mare, la minaccia fu eseguita, solo salvando l'equipaggio. Il bei alle lagnanze de'suoi sudditi montò sulle furie, e pretendeva dalla Repubblica il risarcimento, valendosi di questo pretesto per esigere un annuo tributo come era pagato a Tripoli, Algeri e Marocco. La piccola squadra mandata sotto Ludovico Querini non fece che vieppiù inasprire i Tunisini, gli stemmi della Repubblica nella città furono atterrati, parecchi Veneziani furono dalla inviperita plebe malmenati ed uccisi, e resosi con ciò impossibile ogni tentativo di componimento, la guerra fu dal Senato dichiarata.

1784. Ne fu incaricato Angelo Emo, che si pose alla vela il 21 giugno 1784 con una squadra composta di una nave di linea, due fregate, due sciabecchi e due bombarde, ma ricevuti nuovi rinforzi nella Dalmazia e a Corfù, furono ventiquattro legni, tra cui sei vascelli di linea (1). Dopo lunghe calme e il soffiar dei venti meridionali, avversi a quella navigazione, potè Emo afferrare alla Goletta ove si dispose in due linee, una di legni grossi, l'altra di sottili, e in modo d'essere al coperto da qualunque offesa dalla parte di terra. Al suo apparire nessun saluto dal castello, nessun segnale di colloquio; la spiaggia mo-

(1) Emo descrive l'ardore degli abitanti delle isole nel concorrere all'impresa Disp. 5 ag. 1784 da bordo della nave *la Fama*.

stravasi tutta coperta di numerose truppe a piedi e a cavallo, che arrivavano in tutta fretta da Tunisi formando due piccoli campi laterali alla Goletta (1). Stendeva Tunisi il suo dominio sulle africane pianure ove un tempo sorgeva la famosa Cartagine, ed era allora retta da un giovane Bey, testè succeduto al padre, d'indole superba e tenace, cui nulla avrebbe potuto far rimuovere dal suo proposito. La città era difesa, oltrechè dal forte castello della Goletta, da un ampio lago che a dodici miglia di distanza si getta nel mare, e la copriva dal pericolo di bombardamento e di assalto. Emo prese perciò ad angustiarla con uno stretto blocco, e raccomandato questo al governatore di nave Cicogna, si volse col resto della squadra verso Susa (2) eludendo con lungo circuito le osservazioni africane. Nella notte si schierò innanzi alla città, che per ricchezze e commercio era la seconda del regno, situata pittorescamente sul declivio d'una dolce collina, ben difesa da terrapieni e batterie, col mare, con sabbie e scogli da una parte, e piccola rada dall'altra. Impedito per venti contrarii, dall'eseguire la divisata sorpresa, l'Emo si avvicinò quanto gli fu possibile alla città, e ne cominciò di notte il bombardamento. Strazianti erano le grida che si udivano degli abitanti, vedevasi sorgere da tutte parti il fuoco, e ben sorreggevano il capitano supremo con grande valore e destrezza i comandanti Condulmer, Dandolo, Falier, Correr, Minotto e Muazzo. Ma nulla valse a piegare l'ostinazione del Bey, ed avanzando l'inverno fu uopo all'Emo ritirarsi, lasciando il capitano Duodo ad incrociare in quei mari. Ricoverato a Trapani ebbe la sventura di vedere sotto i suoi occhi perire la grossa na-

(1) Disp. 22 sett.
(2) Disp. 17 nov.

ve la *Forza* per l'imperizia di quelli che la dirigevano e fu caso invero tremendo (1).

Al riaprirsi della stagione, ottenuti alcuni rinforzi, tornò l'Emo nella rada di Tunisi donde scriveva il 30 aprile 1785, che ogni intimazione al pascià riusciva vana, che le pretensioni di questo erano intollerabili, e altro non restava che di continuare la guerra. E questa continuò ma con successi non decisivi, tratto tratto sospesa da maneggi diplomatici, che al pari delle armi a niun risultamento definitivo conducevano. « La poca influenza delle navi, scriveva l'Emo dalla rada di Tunisi il 14 ottobre 1785, sopra le batterie rasenti del molo, suggerì alla mia imaginazione l'espediente, alla prima apparentemente ridicolo, ma effettivamente eccellente, di formare con l'artificiosa connessione, clausura e rivestimento della unita superficie di due masse di venti botti, due zattere o galleggianti munite di un grosso cannone da 40 per ciascheduna, servite da marinai, protetti da parapetti formati da doppia riga di mucchi di sabbia; et a sì piccolo numero mi confinò la nostra penuria di materiali; senza questa insuperabile miseria ne avrei formato dieci o dodici che l'esperienza ha mostrate capaci di esterminare ogni nemica fortificazione. »

Tale fu effettivamente il danno che quelle batterie galleggianti (invenzione onde restò poi tanto celebre il nome dell'Emo) apportavano alla città, che il pascià mostrò inclinare alle pratiche, ma diceva non voler incamminar queste sotto la coazione delle navi nemiche, chiedendo dovessero esse ritirarsi, e rimanere con due sole l'Emo, col quale poi personalmente sarebbe venuto ad una conferenza ed all'accomodamento. La stagione era

(1) Disp. 7 dicembre.

ormai eziandio troppo inoltrata per potersene ripromettere operazioni d'importanza, e l'Emo ritiratosi nel decembre a Malta, vi attendeva gli ordini del Senato.

E già il terzo anno della guerra volgeva, quando pretendendo il Bey fino a cento mila zecchini, le conferenze e per l'esagerata domanda, e per la mancanza di sufficienti guarentigie non avevano potuto effettuarsi. Laonde presentavasi l'Emo nell'aprile 1786 colle sue galleggianti nella rada di Sfax (1); avanzavano quietamente a colonna a tre a tre, poi schieratesi con mirabile manovra in linea, cominciarono sostenute dalle bombarde, un sì terribile fuoco contro la città che presto i cannoni delle batterie di questa furono ridotti a tacere. Le galleggianti allora vieppiù accostatesi alla distanza di cinquanta passi, all'incirca, quasi interamente la sfasciarono (2). Ma neppure la rovina di Sfax valse a far piegare l'ostinato pascià che tenevasi sicuro nella sua capitale, e riceveva incoraggiamenti e soccorsi principalmente da Algeri. Ciò vedendo l'Emo volse la furia devastatrice de' suoi cannoni contro Biserta emporio di tutt'i grani, legnami e cuoi del regno, ma a causa della violenza dei venti e dell'agitazione del mare non potè pervenire a bombardarla che nella notte del 7 agosto. Domandava al Senato dieci mila uomini da sbarco, coi quali disegnava spingersi oltre fra terra, assalire la stessa Tunisi, e piantare in quelle barbare spiaggie il veneziano vessillo, distruggendo per sempre l'infesto nido di pirati. Non acconsentì per altro il Senato alla sua domanda, o sia che stimasse la flotta necessaria a guardare il mediterraneo, mentre accendevasi

(1) Disp. 3 aprile.

(2) « Pel cui effetto (delle galleggianti) la marina di VV. EE. potrà portare ovunque i suoi colpi. »

di nuovo la guerra della Russia colla Porta ottomana, o sia che considerasse l'impossibilità di sostenere di poi le fatte conquiste (e quanta ne fosse la difficoltà, chiaramente mostrano gli sforzi che costano tuttodì alla Francia), o sia alfine che lo ritenesse il rispetto delle altre potenze, specialmente della Spagna, la quale non avrebbe forse tollerato il dominio veneziano su quelle terre, donde avrebbe in seguito potuto minacciare il loro commercio. Ad ogni modo il grande progetto non fu attuato, e l'opera dell'Emo dovette limitarsi a far piegare il Bey alla pace con minorazione dei dazi di entrata ed uscita dei bastimenti veneziani, e ad assicurare i mari dalle piraterie di quei barbari. Dell'utile opera sua ebbe i ringraziamenti anche dalle altre potenze, e il re di Francia Luigi XVI, fece fare al Senato il 27 aprile 1789 la seguente dichiarazione che testualmente riferiamo, perchè in sommo grado onorifica all'Emo, e uno degli ultimi atti del governo monarchico di quell'infelice sovrano (1).

« Serenissimo principe, Illustrissimi et eccellentissimi signori. L'incaricato degli affari di Francia (2) non può meglio prestarsi ad eseguire verso quest'illustre Senato le commissioni di cui fu onorato dal re, che di sottoporre a Vostra Serenità e a VV. EE. il seguente estratto del dispaccio che ha ricevuto in data del 7 aprile. Il re essendo stato informato delle cure che il cav. Emo procurator di s. Marco comandante la squadra della Repubblica ha prese nel corso della passata campagna per mantenere la libertà dei mari, e per proteggere in particolare il padiglione francese contro le intraprese dei corsari e dei pi-

(1) È questa la migliore smentita al Darù che vorrebbe rappresentare il governo veneto a quei tempi come generalmente disprezzato. Cod. MDCCVIII marc.

(2) Il cav. de Henin, dal 3 maggio 1788 al 3 ott. 1789.

rati, S. M. non vuol lasciare ignorare al Senato quanto una tal condotta del cav. Emo gli sia stata piacevole. Essa vi ha trovato una nuova prova della saviezza che ha sempre diretto la Repubblica, poichè niente manifesta meglio la stima e la confidenza che merita un governo quanto il vederlo attaccarsi ai principii che assicurano la felicità generale e far scelta per l'esecuzione de'suoi ordini di uomini capaci d'imponere con la loro fermezza, e di prevenire colla loro vigilanza le infrazioni delle leggi sulle quali riposa la pubblica sicurezza. Se l'uso di Venezia permettesse che un membro del Governo ricevesse da una potenza forestiera prove dirette di soddisfazione, S. M. m'avrebbe autorizzato a scriver al sig. cav. Emo, ma essa spera che il Senato si farà un piacere d'istruire quel comandante del passo che voi avrete fatto riguardo a lui. »

Il 31 agosto 1786 l'Emo trovavasi a Malta, e al suo ritorno in patria ebbe a rimunerazione de'suoi servigi il titolo di cavaliere, e poi di procuratore di s. Marco; già prima gli abitanti di Zante l'aveano presentato di una ricchissima spada d'oro, per lui coniando inoltre una medaglia a testimonio della loro riconoscenza per la procacciata sicurezza dei mari (1); scritti in prosa ed in verso esaltavano le sue virtù, ma pochi anni dopo mentre preparavasi a nuova spedizione contro lo stesso Bey di Tunisi sempre sleale ai trattati, sempre disposto a lasciare a'suoi libero il corso, fu sorpreso in Malta da improvvisa malattia che lo trasse al sepolcro nel sessantesimo anno di sua età il 1 di marzo 1792, non senza sospetto

(1) Avea l'inscrizione: *Quod et nuper Numidas exterruit, piratica refugia, arces, delubra, conflagravit, delevit, opt. suo Munic. Patrono Zacynthus* D. D. D. MDCCLXXXVII. La medaglia fu poi donata all'imperatore Francesco I.

di veleno (1). Nuova tregua fu l'opera del suo successore Tommaso Condulmer.

Era l'Emo di mediocre statura, scarno, un po' curvo della persona, pallido nel colorito del volto, alquanto spaziosa avea la fronte, grandi occhi cilestri e un po' foschi, nere sopraciglia, ispide e lunghe, bocca molto aperta, grosse le labbra. Era nelle sue fibre grande mobilità, scorgevasegli nel volto l'agitazione de'suoi pensieri ed affetti, benchè gracile del corpo era robusto a sopportare i disagi; aveva grande memoria (2).

Fu perdita immensa, fu profondissimo dolore. I cavalieri di Malta onorarono grandemente le sue spoglie mortali, con sacre e militari cerimonie. Il suo corpo imbalsamato entrava il giovedì 24 maggio 1792 sul suo prediletto naviglio la *Fama*, in Venezia. Il clero, le scuole, le pie congregazioni, gli uffiziali, gli artiglieri, i marinai, tutt'i magistrati, calca infinita di popolo l'accompagnavano dalla chiesa di s. Marco ov'era stato eretto eminente ed allusivo catafalco, per la via de'Ss. Giovanni e Paolo, per quella delle Fondamente nuove fino alla chiesa dei Servi, ov'erano i sepolcri de'suoi maggiori; i tamburi che battevano a lutto, un tiro smorzato di cannone ad ogni minuto, accrescevano la mesta impressione della funebre cerimonia. Sul palco mortuario leggevasi latinamente:

Ad Angelo Emo, cavaliere e procuratore di s. Marco
Ammiraglio della veneta flotta, il Senato.

Nella sala d'armi dell'Arsenale sta degno simbolo delle imprese di Angelo Emo una colonna rostrata, contro cui invano mostrano infuriare le tempestose onde, nel

(1) Fu attribuito all'invidia e all'ambizione del capitano Tommaso Condulmer che infatti dopo di lui ebbe il comando. Variano però le opinioni sul fatto, e sarebbe sempre arrischiato il giudizio, ove mancano le prove.

(2) Elogi di lui dei Formaleoni, del Barbaro, del Meneghelli ec. ec.

mentre leggiadra fanciulla apparisce tutta intenta a scolpire su quella pietra il nome di lui, ed un Genio calando dal cielo, ne cinge il capo d'immortale corona. L'arte questa volta corrispondeva pienamente alla grandezza del soggetto, era Canova che dedicava il suo scalpello a celebrare la gloria dell'Emo.

Con lui si spense l'ultimo dei grandi capitani della Repubblica, può anzi dirsi scendesse ella stessa con lui nel sepolcro; venne con lui a mancare, l'ultimo suo eroe, la grandezza veneziana sul mare si estinse affatto, come svanita era da lungo tempo nelle guerre terrestri; colpa in parte dei tempi nei quali gli altri Stati di Europa l'avevano di gran lunga sorpassata, favoriti da condizioni locali più propizie, dalle nuove strade ch'eransi aperte alla navigazione e al commercio, da'mezzi pecuniarii più abbondanti, dal progresso generale delle scienze. Gli altri Stati non vincolati da tradizioni, nel vigore ancora della gioventù, rispetto alla nautica, si mostravano arditi, infaticabili in nuovi esperimenti, nello svolgimento delle proprie forze, mentre la Repubblica troppo ligia agli antichi metodi, solo lentamente e quasi di mala voglia si lasciava trascinare sulla nuova strada delle marittime riforme, e convinta che il suo tempo era passato, che più non poteva acquistare l'antica superiorità nè nella navigazione, nè nel commercio, nè nelle armi; che le guerre le sarebbero state ruinose, le alleanze l'avrebbero resa soggetta all'alleato più forte, non attese d'ora innanzi ad altro che a mantenere la tranquillità interna, a promuovere la prosperità de' sudditi, a godere delle agiatezze e de' beni materiali della vita. Così in una condizione di piena sicurezza, in un inavveduto abbandono sorprendevala quella grande catastrofe che dovea condurla alla tomba.

CAPITOLO NONO.

Morte del doge Paolo Renier. — Aspiranti e maneggi. — Elezione di Lodovico Manin doge CXX. — Feste e scialacqui. — Tempi difficili in cui il doge Manin assumeva il principato. — Corruzione sociale nella Francia. — Gli altri stati d'Europa l'imitano. — Tentativi generali di riforme. — Portogallo e Spagna. — Danimarca, Svezia, Catterina II di Russia, Federico II di Prussia, Giuseppe II imperatore. — Leopoldo II e la Toscana. — Il ministro Tanucci a Napoli. — Parma, Modena, Lucca, papa Pio VI. — Ultima Relazione della Corte di Roma fatta da Girolamo Zulian. — Piemonte, Venezia e Genova. — Opportunità d'un quadro del Governo veneto al cominciare della Rivoluzione francese.

Paolo Renier, raggiunta l'età di 78 anni, moriva il 18 febbraio 1788/9, dopo aver retto per dieci anni la Repubblica in tempi agitatissimi, e ne' quali essa non avea lasciato di dar ancora alcuni segni di vigore, e di conservarsi un posto dignitoso tra le potenze europee. Erano gli ultimi sprazzi di luce d'una facella prossima ad estinguersi. Il Renier poco compianto, fu sepolto nella chiesa de' Tolentini tacitamente, affinchè i funerali e le lugubri cerimonie non avessero a sturbare i piaceri carnovaleschi, e solo al primo lunedì della quaresima ne fu annunziata uffizialmente la morte, e si raccolsero gli Elettori (1). Parecchi erano gli aspiranti: il procuratore Lodovico Manin, Benedetto Giovanelli, Nicolò Erizzo, Francesco Pesaro, Pietro Vettor Pisani, il cav. Alvise Tiepolo, Nicolò Contarini, Pietro Gradenigo contro a'quali tutti si levavano opposizioni, al primo per la fresca nobiltà, agli altri

(1) *Storia dei funerali e della elezione del doge di Venezia,* scritta dal rev. D. Luigi Gesoni, Cod. Cicogna Filza CCL.

o per la scarsezza del censo o per qualità personali, onde pareva invece in maggior numero concorressero i voti in favore del cav. Girolamo Ascanio Giustinian e del N. U. Pietro Zen. Ma il primo preferiva condur vita privata, l'altro era avversato dal proprio fratello Marco che, reputando quella dignità inopportuna alla prosperità della famiglia, favoriva invece altro competitore nel suo cognato Sebastiano Mocenigo. Allora podestà a Verona, era il Mocenigo invero personaggio eminente per lo splendore e le ricchezze della sua casa, non ispoglio di meriti personali, generoso, magnifico, ma bruttato d'ignominiosa taccia quanto a' suoi costumi, tanto che Maria Teresa aveane domandato l'allontanamento dalla sua corte, ove risedeva in qualità d'ambasciatore. Assoggettato perciò anche a pubblico castigo, ognuno facea meraviglia come osasse proporsi alla prima dignità dello Stato, nè mancarono sul conto suo le satire e le pasquinate (1). Si scossero a tanto scandalo gl'Inquisitori, e volendo ripristinare l'antico ordine e togliere gli enormi abusi che si erano introdotti nelle elezioni (2), fecero di nuovo pubblicare solennemente in Maggior Consiglio le leggi vigenti contro il *broglio*, dispersero le combriccole e gli adunamenti del popolo, di conformità alla legge 21 luglio 1780, procurarono per quanto da loro, che l'elezione si facesse regolarmente e senza corruzione.

Riuscì finalmente l'elezione il 9 marzo 1789 nella persona di Lodovico Manin in età di 66 anni, chiamato ad essere il CXX, ed ultimo doge, spettatore e partecipe della perdita dell'indipendenza della sua patria. Nella terribile inondazione dell'Adige del 1757 avea dati saggi di

Lodovico Manin doge CXX. 1789.

(1) Ibid.
(2) Vedi questa storia t VI, pag. 189.

animo pietoso e benefico; nelle rappresentanze sostenute di Vicenza e Brescia sì ben meritato della patria che era stato innalzato alla dignità di Procuratore di s. Marco; destinato ad onorare Papa Pio VI, nel suo passaggio nel 1782 pei veneti stati, era stato da quel Pontefice creato cavaliere; erano in lui sommamente a lodarsi la carità e la religione, ma non egualmente il vigore dell'animo, non un ingegno pari alle difficili condizioni in cui ebbe a'suoi tempi a versare la Repubblica, condizioni già quasi profeticamente prevedute dal doge Marco Foscarini, allorchè scriveva: « Questo secolo dovrà essere terribile a'nostri figli e nepoti. »

Grandi furono le feste al suo innalzamento; lo scialacquo nel trattamento degli elettori (1) superò di gran lunga quello dello stesso doge Renier, giungendo all'enorme somma di ducati 47,298 pari a fr. 189,192, quando ancora al principio del secolo, all'elezione del Ruzzini, la spesa non era stata che di ducati 8618. S'era introdotto uno strano abuso di soddisfare a qualunque capriccio degli elettori chiusi in conclave, e di procacciare a ciascheduno quanto uno d'essi chiedeva; col pretesto di parentela od attinenze s'introduceva nel palazzo moltitudine di gente che insieme col copiosissimo servidorame, non serbava limite nè misura nelle gozzoviglie, nel rompere ed asportare, e ciò in tempi in cui la condizione del pub-

(1) Spese di varie elez.	Carlo Ruzzini	1732	Ven. L. 68946	Fr. 34473
	Alvise Pisani	1734	» 70629	35314.50
	Pietro Grimani	1741	» 70667	35333.50
	Franc. Loredan	1752	» 134290	67145
	Marco Foscarini	1762	» 120868	60434
	Alv. Mocenigo	1763	» 125234	62617
	Paolo Renier	1779	» 222410	111205
	Lod. Manin	1789	» 378387	189193

blico erario facevasi ogni dì peggiore, ed erano prossimi tali avvenimenti, ne' quali la vuotezza delle pubbliche casse esser dovea causa d'imbarazzi e di guai deplorabilissimi.

Così i tempi in cui avea a regnare Lodovico Manin erano sopramodo difficili, e le nuove idee diffuse dai filosofi di Francia vi preparavano un grande sommovimento a tutto il sistema d'Europa. La potente scossa data alle menti, la smodata libertà di esame introdotta nella religione, nella politica, in tutte le parti dell'ordine sociale, la filosofia ateistica e materialistica, derivate dapprima dall'Inghilterra per gli scritti di Locke, di Hobbes, di Sidney, di Hume, passando in Francia vi aveano trovato fertilissimo suolo, ove con ardore coltivate prosperarono, e sotto l'amabile veste della poesia, del romanzo, della satira, s'insinuarono in tutte le classi, e si diramarono da colà in tutt'i paesi d'Europa. Laonde la letteratura francese facendosi sempre più generale, cresceva con essa l'ansietà di tutto leggere, tutto discutere; gli scritti di Rousseau, di Voltaire, di Bayle, di Freret, degli Enciclopedisti formarono la comune delizia, e quanto avea avuto fino allora di più inconcusso la società, di più sacro la religione, di più rispettabile la famiglia, riceveva tremendo urto e ruinava. In conseguenza la corruzione sociale nel tempo della Reggenza e di Luigi XV avea tocco il colmo, la dissoluzione particolarmente nelle alte classi era divenuta moda, vanità, sistema; le case di piacere, i *Casini* così detti a Venezia, ove il nobile spogliato da ogni peso dell'etichetta e dei riguardi si dava senza freno al piacere, moltiplicavano; vergognando egli quasi della moglie e della felicità domestica menava per lo più vita fuori di casa, contento di avere, se poteva, un legittimo erede; le donne dal canto loro si vendicavano

col farsi circondare da adoratori, da cicisbei, da cavalieri serventi, si davano a ruinosissimi giuochi, s'immischiavano coi loro intrighi della politica. (1)

Parigi dava da'tempi di Luigi XIV, il modello, il *tuono* all'Europa. Non era stimato di buona società chi non l'avesse una volta almeno visitata; signori, principi, re vi si recavano e tornavano in patria infatuati di quella vita di piaceri e di lusso, imbevuti di massime ateistiche, antisociali, intinti d'una coltura di sola apparenza, di cui facevano poi sfoggio o dal trono o nelle principesche loro dimore. Mettendo una gara nell'imitare i costumi di Versailles si ruinavano nelle splendidissime feste, negli amori sfrenati, nella magnificenza delle teatrali rappresentazioni, nelle caccie e nei banchetti, che toccava poi ai poveri popoli di pagare. Altro viaggio di moda era divenuto quello d'Italia, e specialmente di Venezia a cercarvi nuovi diletti, sopratutto nel tempo del suo famoso carnevale e tra la voluttuosa sua vita, corruzione ch'essa per vero in gran parte dovea, come altri Stati, all'imitazione di Francia, e di cui poi si è voluto fare a lei sola ingiusto rimprovero.

Dall'altro canto in mezzo a costumi così generalmente depravati, la storia ci mostra nella metà del secolo XVIII, lo strano spettacolo di principi e ministri dan-

(1) Vedansi tra altri Henry Martin *histoire de France*, Capefigue *Louis XIV*, *Philippe d'Orleans* ecc. Cantù *Storia di Cent'anni* ecc. La società francese rappresentata nel *Figaro* di Beaumarchais certo non ha pari in Venezia, per quanto anche questa corrotta. Le descrizioni di viaggiatori scostumati o mal istruiti non fanno testo. Almeno il presidente *De Brosses* ne'suoi viaggi in Italia 1739 novellamente ripubblicati a Parigi 1858, in mezzo alle sue falsità, esagerazioni, e facezie ha tanta onoratezza da confessare egli stesso: *un étranger qui passe un mois dans une ville, n'est pas fait pour les connaître* (les moeurs) *et en parlerait presque infailliblement tout de travers*. T. 1, pag. 174.

dosi l'aria di filosofi, porger primi la mano alle riforme, e a scuotere nell'opinione le basi della propria autorità, nel tempo stesso che non consentivano al menomo scemamento nell'esercizio di essa, anzi adoratori dell'assolutismo, voleano perfino il progresso per comando sovrano, senza le debite preparazioni, e con tutt'i mezzi della tirannica violenza, non considerando che non è pel volere di *uno*, che le riforme anche ottime, mettano radice, ma pel bisogno sentito dall'universale. Solo quando le idee di miglioramento sieno scese nel ceto medio e nel basso popolo, si fanno sì tenaci, che a distruggerle non bastano nè carceri, nè capestri, nè cannoni. Questo però non era ancora il caso ai tempi di cui parliamo, e perciò le intenzioni sebbene rette, vennero disconosciute, e trovarono da per tutto resistenza, odio, reazione. Era però germe che preparavasi a fruttare per l'avvenire.

Il movimento avea avuto principio dalla cacciata dei Gesuiti dal Portogallo per opera del Pombal, ministro di Giuseppe Emmanuele (1754-1777), uomo dispotico nel volere, vigoroso nell'eseguire, e che perciò appunto, non ostante le sue lodevoli mire di liberare il regno dai ceppi del medio-evo, incontrava da per tutto opposizione ed odio, eziandio tra il popolo, a cui benefizio intendeva rialzare il commercio e l'industria, introdurre l'istruzione, abbattere le superstizioni, contenere in giusti limiti i preti e la nobiltà. Ma voleva introdurre questi beni colla forza; orribili sotterranei, bandi, supplizii colpivano ogni renitenza, onde avvenne che colla morte del debole re, cadde anche il suo ministro, e la reazione alzò di nuovo il suo capo, e l'opera del Pombal andò distrutta.

L'esempio del Portogallo era stato seguito dalla Spagna, specialmente per opera del ministro Aranda, ma anche là i divisati miglioramenti dovettero cedere a chi

volea solo tenebre, allorchè il confessore di Carlo III riacquistò sulla coscienza del re l'influenza momentaneamente perduta.

L'azione della nuova luce, il potere della filosofia egualmente manifestavano i loro effetti fino nelle lontane Danimarca e Svezia; acquistavano predominio fino nella Russia sul cui trono sedeva Catterina II, dispregevolissima come donna, illustre come principessa, vanitosa di far pompa di una coltura e di maniere di civiltà alienissime dalla condizione del suo popolo, grande amica e protettrice dei dotti di Francia, perchè era argomento di ambizione averne alcuno nella propria Corte, riceverne qualche lettera, comperarne qualche adulazione. Nel che nessun altro potè andare innanzi a Federico II di Prussia, adoratore di Voltaire, infatuato della letteratura e filosofia francese e delle sue massime, largo di onori e stipendi agli ingegni ed a'dotti che di Francia venivano, scrittore egli stesso a loro imitazione, ma non perciò meno tenace del suo potere come monarca.

Le intenzioni da Andrea Tron attribuite a Giuseppe II imperatore nel suo passaggio da Venezia nel 1769 (1) di far felici i suoi sudditi, si attuavano effettivamente per quel degno monarca, ma con troppa precipitazione, con troppo poco riguardo alle condizioni storiche, alle inveterate abitudini, alle nazionalità, e perciò fallivano, come altrove, la loro meta. Già il suo primo manifesto, allorchè entrò a reggere tutti gli Stati lasciatigli dalla madre Maria Teresa, nel quale diceva, che senza rispetto ai diritti e pregiudizii dei diversi popoli del suo impero, non avrebbe avuto di mira se non il vantaggio generale, gli sollevò contro da bel principio, molti mal-

(1) Vedi pag. 188.

contenti e nemici; Ungheresi, Belgi, Boemi, e Lombardi si spaventarono alla proclamazione di una unità austriaca (1), nella quale i varii Stati non avrebbero avuto quindinnanzi a figurare che come provincie, e da per tutto si preparavano opposizioni. Innamorato anch'egli delle teorie degli economisti francesi, avrebbe voluto ridurre in pratica le loro dottrine, riformare l'istruzione, concedere la libertà della stampa, abolire la schiavitù, sopprimere i privilegi e la influenza del clero e della nobiltà, accordare la tolleranza religiosa, riordinare i magistrati, introdurre un nuovo codice civile e criminale, migliorare i sistemi di finanza, di guerra, di amministrazione, avvivare il commercio, l'industria, le arti, impresa gigantesca, lavoro immenso a cui attendeva egli stesso indefessamente, pronto sempre ad ascoltare ogni lagnanza e fosse pure dell'infimo del popolo, dominato da una brama incontentabile di tutto vedere, di tutto fare, spese in quest'opera della rigenerazione del suo impero tutti i dieci anni del suo governo, ed infine non raccolse che ingratitudine. La violenza con cui pretendeva dagli Olandesi la libera navigazione della Scelda, era per avvolgerlo in una guerra con essi, se per la mediazione della Francia non si fosse recato a termine un accomodamento, e con poco suo onore. Le nuove istituzioni che voleva introdurre nel Belgio, promossero in questo una sollevazione generale; quella provincia si dichiarò apertamente in repubblica, e Giuseppe morì nel 1790 senza averla potuta ricondurre per anco all'obbedienza.

Vi pervenne, sebbene per breve tempo, a causa dei grandi avvenimenti susseguiti, il suo fratello e successore Leopoldo II; principe che nell'antecedente suo gover-

(1) Schlosser Weltgeschichte XVI, 475.

no nella Toscana si era meritato veramente il titolo di benefattore de'suoi popoli, e del quale scrive il Botta: « Questo principe non si potere mai tanto lodare che non meriti molto più; mostrò quanto possa per la felicità dei popoli una mente sana, congiunta con un animo buono e tutto volto a gratificare all' umanità. Solone fece un governo popolare e torbido; Licurgo un governo popolare e ruvido; Romolo un governo soldatesco e conquistatore; fece Leopoldo un governo quieto, dolce e pacifico, tanto più da lodarsi dell'aver concesso molto, quanto più poteva serbar tutto. »

Era infatti la Toscana forse il solo paese ove le riforme introdotte nelle leggi, nei tribunali, nelle cose dell'agricoltura, del commercio, dell'industria, nell'amministrazione, nelle faccende ecclesiastiche andassero congiunte di pari passo collo sviluppo delle libertà comunali e nazionali, onde l'effetto corrispondendo alle intenzioni, si videro e miglioramento nei costumi, e minorazione nei delitti, e più diffusa l' istruzione, e grandi lavori d' utilità pubblica. Onde « questa provincia che già avea dato al mondo tanti buoni esempi, venuta in potestà di un principe umanissimo, diè ancor quello di un corpo di leggi temperate di modo, che nè il Governo maggior sicurezza, nè i popoli potevano maggior felicità desiderare. »

Ciò che Leopoldo operava in Toscana ingegnavasi di fare il marchese Tanucci ministro di Ferdinando IV in Napoli. Aveva Filangeri pubblicato allora i suoi scritti mirabili per ingegno e più ancora per l'amore dell'umanità; avidamente letti, con grandissime lodi celebrati da tutti, accendevano general desiderio di vedere lo stato ridotto a miglior forma, volevasi una libertà civile più sicura, una libertà politica più ampia, una tolleranza religiosa più ordinata. Ma succeduto al Tanucci l'Acton, in-

glese, di natura più consenziente a Carolina d'Austria, fresca sposa di Ferdinando, gl'incominciati passi verso la libertà si arrestarono, e lasciarono quel germe di scontentezza che si sviluppò più tardi in modi assai funesti.

Fiorivano le scienze, e camminavasi incontro a migliori istituzioni anche in Parma, Modena, Lucca; la stessa Sedia romana che nella seconda metà del secolo s'era fregiata d'un papa Lambertini (Benedetto XIV) e di un Ganganelli (Clemente XIV) era occupata dal 1775 da Pio VI (Braschi) di grande facondia nel discorso, di finezza nel gusto, di singolare magnificenza nelle sue opere, onde di eterna lode son degni e il suo Museo Pio Clementino, e i lavori di prosciugamento da lui fatti eseguire nelle Paludi Pontine. Altamente sentendo dell'autorità sua, tutto voleva fare da sè, onde di lui parlando, così ragionava il veneto ambasciatore Girolamo Zulian nella sua Relazione letta in Senato il 25 settembre 1783:

« *Serenissimo Principe* (1).

Li miei predecessori nell' ambasciata di Roma lasciarono le relazioni di quella, alcune delle quali ci restano rinomatissime ancora, per averci tramandata, congiunta a purissima erudizione, la storia dell' ingrandimento della Corte romana, e la cognizione delle massime politiche, che a quello la condussero. Appartiene a me, per sovrano comando, ripigliare, quantunque imperfettamente, il corso delle relazioni medesime, immaginate per

(1) L'importanza di questa relazione che fu, credo, l'ultima di Roma, m'induce a riferirla per esteso. Essa venne tratta dall'archivio della nob. famiglia Manin.

la prima volta dalli sapientissimi progenitori di V.V. E.E. ed imitato poscia da tutti gli altri Sovrani.

Fu un tempo in cui li Pontefici, col favore d'insigni talenti e di circostanze le più opportune, seppero immaginare dei sistemi politici, maneggiare, o dettar trattati, occupar Stati, disponere e trasferir dominii. Giunse la industria di quelli fino a diffondere la loro autorità nelli Stati degli altri Sovrani, e per la pietà degli uomini, render tributario il mondo tutto cattolico. Ora sono mutate le cose in modo, che perduta a poco a poco, ogni influenza politica, conservano essi appena qualche segno di esterior distinzione, in confronto degli altri monarchi, e piccole autorità, con molto minori vantaggi, negli altri dominii.

Non deve perciò recar stupore, se le considerazioni tutte politiche del Ministero, dirette una volta a dilatazioni del dominio ed all'ingrandimento della ricchezza nazionale, sieno adesso concentrate nel calcolar li tempi della probabile restrizione del primo, e nel preservar l'altra possibilmente.

Contemplo pertanto con afflizione quel momento, in cui per la morte del presente duca di Modena, ricaderà quello Stato in potere d'un Arciduca, a cui per conseguenza saranno trasferite le ragioni Estensi sopra il Ducato di Ferrara. Sarebbe cosa superiore al mio ufficio ed anche più ai miei talenti, se volessi immorare sulle considerazioni delle alterazioni, che questo avvenimento può cagionare, importanti ai Principi vicini a quel Ducato. Appartiene alla sapienza dell'eccellentissimo Senato, il prevedere.

Le cose interne poi dello Stato Pontificio sono nel più gran disordine, e, decadendo sempre, sempre più diminuisce di forza e di autorità quel Governo. L'erario è costitui-

to in uno sbilancio rovinoso. Due milioni e mezzo di scudi sono adesso tutta l'attual rendita delle Camere. Era questa fino agli ultimi anni fatta maggiore dal denaro, che confluiva prima in maggior copia da tutto il mondo cattolico per conseguire dal Pontefice un numero di spirituali concessioni molto maggiore che in presente. Scemato adesso tanto concorso, anche per le recenti regolazioni di varj Principi, resta già l'erario nello sbilancio di scudi trecento mille. Le splendide intraprese di questo Pontefice fecero molto maggiore il disordine, e fra queste le più notabili sono la Sacrestia di s. Pietro e l'asciugamento delle Paludi Pontine. La prima parve cosa troppo grande anche ai Pontefici di que' secoli, nei quali tutto il mondo cattolico contribuiva alla fabbrica di s. Pietro, ora sta ridotta pressochè al suo termine. Non è così dell'asciugamento delle Paludi Pontine, ad ultimare il quale resta ancora molto da spendere, ma frattanto per questi due articoli la Camera ha esborsato fin'ora quasi due milioni di scudi. A queste spese se ne aggiungano delle altre meno grandi, ma non meno splendide. La formazione di nuove biblioteche, ed il museo Vaticano specialmente, concorrono ad accrescere l'enorme sbilancio, per cui hanno perduto notabilmente di credito li luoghi di Monte, che sono fondi simili a quelli del deposito del Provveditore agli ori ed argenti in cecca.

Quindi non deve recar stupore, se il Cardinal tesoriere abbia dovuto ricorrere a dei ripieghi rovinosissimi; si è fatto perciò un abuso di anticipazioni, che consumarono una parte considerabile degli affitti, che dovrebbero pagare li fermieri negli anni venturi. Si sono moltiplicate le cedole, qualunque volta mancarono altri mezzi al bisogno, e si procura di dare il corso alle medesime in tutto lo Stato. È impossibile perciò sapere a qual somma

sieno esse giunte, ma si può concludere che sia grandissima, dal sapersi che spesso se ne fabbrica di nuove, e dal vedersi crescere sempre più il discredito delle medesime che perdono il cinque per cento, quando si voglia convertirle in denaro.

È però vero che questo discredito ha un'altra origine nella continua diminuzione della specie, che deve necessariamente uscire ogni anno, per pagare agli stranieri tanti articoli di necessità e di lusso, che non possono essere compensati da quei scarsi generi che a loro tramanda lo stato Pontificio.

Le canapi, le sete, le lane, che si estraggono dallo Stato non compensano li pesci salati, li piombi, le droghe, e la immensa serie delle manifatture, che s'importano in esso da Genova specialmente e dalla Francia.

Il gran mezzo di bilanciare la nazione dovrebbe essere il commercio de' grani, ma la necessità di regolarlo per mezzo di tratte, affine di provveder sempre l' annona di Roma a prezzi bassi, lo rende misero, e spesso dannoso. Quindi resta oppressa l'agricoltura, e spesso succedono le scarsezze del genere, che obbligano a comprare il formento fuori dello Stato a prezzi gravissimi. È comune opinione pertanto che questo commercio, cumulativamente preso, dia pochissimo profitto alla nazione. Resta essa debitrice con tutte quasi le piazze, colle quali è in relazione, e da ciò deriva in gran parte quella rapida estrazion di monete che mette in discredito le cedole, e forma la povertà estrema della nazione. Si considera che il maggior vantaggio di Roma, sia colla piazza di Venezia per li varj generi che lo Stato Pontificio tramanda a quelli di Vostra Serenità.

Versano pertanto gli studj del Pontefice sul modo di apportar riparo alla povertà dell'erario, ed a quello

della nazione con un rimedio congiunto. È proposto pertanto di mutare alcune delle imposizioni antiche in una tassa sulle terre, la quale abbia a rendere molto più delle soppresse, ed almeno un milione e mezzo di scudi; di assegnare una parte del nuovo tributo a bilanciar l'erario, e l'altra a scemare con annuale estinzione la massa delle cedule; di sopprimer l'annona di Roma per concedere la libertà al commercio de' grani, ristorando in tal guisa li proprietarj delle terre dal peso della nuova tassa, e bilanciando colla estrazione di questo genere copioso, lo Stato Pontificio nel commercio colle altre piazze. Gli oppositori del nuovo piano, che sono molti e potenti, riusciranno probabilmente a disturbarlo, ma se andasse ad effetto, nuocerebbe forse molto alla estrazione di grani dagli Stati di Vostra Serenità.

Tutta la interna amministrazione è governata da alcune congregazioni, della principale delle quali, che è detta del buon Governo, è il prefetto il Cardinal Casali. Da queste congregazioni dipendono tutti li governatori, e con esse corrispondono li cardinali legati. Tutte le massime e tutte le decisioni dipendono poi dall'arbitrio, o almeno dalli assensi del Santo Padre.

Li affari della Finanza sono affidati alla cura del Cardinal Palotta Pro-tesoriere, ed alcuni appartengono al Cardinal Camerlengo. Li politici dovrebbero passare per il canale del Cardinal Segretario di Stato, uomo egregio per le sue personali qualità e sopra tutto per la nobiltà del suo animo. La massima però del Pontefice, che toglie piucchè sia possibile ogni ingerenza ai suoi ministri, e le afflizioni d'una lenta malattia che lo consuma, levano al Cardinale ogni influenza negli affari grandi, e gliela lasciano tenuissima anche nei piccoli. Il Cardinal Giovan Battista Rezzonico, segretario de' Memoriali, fu il solo

finchè visse, il di cui consiglio fosse qualche volta ricercato ed ascoltato dal Santo Padre.

Egli fu un egregio cardinale, e devo rendere alla di lui memoria l'onore, di far noto all'eccell. Senato, che ottimo cittadino, si sia sempre prestato con zelo e con utilità al servizio della patria.

Niente meno che le temporali dipendono affatto l'ecclesiastiche cose dalli soli arbitrj del Pontefice, mutata essendo intieramente la forma dell'antica amministrazione.

Astenendomi pertanto dalle questioni che su questo argomento occupano le penne dei dotti dentro e fuori dell'Italia, mi credo in dovere di esponere l'attual situazione dell'ecclesiastico Governo.

Nei secoli del clero religioso e povero si regolarono le cose ecclesiastiche per mezzo di Sinodi, ne' quali intervenivano tutti quei sacerdoti, che avevano parte nello spiritual governo dei popoli soggetti alla Chiesa di Roma. Per essersi sollevata l'autorità dei Pontefici, declinò a poco a poco questa disciplina, che conta la sua origine nei tempi degli apostoli. Si sostituì alli Sinodi l'uso delle congregazioni, le quali o decidevano prima con indipendenza, o almeno dettavano consigli autorevoli ai Pontefici. Quindi il credito de' Cardinali fu sommo nei secoli vicini al nostro, e Pontefici insigni scelsero per questo, tra tutte le nazioni cattoliche per esser ricoperti della porpora, dei soggetti celebri per dottrina e prudenza politica, quantunque fossero li meno inclinati alla vita ecclesiastica. Si distinsero fra questi alcuni maggiori di VV. EE. trasportati anche improvvisamente nel Sacro Collegio nei pontificati specialmente di Leon X, Clemente VII e Paolo III. Perduta poi per gradi l'autorità, restò alli Cardinali ridotti in congregazioni la sola facoltà di

pronunciar quel sentimento, che era loro prescritto dal Sovrano. Ma nel passato e nel pontificato presente si è perduto fino l'uso delle congregazioni, sussistendo appena quelle metodiche, che sono necessarie a mantenere le massime o le opinioni, ed a preservare l'ombra almeno di alcune autorità della Corte romana. Le più importanti fra queste sono quelle di Propaganda, dei Riti, e del Concilio.

L'altre cose, per quanto gravi esse sieno, dipendono tutte dall'arbitrio solo del regnante Pontefice, non traspirato per lo più, che al momento dell'esecuzione. Nessuna parte pertanto è restata al Sacro Collegio nella decisione delle questioni colla corte di Napoli per il vescovo di Potenza, quantunque esse si riferissero strettamente alli decreti li più preziosi della Santa Sede; nessuna nelli maneggi colla Imperatrice czarina sulla Chiesa greca della Russia bianca, e sulla approvazione dell'arcivescovato e dell'arcivescovo di Mohilow, sebbene si trattasse di assentire ad una chiesa scismatica, e di approvare un'arcivescovo forse indipendente, o almeno disobbediente alli brevi del morto Pontefice; nessuna sulla risoluzione del viaggio del Papa e sulle intelligenze coll'imperatore, quantunque dovessero costare il sagrificio di alcuni diritti pretesi inalienabili e preziosissimi della Sede apostolica. La indipendenza nel Pontefice giunse a grado che nel concistoro tenuto dopo il suo ritorno da Vienna, pochi ed oscurissimi cenni degnò solo di fare alli Cardinali delle cose trattate coll'imperatore, come si legge nella allocuzione già pubblicata colle stampe.

Quindi non recherà stupore a Vostra Serenità se la dignità cardinalizia abbia molto perduto del suo antico splendore, e sia cosa meno ambita l'esser compreso nelle promozioni. La sola di queste, che merita seria attenzio-

ne, è quella per le Corone, perchè seguitano li principi a congiungere ad essa la idea di prerogativa reale. Questa dignità che crebbe in riputazione sul declinare del secolo duodecimo fu tenuta in gran pregio da tutte le nazioni, e dalli maggiori di VV. EE. particolarmente, alli quali sembrò con ragione mancar molto delle prerogative regali, se nella promozione per le Corone non fosse compreso un Veneziano. Prese possesso di questa prerogativa per la prima volta nel 1378 quando Urbano VI promosse Lodovico Donà, e se ne mantenne sempre in progresso, ed è cosa indubitabile che per titolo di grado regale appartenga a VV. EE. il diritto di nominare, che gli altri Principi si appropriarono sotto il Pontificato di Paolo terzo. Anzi di questa distintissima prerogativa, ne fece uso la Repubblica nella promozione per le Corone fatta da Pio quarto, nominando per cardinale l'allora Patriarca d'Aquileja, Grimani. A questo passo devo ricordare ossequiosamente ciò che ho dovuto per necessità rassegnare nel mio umilissimo Dispaccio.

Sostiene Sua Santità, che non sarà compresa la Repubblica nella nomina per le Corone, quando non accordi di mantenere li suoi Cardinali, e prima d'ogn'altro, monsignor Carrara bergamasco, quando sia promosso, alli meriti del quale a gran ragione si conviene la porpora. Appartiene alla sola sapienza dell'eccellentissimo Senato il conoscere, se convenga progredire sulle traccie dei Maggiori nel sostenere, o piuttosto procurar di migliorare questa prerogativa necessaria a far eguale la Repubblica alle altre teste coronate. Per altro sono certo che il Santo Padre sia persuaso, che a monsignor Carrara, quando sia rivestito della dignità cardinalizia, possa convenire uno di que' vescovati, soliti ad esser disposti a favor di patrizj.

A questo proposito mi è noto che monsignor Aud.re gli abbia presentata una breve lista di Cardinali non patrizj, ai quali Vostra Serenità concesse di tenere alcuna di quelle sedi vescovili, prescindendo da que'molti che le occuparono nei tempi, ne'quali le disposizioni de'Pontefici erano rispettate con troppa docilità anche dagli altri Sovrani.

Qui cade in acconcio di riferire quanto poco si conservi ancora dalla corte di Roma, dell'usurpato diritto di nominare vescovi nelli Stati degli altri Sovrani. In Francia furono assicurate al re non solo le nomine de'vescovati, ma d'ogni beneficio ancora, dal Concordato fra Leon decimo e Francesco primo ; alla Germania dalla convenzione tra Nicolò quinto e Federico terzo, ed alla Spagna dalli assensi di Adriano sesto. Restavano i Pontefici in possesso delle nomine delli vescovadi d'Italia, sulle quali credo mio dovere il diffondermi con qualche dettaglio. Pretese il re di Sardegna spezialmente nel Pontificato di Clemente undecimo, la libera nomina de'suoi vescovadi, e dopo varj contrasti finalmente la ottenne. Non resta altro adesso di quelle mense vescovili a disposizione del Papa, che la sola di Tortona, per la quale per altro S. M. raccomanda al Papa la persona, che sempre viene preferita da Sua Maestà.

La Repubblica di Genova presenta tre soggetti per cadauno vescovato vacante, ma istruisce sempre il Cardinal nazionale, incaricato de'suoi affari, che adesso è il Cardinale Spinola, di far cadere la scelta sopra una piuttosto che l'altra delle tre persone nominate.

Anche li vescovi della Toscana o per nomina o per raccomandazione, dipendono intieramente dalli arbitrii di quel Sovrano.

Per la Lombardia austriaca è noto che l'imperatore ha riassunta la facoltà di nominare ai vescovati, qualifi-

candola un originario diritto della Sovranità. Egli ha cominciato anche ad esercitarlo, destinando al vacante arcivescovato di Milano monsignor Visconti.

Il Re di Napoli, qualunque volta muore un vescovo del Regno, dichiara juspatronato regio il vescovato vacante.

Finalmente il duca di Modena divide per mesi col Papa la facoltà di nominare alli tre vescovati di quel piccolo Stato, e vi sono anche delle voci, forse troppo fondate, che fanno temere che voglia in avvenire esercitarla egli solo. Da tutto ciò deve concludersi, che oltre Vostra Serenità, altri Principi del mondo cattolico non vi sono, li quali largamente concedano alla corte di Roma la facoltà delle nomine de'suoi numerosi vescovati. La esercitarono però li Maggiori Vostri, li quali ne furono privati in momenti opportuni da quel Pontefice, che nel secolo decimo sesto spogliò la Repubblica d'una porzione dei suoi dominj, e mise un freno troppo durevole alla sua crescente grandezza (1).

Il celebre storico Pietro Bembo ci conservò nelli suoi libri la memoria delli pensieri avuti dal Senato, per riprendere il diritto delle nomine, quando per la pace di Bologna ebbero luogo li studj tranquilli del Governo dello Stato. C'insegna però ancora, che furono fatalmente interrotti con altri molti, prima dalle minaccie, e poi dalla guerra di Solimano imperatore de'Turchi. Avendo per uno sfogo di zelo, parlato, forse più che non conviene a relazione, delle nomine de' vescovati, mi farò lecito ancora di ricordare quanto di questo argomento abbia la-

(1) Giulio II, nella guerra della lega di Cambrai. Durante la prigionia di Clemente VII, la Repubblica volle appropriarsi di nuovo la nomina de'vescovi; la conservò però soltanto di alcuni. Vedi questa storia, t. V, pag. 434.

sciato scritto diffusamente e con molta dottrina il Savio di Vostra Serenità, Foscarini che fu poi Serenissimo Principe d'illustre ricordanza (1).

Due sono presentemente li Cardinali nazionali, Rezzonico il camerlengo, e Corner. Il primo, che si distingue per una pietà che gli concilia la maggior venerazione del popolo, è anche imitato dal secondo nella riverenza e nell'ossequio a Vostra Serenità.

Li prelati veneziani si riducono a quattro, compreso monsignor Archetti attualmente legato a Pietroburgo, il quale è suddito ancora dell'imperatore. Monsignor Flangini è fra questi il più distinto per essere nostro concittadino, per il suo grado di Aud.re di Rota, per riputazione di talenti, per opinione di dottrina, e per la sua zelante riverenza a Vostra Serenità. Mons. Carrara di Bergamo, insigne per pietà e buona letteratura, ha la meritata opinione di buon ecclesiastico, e mi si è sempre palesato ottimo suddito ed ossequiosissimo dell'eccellentissimo Senato. Finalmente vi è il monsignor Borromeo padovano, del quale per essere lontano da Roma, altro non posso dire se non che la fama lo pubblica per una persona degnissima.

Dell'agente di Venezia, che serve con esattezza la nazione, Vostra Serenità ha già le triennali informazioni degli ambasciatori e dell'eccellentissimo sig. Savio del Consiglio sopraintendente alla revisione dei Brevi.

Della qualità e numero delli ricorsi, che fanno li sudditi di V. Serenità alla Corte di Roma rendono conto li semestri, che sono spediti metodicamente all'ufficio della revisione dei Brevi, a me pertanto non incombe l'immorare sopra questo punto, ma soltanto riflettere, che alcu-

(1) Vedi *Archivio storico italiano* t. V.

ni delli ricorsi stessi sono d'una condizione che altri Sovrani credono dipendenti dalla ordinaria autorità di cadaun vescovo nella propria diocesi.

Gli altri nazionali che abitano in Roma meritano appena di esser ricordati.

Delli varj consoli veneti sulli littorali pontificj non potrei render conto che delli due di Ancona e Civitavecchia. Essi sono molto onesti e diligenti, e devo dire in onor del vero che sono degni della clementissima approvazione di V.V. E.E. La esistenza poi degli altri mi è nota poco più, che per il registro, che delle loro patenti esiste nella Secretaria. Da ciò principalmente procede, che non possa aver luogo in questa umilissima relazione l'articolo de' commercj fra gli Stati di V. Serenità e quelli del Papa.

È però assai comune la opinione fra mercanti pontificj, che si accrescerebbero di molto le relazioni mercantili, se si rompessero alcuni di quelli ostacoli, che con danno reciproco attualmente le impediscono e spezialmente in Ancona e Lagoscuro.

Nel metter termine a questa relazione, che non può aver altro pregio che quello dell'obbedienza, supplico V. Serenità ad accoglierla colla sua consueta clemenza, ed a considerarla come il principio d'una serie di relazioni che avranno ad essere arricchite di politiche cognizioni utilissime agli studj ed alli consigli di Vostra Serenità e di V.V. Eccellenze. Grazie ».

Soli in mezzo al grande movimento di vita che ferveva in tutti gli stati d'Italia, poca o nessuna alterazione nei loro antichi sistemi facevano Piemonte e Venezia. Conservavasi in ambedue la tradizionale stabilità degli ordini, nell'uno monarchico, nell'altra aristocratico, ed in ambedue erano i popoli poco curanti di novità e poco ac-

cessibili alle nuove opinioni, per l' inveterato attaccamento ai loro principi. Ma quanto Venezia rifuggiva dalla guerra, altrettanto vi si sentiva inclinato il Piemonte, ove il re Vittorio Amadeo III rovinava l'erario per tenere in piedi sproporzionato esercito, mentre per tutto diverse cause trovavasi esausto in Venezia cioè per le molte spese sostenute negli ultimi anni, e per eccesso di mansuetudine, unitamente a qualche disordine nell'amministrazione. E differiva pure Venezia dalla consorella repubblica di Genova, perchè mentre in essa tutto spirava pace e tranquillità, in Genova gli animi si mantenevano inquieti, gelosi de'nobili; mentre là era godimento delle acquistate dovizie, quà continua doveva essere l'opera per conservarle; delicatezza di costumi in Venezia, alquanto di ruvidezza in Genova. Ed affinchè possiamo formarci una idea, per quanto possibile esatta, della condizione in cui si trovava il governo della repubblica veneziana allo scoppiare della Rivoluzione francese del 1789, e conoscere per qual gradazione vi fosse arrivata, sarà opportuno raccogliere quanto sparsamente ne fu detto in varie parti di questa storia, secondo che ne porgevano l'occasione o le nuove istituzioni introdotte, o i mutamenti che nelle antiche succedevano; rappresentarne le basi costitutive e le varie diramazioni; additarne i difetti e gli abusi negli ultimi tempi, ma insieme ancora qual parte vi fosse rimasta di vitalità, e quali provvedimenti fossero intrapresi d'interno miglioramento, cose tutte di che ci occuperemo nel seguente capitolo.



CAPITOLO DECIMO.

Origine e stabilimento del governo veneto. — Il *Doge.* — I *sei Consiglieri* (Consiglio minore o intimo). — Il *Collegio* (il ministero) — *Maggior Consiglio* (Parlamento). — Magistrature principali: *a) Pregadi* o *Senato* (politica esterna, navigazione e commercio). — *b) Quarantie* (giustizia). — *c) Avogadori di Comun* (Procuratori di Stato). — *d) Consiglio de'Dieci* e *Inquisitori di Stato* (Alta Polizia). — Diramazioni di codeste magistrature: I. *Religione.* — II. *Polizia.* — III. *Tribunali civili.* — IV. *Finanza.* — V. *Forza armata.* — VI. *Commercio, arti, industria, Banco-giro.* — VII. *Agricoltura.* — VIII. *Annona.* — IX. *Beneficenza.* — X. *Educazione e Studii.* — XI. *Impiegati subalterni.* — XII. *Diplomazia* — XIII. *Onorificenze.* — XIV. *Governo delle Provincie.* — XV. *Elenco* di tutti gli ufficii.

Allorchè ricoverarono nelle isole copiosamente gli abitatori dalla Terraferma, era naturale che si costituissero in tanti gruppi, a modo di piccole colonie intorno all'uno ed all'altro nobile o ricco Romano, verso al quale già in patria professavano riverenza o clientela, e che nella nuova dimora seco adduceva, secondo il romano costume, gran numero di schiavi e liberti. Divennero come suoi clienti e protetti, e prestaron opera a rassodare il terreno, a riparare i lidi, a costruire edifizii, giacchè tra essi trovavansi naturalmente uomini di tutti i mestieri, nè gl'intelligenti mancavano, nè parecchi cultori delle lettere e delle scienze, giusta il grado in cui erano agli ultimi tempi del romano impero. Devoti que'nobili a particolari santi, secondo le varie città donde venivano, o per un proprio culto speciale, era loro primo pensiero di edificare a quelli una chiesa; quindi l'origine delle chiese veneziane dalle varie famiglie patrizie, il patronato esercitato poi sempre da queste sulla chiesa della propria con-

trada, il trovarsi indicato da una nuova chiesa ogni nuovo ampliamento di terreno nelle isole. Ai nuovi abitatori si unirono gli antichi già pratici del remo e dei tragitti da Padova, da Aquileja e da altri luoghi del litorale, e così potè aver origine fin da principio un piccolo commercio su pei fiumi e colle vicine coste, si poterono a modo di Ravenna scavare cisterne, costruire saline, mentre pur fanno testimonianza di non poca conoscenza della scienza idraulica i lavori di prosciugamento e i mulini in quei primi tempi stabiliti nelle lagune.

Siccome poi non v'ha società senza governo, i capi delle varie colonie unendosi tra loro, tenevano la direzione di queste col titolo di Consoli o Tribuni, a foggia delle romane città che avevano lasciato, e giudicavano valendosi per certo delle leggi romane o seco recate materialmente nel codice Teodosiano, o in un *Breviarium* o compendio allora d'uso, o tradizionalmente, convocando talvolta altresì nelle cose più gravi altri principali cittadini. Tale, secondo ragione ed una critica interpretazione de' più antichi documenti, è a stimarsi la genesi del primo governo tribunizio veneziano, che trova analogo riscontro nella storia del primo stabilimento delle colonie de'profughi inglesi nell'America settentrionale. Ma col crescere della popolazione, dei commerci, del bisogno di difesa, si fece manifesto quanto fosse necessaria una maggiore unità nel comando, maggior vigore nelle operazioni, onde i capi delle colonie si determinarono all'elezione di un capo supremo col titolo di duca (*doge*), a somiglianza dei duchi longobardi e di quei duchi greci, che ancor reggevano le città rimaste all'impero di Costantinopoli. A codesta elezione, che tutto accenna spontanea, senza straniera insinuazione o influenza, concorse verisimilmente tutto il popolo, ed il governo venne per essa

a cambiarsi da aristo-democratico che era, in una specie di monarchia, nella quale però i Tribuni non rinunziando totalmente alla loro autorità, continuarono a reggere le isole, come governatori subalterni, dal loro mezzo togliendosi i consiglieri del doge, probabilmente due, della cui esistenza abbiamo nei documenti qualche indizio. Difficile però era da un canto che tutti alla nuova condizione si acquetassero, dall'altro che il doge non tendesse ad uscire dai limiti che fin da principio furono imposti alla sua autorità, onde vennero fazioni e tumulti, a cessare i quali fu per qualche tempo necessario ridurre il governo nelle mani dei *Maestri dei militi* ossia dei capitani delle truppe, fin da principio ordinate a modo bisantino in *scholae* o corporazioni, a difesa delle isole, e costituirsi quindi in un governo militare (737).

Ma dopo cinque anni per una reazione del potere civile, si rimise questo alla testa e fu di nuovo nominato un doge. Non tornava per altro ancora la quiete in un governo per sua natura incomposto, tra gente di tanto varia origine e d'indole violenta, e rinnovando spesso i dogi i loro tentativi di raggiungere, a modo degli altri principi confinanti, un'autorità assoluta. Laonde parecchi venivano costretti a rinunziare o vi lasciavano la vita, ad ischivare il quale pericolo e ad avere valido appoggio nel suo divisamento, avvenne che uno di essi, Obelerio, non abborrisse perfino dal ricorrere ad un principe forestiero, recandosi in persona a far omaggio al grande imperatore Carlomagno. Particolari viste e interessi di commercio e di politica dividevano già la nazione nelle due parti, greca e franca; teneva generalmente per quella il popolo più ligio alle antiche tradizioni e alla abitudine de' frequenti rapporti con Costantinopoli; propendeva all'altra la nobiltà ed il patriarca, suddito originario di Carlo, in-

fatuati delle sue glorie, e persuasi del vantaggio che sarebbe a derivare ai Veneziani dall'amicizia di lui che si vasta èstensione di dominii possedeva. La resistenza però del popolo a riconoscere la supremazia franca diè motivo alla guerra con Pipino figlio di Carlomagno e da questo già istituito re d'Italia, e al primo grande pericolo corso dalle isole veneziane. E quando ne uscirono salve, divenne Rialto, siccome la più sicura, perchè posta ben addentro nella laguna, la capitale, e da quel momento ampliata, abbellita, potè da essa trarre origine la città, che si appellò appunto di Rialto o di Venezia.

Ma con questo avvenimento andò connessa importante rivoluzione nei rapporti della politica esterna. I Veneziani s'erano omai persuasi nella guerra di Pipino, della vanità dei soccorsi greci; aveano veduto, dopo la pace, riconosciuta la loro Repubblica, in virtù dei trattati di commercio ch'essi poi conchiusero coi re d'Italia; il loro traffico già estesosi anche nel Mediterraneo, alle coste d'Africa e nell'Egitto rendeva loro meno necessaria quella condizione, se non di dipendenza, almeno di riverenza serbata fino allora verso il greco impero, e vollero con un atto solenne rendere manifesta la piena ed assoluta loro autonomia. Questo atto solenne fu la traslazione del corpo di s. Marco da Alessandria, fu la sostituzione di questo santo nazionale nel protettorato della Repubblica al santo greco Teodoro, sciogliendo quindi anche quel sottil vincolo religioso e ponendo sotto l'egida della religione la propria indipendenza. Costituito così lo stato veneziano da Grado a Capodargine, come allor dicevasi, venne nel corso di circa due secoli, in mezzo a pericoli interni ed esterni, a così bene consolidarsi e acquistar tanta potenza e ricchezza, da poter cominciare ad estendere il proprio dominio anche al di fuori, e porgere

aiuto a quello stesso impero greco, da cui nei primi tempi era stato protetto. Fu questa opera principalmente dell'illustre doge Pietro Orseolo II (991-1009). Restrinse per una legge, a cui i principali sottoscrissero, l'uso delle armi nel ducale palazzo, occupò il popolo in pubblici edifizii, strinse trattati di commercio coi monarchi d'Oriente e d'Occidente e perfino coi principi saraceni, e quando la Dalmazia, oppressa dai Narentani, a lui si volse per soccorso, potè liberarla, inseguire, estirpare fino nel loro nido i pirati, e aggiungere al dominio della Repubblica quella valorosa e importante provincia, cui gratitudine e bisogno spinsero a dichiarare la propria dedizione all'Orseolo.

Le Crociate, che per l'accomunamento de'popoli in quelle grandi imprese (le prime in cui fosse combattuto per una generosa idea, la liberazione cioè dei confratelli di Palestina) e per l'avvicinamento che ne derivò delle classi, furono da per tutto altrove il germe delle libertà comunali, produssero in Venezia tutto diverse conseguenze; valsero a raffermare e vieppiù ampliare il potere dell'aristocrazia. Imperciocchè per esse parecchie famiglie straricchirono, e dopo la conquista di Costantinopoli ottennero in principato terre ed isole, onde la disuguaglianza venne a farsi sempre più notabile, e l'orgoglio e le aspirazioni de'nobili vie maggiormente si accrebbero. Diressero quindi i loro sforzi a restringere da un canto il potere dei dogi, dall'altro quello del popolo. Laonde dopo il secolo XIII vediamo il capo dello Stato, solo in via d'eccezione, alla testa dell'armata, la sua *Promissione ducale* o carta costituzionale, riformata all'elezione d'ogni nuovo doge da cinque Correttori, farsi sempre più restrittiva; i suoi Consiglieri portati al numero di sei, un numeroso e stabile Consiglio istituirsi col

nome di *Pregadi* o Senato, per tutto ciò che concerneva il commercio, la navigazione e la politica esterna. E quanto al popolo, fu resa di mano in mano più rara la sua convocazione; colla nomina di appositi elettori, tolti dal seno del Maggior Consiglio, fu spogliato della parte che aveva a principio nell'elezione del doge; si trovò infine escluso anche dal Maggior Consiglio per la famosa *Serrata* del 1297 al tempo del doge Pietro Gradenigo. Ed ecco nuovo cambiamento nel governo, che da monarchico-aristo-democratico venne a tramutarsi in aristocratico puro (1), specialmente da quando nel 1423 fu abolita perfino ogni apparenza di rappresentanza popolare colla soppressione della *Concione* o assemblea.

Da allora in poi sola l'aristocrazia prevalse nel governo, e il doge non restò che il capo visibile della Repubblica in possesso di parecchie onorificenze ed esterne prerogative, ma tenuto soggetto a molte e moleste leggi che si estendevano fino a sottomettere a sindacato le sue azioni dopo la morte, colla introduzione dei tre *Inquisitori al doge defunto*, avvenuta nel 1501.

Pronunziata dai Quarant'uno la sua elezione, veniva tosto nominata una deputazione di *sei Savii grandi* o ministri di Stato, a recargliene, se non si trovava egli stesso tra gli elettori, l'annunzio nello stesso giorno alla sua abitazione, e condurlo al palazzo. Da questo recandosi il nuovo principe con pomposo corteggio alla chiesa di s. Marco, saliva alla tribuna di marmo alla destra del coro, e si mostrava al popolo cui teneva breve discorso. Veniva quindi cantata la messa solenne, dopo la quale giurava fedeltà alla Repubblica, esatta osservanza della sua

(1) Quattro aggregazioni si decretarono al M. C. 1379 per la guerra di Chioggia; 1646 per Candia; 1785 per Morea, in fine 1774.

Promissione e delle leggi della patria. Allora il Primicerio gli presentava lo stendardo, e vestito del manto ducale, faceva nel così detto *Pozzetto*, portato a braccia dagli arsenalotti, il giro della piazza spargendo danaro al popolo. Ricondotto al palazzo, il consigliere più giovane imponevagli sulla sommità della scala dei Giganti, il berretto ducale colle parole *accipe coronam ducalem ducatus venetiarum*. Visitava poi la sala del *Piovego* e quella del Maggior Consiglio, mentre al suo passaggio erano tutto lungo le gallerie disposte in bell'ordine le arti; e, dato un banchetto agli elettori, faceva altresì dispensare per tre giorni pane e vino ai barcajuoli dei traghetti ed al popolo.

La presenza del doge era necessaria nel Maggior Consiglio perchè questo fosse legale; potevalo, d'accordo col suo Consiglio minore detto la *Signoria*, convocare in ogni tempo od occasione; avea in quello e negli altri consessi la presidenza e il diritto di proposta con voto; il suo nome era impresso sulle monete, ma non portavano queste la sua effigie; figurava pure alla testa delle patenti e credenziali, sottoscritte però soltanto da un segretario e suggellate del sigillo della *Serenissima Signoria*; gli editti cominciavano semplicemente colle parole il *Serenissimo Principe fa sapere*. Rispondeva il doge verbalmente agli ambasciatori, ai nunzii od altri inviati nelle cose di complimento, mentre negli oggetti politici toccava rispondere al Senato o al Collegio, e per lo più per iscritto, o per mezzo d'un notajo ducale che si mandava all'abitazione del ministro od inviato; talora anche deputavasi un *Conferente* incaricato di trattare coll'agente estero su qualche grave questione, coll'obbligo di esattamente riferire. Erano al doge diretti i varii dispacci degli ambasciatori alle Corti estere e dei rettori o governatori delle Provincie, ma non poteva aprirli, se non in presenza della Si-

gnoria; ogni carteggio con principi o ministri esteri eragli severamente interdetto, come eragli del pari vietato fino dai primi tempi, di far trattati particolari di commercio od altro con principi e Stati, d'intercedere alcun vantaggio od onorificenze in favore di chicchessia, di prendere parte alcuna negli oggetti di commercio e di dazii; i suoi figli, fratelli e congiunti erano d'ordinario esclusi dalla votazione e dal diritto di nomina e proposta, non potevano vestire nessun officio nè interno nè esterno, nè tenere beneficii ecclesiastici nè d'altri principi, e se li avessero avuti prima dell'elezione, era loro proibito l'uscire quind'innanzi dallo Stato. Se il doge stesso ne possedeva prima del suo innalzamento, doveva rinunziarvi od alienarli. Era obbligato ad ascoltare la lettura della sua Promissione ducale ogni anno, vigilavasi attentamente ad ogni suo tentativo di oltrepassare il potere accordatogli dalle leggi; per delitti e colpe di Stato, andava soggetto, al paro d'ogni altro cittadino, al Consiglio dei Dieci. Avea un proprio ministro chiamato *Gastaldo ducale* che vegliava alla esecuzione delle sentenze anche criminali; il *Cavaliere del doge*, era semplicemente il suo maestro di cerimonie; eleggeva il *Primicerio ducale* o capo dei canonici e preside della chiesa di s. Marco, la quale per antico istituto si trovava sotto la speciale potestà del doge; avea l'incarico di vegliare con frequenti visite al buon ordine degli ufficii e dell'arsenale, dava udienza ai ricorrenti, avea il patronato di alcune chiese e di certi conventi ed istituti. La sua comparsa pubblica era molto pomposa. Precedevanlo gli scudieri, i suonatori di pifferi e di trombe, ed i portastendardi, altri scudieri portanti la sedia curule, lo scettro, la spada, il cuscino. Indossava in quella occasione una vesta chiamata *dalmatica* con maniche larghe, d'oro o d'argento, sopra la quale era affibbia-

to un manto di broccato d'oro o di altra ricca stoffa, secondo la funzione a cui interveniva e da quello scendeva un bavero d'ermellino, mentre coprivagli la testa una specie di cuffia di lino bianco finissimo, ch'ei non si levava neppure in chiesa. Sopra di essa portava la berretta o corno ducale, ora di drappo d'oro contornato di preziosissime gemme, ora di seta purpurea con un solo cerchiellino d'oro. Di porpora erano le calzette e gli stivaletti o borzacchini, per privilegio accordatogli dagl'imperatori di Bisanzio, quando questi si erano trovati in bisogno dell'assistenza veneziana. In privato poi portava una vesta rossa a maniche strette con strascico e corno semplice rosso. Eragli dato ordinariamente il titolo di *Serenissimo.* Non usciva di palazzo eccetto che nelle solenni funzioni, se non in gondola, ed in quella specie di maschera detta *bauta*, nè poteva assentarsi dalla città senza licenza del Maggior Consiglio. All'annunzio della sua morte i tribunali, i magistrati e tutti gli altri uffici tacevano, i Consiglieri ed i Capi della Quarantia assumevano interinalmente il governo, il suo stemma levavasi dalla sala dello scudo, spezzavasi il suo sigillo ed il conio delle sue monete, arsenalotti con grandi alabarde e stocchi facevano le guardie del palazzo. Splendidi funerali accompagnavano la ducal salma al sepolcro.

1. Formavano dunque il *Consiglio intimo* del doge i sei consiglieri, scelti uno per sestiere, di cui erano a così dire la rappresentanza, e senza i quali egli nulla poteva fare nè proporre che a politica appartenesse. Avevano essi a preparare le cose da portarsi al Maggior Consiglio, che potevano convocare straordinariamente, aveano l'obbligo di leggere ogni anno al doge nella prima settimana d'ottobre la *Promissione ducale*, ricevevano le suppliche, insieme coi tre capi della Quarantia tenevano la reggenza

nella vacanza ducale, intervenivano con voto nel Consiglio dei Dieci, dal loro seno veniva scelto annualmente uno dei tre Inquisitori, e che dal colore della sua veste, appellavasi il *rosso*, colore proprio in generale della toga dei Consiglieri. Venivano eletti a tre alla volta, per quattro *mani* di elezioni o collegi elettorali e per iscrutinio cioè per ischeda segreta; sedevano in carica un anno, quattro mesi del quale però consumavano nella Quarantia criminale. Imperciocchè eletti nel 1437 tre altri consiglieri detti *inferiori*, o da *basso*, dal luogo della loro residenza, per sostituire nella Quarantia criminale i tre Capi, quando questi erano chiamati ad assistere ad altri magistrati, di mano in mano che i tre consiglieri da *basso* passando a sedere col doge divenivano *superiori*, *o de sora*, gli altri entravano in loro luogo e divenivano con ciò *inferiori*, finchè fosse spirato il loro anno. Per tal modo i due magistrati, cioè quello della Quarantia e quello dei Consiglieri, che congiunti formavano col doge la così detta *Serenissima Signoria*, si trovavano essere in istrettissima relazione tra loro per la reciproca partecipazione de' loro componenti.

2. Il *Ministero* era costituito dal *Collegio*, composto di sedici individui cioè *sei Savii del Consiglio* ossia del Pregadi o Senato, denominati *Savii grandi*, cui spettavano le proposizioni al Senato, cinque *Savii agli ordini*, incaricati a principio delle cose della marina, ma ultimamente di niuna importanza, e composti di giovani che venivano per tal modo iniziati negli affari, *cinque Savii di Terraferma* i quali avevano a proporre nelle cose riguardanti a questa. Tre di essi avevano individualmente speciali incarichi, cioè l'uno era detto *Savio Cassier* ed aveva le cose della finanza, un altro *Savio alla Scrittura* pel buon ordinamento della milizia, per l'assetto delle fortificazio-

ni, dell'artiglieria ecc. insomma un ministro della guerra; un terzo col nome *di Savio alle ordinanze* presedeva al reclutamento delle *Cernide* o milizie della Terraferma. Tutti tre facevano nelle loro materie le relative proposizioni che venivano sottoposte al Collegio prima di passare al Senato, nè era loro interdetto di proporre anche negli altri argomenti di spettanza generale di esso Collegio. Eletti tutti codesti Savii dal Senato, restavano sei mesi in carica, ma potevano venir rieletti dopo spirato il tempo de' loro successori, e siccome la scelta venne a cadere ultimamente in quelle famiglie e quegl'individui che aveano altra volta sostenuto sì difficile posto, dal quale prendeva l'iniziativa tutta la politica esterna, si andava sempre più formando una stretta oligarchia, che fu di grande pregiudizio al governo negli ultimi tempi. Il Collegio stesso anzichè di sedici individui potevasi dire composto di soli undici, dacchè i cinque Savii agli *Ordini* erano divenuti insignificanti e per tal modo potè questo ristretto corpo per la destrezza, per l'influenza e per altri ancor men lodabili mezzi dirigere a suo piacimento i voti del Senato, e permettersi abusi di amministrazione e di direzione politica all'esterno. Uno di essi detto di *settimana*, scelto alternativamente dal loro corpo teneva la direzione degli affari di quella, portava le proposte alla Consulta dei colleghi, e rispondeva ordinariamente in nome di tutti, la quale consulta dicevasi *nera*, se per la gravità dell'affare chiamavansi anche i Savii usciti, che vestivano la toga nera comune dei patrizii, in luogo della violacea dei Savii in attualità. Questo Consiglio leggeva al Senato i dispacci degli ambasciatori e dei pubblici rappresentanti, ed anche in ciò eransi introdotti abusi o di leggerli in momenti tumultuosi e prima che tutt' i senatori si fossero adunati, oppure ommettendone

alcune parti, o sottraendone anche interamente la cognizione, non ostante al provvedimento fatto in questo proposito dal Senato nel 1781. Esaminava anche le relazioni dei varii rappresentanti alle Corti e nei reggimenti delle Provincie prima che fossero lette in Senato, dava le commissioni agl'inviati della Repubblica, ai generali, ai Rettori; da lui dipendevano gli affari ecclesiastici; l'importante magistrato dei cinque Savii alla mercanzia e il gelosissimo della Sanità erano con esso in diretta comunicazione. Raccolto anche col doge, coi suoi sei Consiglieri e coi tre capi della Quarantia costituiva il *Pien Collegio*, che riceveva formalmente gli ambasciatori esteri ed i varii nunzii ed inviati, e deliberava nelle materie più gravi comprendendo in sè la maestà della Repubblica ed intervenendo come tale in tutt'i Consigli.

3. Che se la *Signoria* era la rappresentanza della dignità della Repubblica, il *Maggior Consiglio* era la rappresentanza collettiva della sua sovranità, di cui il Doge era soltanto il capo titolare e visibile. Il *Maggior Consiglio* racchiudevane infatti in sè tutti gli elementi, siccome quello dal quale tutti gli altri magistrati e il doge stesso ricevevano la loro primitiva origine, e dal quale avevano dipendenza. Vero sovrano della Repubblica, costituito a principio dei tre ceti cioè dei nobili, del clero e del popolo, poi per la così detta *Serrata* del 1297 ridottosi il governo a pura aristocrazia, non si formò più se non dei nobili i quali dall'età di venticinque anni in su vi aveano tutti l'accesso, con inoltre anco trenta più giovani estratti a sorte ogni anno nel giorno di s. Barbara (4 dicembre). Formava esso la base fondamentale del governo, fornito della potestà legislativa ed elettiva, preseduto dal doge e dalla Signoria; emanava quindi nuove leggi e riformava le esistenti, decideva nelle controversie tra gli

altri magistrati, confermava in appellazione, o annullava i loro decreti, quando venivano *intromessi* o sospesi dagli *Avogadori*, conferiva la nobiltà, nominava al maggior numero delle cariche con due, tre o quattro *mani* di elezioni cioè di collegi elettorali, scelti dal suo seno, secondo il grado d'importanza di quelle. La campana di s. Marco annunziavane la convocazione, per solito di domenica (in origine per non distrarre i mercatanti, che vi aveano parte, dalle loro faccende, poi per non interrompere il corso degli affari nelle altre magistrature). Onde evitare ogni pericolo d'abuso, il campanaro stesso dovea essere per legge del 1569 cittadino originario veneziano, avere almeno venticinque anni d'età, esercitare personalmente il suo uffizio, dimorare nella torre stessa di s. Marco, essere eletto dal *Pien Collegio* col consorzio dei capi dei Dieci, e rimanere affidato alla vigilanza del doge. A dignità e sicurezza del Consiglio, tre Procuratori di s. Marco erano deputati, durante la sua convocazione, con alcune guardie nella Loggetta dirimpetto al palazzo, mentre la custodia di questo era esercitata dai fedeli arsenalotti. Vestivano in generale i nobili veneziani di stoffa nera con ampie maniche; principalissime tra le magistrature veneziane erano: a*)* *Pregadi* o *Senato*, b) *Quarantie*, c) *Avogadori di Comun*, d*)* *Consiglio de' Dieci e Inquisitori di Stato*.

a) Il *Pregadi* o *Senato* (politica esterna, navigazione, commercio) divenuto nel secolo XII stabile magistratura composta di sessanta individui regolarmente eletti dal Maggior Consiglio (1229) pel corso d'un anno, ebbe di mano in mano a deliberare in tutte le materie politiche, amministrative ed economiche; a lui apparteneva il dichiarar la guerra, conchiudere pace ed alleanze, trattati di commercio ed altri; l'armata, l'arsenale, le imposte,

il commercio, le miniere, i boschi, il diritto supremo sulle acque e sui beni incolti, la zecca, il tesoro, l'amministrazione delle provincie, alcune cariche da mare, la nomina degli ambasciatori e degl'inviati. I senatori doveano contare almeno trentacinque anni d'età e aver rivestito carica principale nella Repubblica, eleggibili ogni anno dal Maggior Consiglio che ad uno ad uno li confermava o nuovo individuo sostituiva, vestivano toga come gli altri patrizii, ma a maniche larghe, il loro numero originario di sessanta fu per l'aumento delle materie devolute al Senato progressivamente accresciuto di altrettanti di aggiunta (*zonta*); nel 1450 oltre all'intervento del doge e della Signoria vi ebbero regolare accesso i quaranta al Criminale, il Consiglio dei Dieci e molte altre magistrature parte con voto, parte senza, per quelle parti della pubblica amministrazione che col Senato aver potessero rapporto. Così il numero de' suoi componenti si elevò fino a circa trecento individui. Teneva sue sedute il giovedì ed il sabato, aprivasi d'ordinario la sessione colla concessione di grazie, o pensioni vitalizie alle figlie di patrizii poveri o dei segretarii; bella e santa istituzione di inaugurare le gravi deliberazioni di Stato con opere di beneficenza, ma anche in ciò si erano pur troppo negli ultimi tempi introdotti gli abusi, prevalendo la protezione, il maneggio, i raggiri a far volgere quei beneficii ai proprii raccomandati e non sempre i più degni. Il senatore che avea qualche cosa a proporre, domandava ciò che dicevasi una *deputazione di causa* ed esposta la sua proposizione, se i Savii del Consiglio vi si mostravano avversi, chiedeva il *bossolo rosso* dei voti *non sinceri*, perchè la cosa fosse presa in considerazione; la maggioranza degli affermativi nel bossolo bianco decideva sempre in favore della mozione, quella dei negativi nel verde la face-

va cadere, e somigliante metodo era seguito in tutt'i Consigli della Repubblica nelle differenti votazioni.

b) *Quarantie* (giustizia). Il bisogno che ha ogni società fino dal suo primo formarsi di provvedere alla giustizia, di frenare gli eccessi, di contenere ciascun individuo nei limiti prescritti dall' equità naturale e dalle leggi, introdusse fino da' più remoti tempi tra i Veneziani giudici e capitolari. Quindi vediamo antichissime carte sottoscritte da quelli, e formarsi a poco a poco i magistrati detti del *Proprio* per le cose civili, del *Maleficio* per le criminali, del *Forestiero* allorchè per l'ampliamento del commercio nel secolo XII divenne assai numeroso il concorso dei mercanti forestieri nelle isole. Le quali magistrature ed altre che alla giustizia si riferivano, furono poi ordinate in modo che ad un Tribunale supremo detto della *Quarantia*, perchè composto di quaranta individui, mettessero capo, alla quale spettavano le appellazioni, i giudizii criminali, e non piccola parte ancora nella politica, prima che fosse creato ed ordinato il Senato. Rispettabilissimo corpo dunque era, e riguardato come il più augusto consesso della Repubblica, e quando anche ne furono nel progresso del tempo, staccate alcune materie, non perciò vennero a scemare verso di esso la pubblica estimazione ed il rispetto. La grande quantità invero delle faccende, quando i rapporti della Repubblica si furono ampliati, diede origine alla formazione d'un'altra Quarantia, rimanendo alla prima il nome di *Quarantia Criminale*, prendendo la seconda quello di *Quarantia civile*, e poi una terza fu denominata *Quarantia civil nuova*, alla quale venivano tutte le cause della Terraferma. Nè ciò bastando furono istituiti per le liti civili ancor due collegii, che portati negli ultimi tempi, l'uno a venticinque individui, l'altro a quindici, vennero a comporre una quarta Quaran-

tia per le cause civili di tenue importanza. I varii individui, eletti tutti dal Maggior Consiglio, entravano otto mesi nei Collegii, poi per altri otto mesi nella *Quarantia civil nuova*, poscia alla *Civil vecchia*, infine alla *Criminale*, compiendo nello spazio di trentadue mesi tutto il turno, per poi ricominciarlo, divenendo così la loro magistratura permanente di fatto, mentre erano per legge, soggetti sempre a nuova ballottazione per parte del Maggior Consiglio. Aveano tenue stipendio, ma era ufficio assai onorevole, e dava diritto ad aspirare a'più eminenti posti dello Stato. Le Quarantie si sceglievano ciascuna tre capi e due vice-capi che si scambiavano ogni due mesi, e siccome i tre Capi della Quarantia criminale assistevano per lo più alla *Signoria*, venivano sostituiti, come dicemmo, dai tre Consiglieri *da basso*. Giudicava la Quarantia Criminale in tutt'i delitti commessi in Venezia e nel Dogado, e come Tribunale d'appello per quelli appartenenti a magistrature inferiori, purchè non fossero di spettanza del Consiglio dei Dieci. Le inchieste giudiziarie e criminali, ed altre procedure eseguivansi dai notari dell'Avogaria, sotto l'ispezione di quell'*Avogadore*, o come ora diremmo Procuratore di Stato, che vi era destinato, e che nei casi gravi e quando credeva necessario, poteva anche assicurarsi dell'imputato con un atto che dicevasi *caute ducatur*. Ridotto il processo a certo grado d'istruzione, l'Avogadore lo presentava alla Quarantia, che presolo in esame se non ne risultavano indizii legali di reità, passava la cosa *ad acta*, mentre nel caso contrario, si decretava, previa la votazione, il *procedere* ossia ammettevasi l'accusa; facevasi allora proclamare l'accusato cioè invitavasi a comparire, assegnandogli un termine, se era assente; se non compariva, la sbirraglia cercava d'impadronirsene e quando ciò non riusciva, era posto al bando

da tutti gli Stati della Repubblica e nei casi gravi anche con taglia sopra la sua testa, e la facoltà a chi lo prendesse, di domandare la liberazione di uno o due banditi. Se invece era entrato agli arresti, gli venivano intimate le difese, e stabilivasi al suo avvocato difensore un giorno pel pubblico dibattimento, lo che dicevasi *dare il Pender.* Se non avea avvocato, ne riceveva uno *ex officio*, a ciò essendo stati eletti fino dal secolo XV gli *avvocati dei prigioni*, con inoltre un sostituto tratto a sorte tra gli avvocati del foro, pel caso d'impedimento. Si procedeva quindi alla pubblica discussione della causa, lo che chiamavasi *Placito.* Condotto l'imputato in catene innanzi al tribunale, fatta la lettura del processo, quell'Avogadore che avealo formato, arringava ad offesa od accusa, instando che giusta la legge e il titolo del delitto, il reo venisse condannato. Rispondevagli l'avvocato difensore e presentava tutte le prove, i documenti e i ragionamenti che servir potcano a sua discolpa o a minorazione di pena, succedendo comunemente la replica per una parte e per l'altra. Finalmente sulla proposizione dei Capi si passava alla sentenza a pluralità di voti, o di assoluzione, o di condanna. Tornato il reo alla carcere, era condotto al ponte detto perciò dei *Sospiri*, e là dall'Avogadore, che avea istrutto il processo, venivagli intimata la sentenza. Se questa era di morte, dovevasi eseguire dopo tre giorni, nel qual tempo trasportato dalle carceri in un oratorio detto *chiesiuola*, vi riceveva tutt'i soccorsi spirituali, e conseguiva comodi e cibi a suo piacere a pubbliche spese fino al momento dell'esecuzione, che si effettuava per laccio o per mannaja sulla Piazzetta fra le due colonne, preferendosi la decapitazione per gl'insigniti di qualche grado di nobiltà, pei cittadini veneti, pei laureati, gli ecclesiastici e le donne, seppellendosi poi tutti in cimitero

particolare. Nei casi atroci e clamorosi era qualche volta fatto il cadavere in quattro pezzi, appendendone uno a ciascuna delle uscite da Venezia, affinchè fosse più pubblica e a comune esempio e terrore la condanna. Le altre pene poi erano le prigioni a vita o temporaria, e la confisca de'beni.

Conservava però sempre la Quarantia criminale in gran parte l'onoranza di cui godeva anticamente di costituire parte principale del Governo, e perciò interveniva nei più ragguardevoli Consigli, avea sede e voto in Senato, e i suoi tre Capi, che aveano facoltà altresì di proporre e voto in Collegio, uniti ai sei Consiglieri e al doge, formavano come dicemmo la *Signoria*. Senza il loro intervento non aveano forza di legge le deliberazioni dello stesso Maggior Consiglio, erano autorizzati a chiamare e redarguire gli Avogadori quando mancassero a'loro doveri; da loro dipendevano molte cariche ministeriali, l'esame e la proposta al Consiglio di quelli che aspiravano alla veneta cittadinanza, in somma strettissima era la relazione tra il Collegio, il Senato e la Quarantia Criminale i cui individui avendo parte anche nelle materie tutte dello Stato ne derivava in essi somma esperienza e capacità.

La *Quarantia civil vecchia* per Venezia, e la *nuova* per le Provincie, aveano l'incarico delle cause civili, che giudicavano definitivamente in grado d'appello quando passavano la somma di ducati mille cinquecento, o vertevano su qualche punto di massima, mentre lasciavano le meno rilevanti ai Consigli dei XXV, o dei XV, a seconda della loro entità.

Oltre ai Capi e vice-capi avevano tutti questi Consigli due così detti *Contradditori* che cambiandosi ogni otto mesi, aveano l'incarico di difendere le ragioni pubbliche, e i diritti del loro Consiglio al confronto d'ogni altro so-

vrano consesso. Le cause che venivano portate ai Consigli e Collegii in appello, erano poste in un ruolo e per anzianità di tempo si stabiliva dai Capi la giornata per la loro discussione ossia pel *Pender*. Distribuite ai giudici alcune carte a stampa contenenti i fatti semplici e le leggi, sopra le quali l'avvocato avea a piantare e provare il suo assunto, cominciava il dibattimento, avendo ciascuna delle parti due avvocati a sua difesa, i quali vicendevolmente rispondeano al proprio avversario, ma parlando solo per un tempo determinato, segnato da un orologio a polvere, onde non avessero a dilungarsi in ciarle inutili e in superflue digressioni. Esaurita la discussione, congedato il pubblico per solito assai numeroso, succedeva lo squittinio a voti secreti, in tre bossoli, l'uno bianco per la conferma o *spazo di laudo* della prima istanza, l'altro verde per la negativa o *taglio di laudo*, ed il rosso conteneva i non sinceri ossia dubbii, di chi non trovava nella causa tutta l'evidenza necessaria per venire ad una decisione. Se questi superavano, o se veniva definitivamente rifiutato il primo giudizio, si riproduceva la causa alla prima istanza, con giudici diversi, il che dicevasi tornar in *pristino*, per poi riportarla al tribunale superiore. Nuovi documenti potevano far risorgere la causa operando ciocchè allor dicevasi il *nuovo dedotto*, ed una *restituzione in intero*. Gl'impiegati superiori nei Consigli della Quarantia e nei Collegii erano un fiscale, un notajo e varii assistenti alla cancelleria, e i subalterni erano i fanti e *comandadori*. Mancando i Consiglieri all'ufficio senza ragione giustificata, erano *appuntati* con diffalco del già tenue stipendio di quindici zecchini il mese, ma mettevano essi spontaneamente ogni impegno a mostrarsi esatti, incorruttibili, pel solo decoro del nome, ond'erano generalmente stimati e rispettati, e da lontanissime parti i forestieri

concorrevano a Venezia per la definizione delle loro cause (1).

c) I delitti però criminali della nobiltà spettavano al Consiglio dei Dieci. Nel secondo piano del palazzo ducale s'apre una sala di forma rotonda. Nulla in essa richiama tetre idee, che anzi l'occhio s'allieta alle meraviglie del pennello dell'Aliense, del Bassano, di Marco Vecellio, dello Zelotti, del Veronese che vi rappresentarono sulle pareti e nel soffitto fatti storici o allegorici. Era quella la sala del Consiglio de'Dieci, creato all'occasione della congiura di Bajamonte Tiepolo nel 1310, prima provvisoriamente, e per brevi termini, poi reso stabile solo nel 1335; eletti i suoi individui ogni anno e a più riprese, affinchè la scelta *a quattro mani* (Collegi elettorali) fattane nel Maggior Consiglio fosse più ponderata e cadesse veramente sui cittadini migliori; sopravvegghiato dall'intervento del doge e de'suoi Consiglieri e dagli Avogadori incaricati a reprimerne ogni deviazione dalle leggi e dagli statuti del suo Capitolare; solo il mistero della sua procedura, dava origine a tante fole, a tante calunnie sul conto di tale magistratura. Nella prima adunanza nel mese di ottobre ascoltava dapprima la lettura del suo Capitolare o Regolamento interno, e ne giurava sull'Evangelio l'osservanza, poi passava all'elezione de'suoi tre capi mutabili ogni mese e che aveano speciale Capitolare, nel quale sono a notarsi specialmente gli obblighi di vegliare attentamente alla quiete e libertà de'sudditi proteggendoli dall'autorità dei prepotenti, di presentare ogni mese una nota dei carcerati per ordine del Consiglio e sollecitare la spedizione de'loro processi, di visitare ogni

(1) *Eamus ad bonos venetos qui judicant secundum allegata et probata, et bene judicant.* Leopoldo Curti *Memorie*, pag. 83.

mese le prigioni e riferire sulla condizione e sui bisogni dei detenuti (1). Avea il Consiglio dei Dieci l'alta polizia dello Stato, e agiva come tribunal criminale nei delitti ad esso delegati dalle leggi, avea giurisdizione anche in alcune trasgressioni politiche e in certe materie disciplinari. La sua autorità adunque avea per oggetto: 1.° *la sicurezza dello Stato;* 2.° la *tutela dei cittadini*, onde mentre i romanzi e perfino scrittori di non poca levatura ci parlano di *Bravi*, di trabocchetti, di sopraffazioni di nobili contro al povero popolo, non eravi, fino nei più recenti secoli, paese d'Europa, ove il popolo fosse meglio tutelato, ove più fossero perseguitati e puniti i *Bravi*, ove più fosse tenuta ferma la massima dell'eguaglianza di tutti dinnanzi alla legge; 3.° *Le cose riguardanti il buon costume e la pubblica morale*: quindi a lui erano soggetti i crimini commessi nelle chiese, nel palazzo, nei pubblici ufficii, nei teatri, nelle barche; in via disciplinare aveano a punire chi portasse armi, a frenare la sregolatezza delle donne maritate, la mala condotta dei figli di famiglia e delle fanciulle; prendeva cognizione delle quistioni matrimoniali e delle cause di divorzio e separazione, per decidere se dovevano essere portate al tribunale ecclesiastico, e punendo talvolta gli avvocati ecclesiastici che prendevano a patrocinarle; la disciplina dei pubblici spettacoli, delle sacre funzioni, delle feste popolari e dei giuochi di azzardo. Le denunzie trovate nelle così dette *Bocche del Leone* esaminate dapprima dai Capi, se trovate di lieve importanza venivano stracciate, o passate ad altro magistrato; se invece portate al Consiglio e fattane lettura, venivano dichiarate con $^5/_6$ de' voti cosa grave, proponevasi il *Procedere*, il quale accettato

(1) Dai Capitolari del Consiglio X e dei Capi, all'Archivio generale.

dal numero voluto dei suffragi, uno degli Avogadori era incaricato della formazione del processo. Chiamavasi secondo il solito l'imputato a presentarsi, o traducevasi colla forza nelle carceri, ove sosteneva l'interrogatorio per lo più all'oscuro. Terminato il processo gliene veniva data comunicazione onde potesse procurarsi un difensore, oppure gli era questo delegato d'officio, il che dicevasi *intimar le difese* (1). Raccolte queste, facevasene la lettura al Consiglio, e non ammettendosi il dibattimento come nella Quarantia; i Dieci passavano senz'altro alla sentenza o di assoluzione o di pena, il grado di rigore della quale veniva deciso dai suffragi, potendo ciascuno proporre (2). Rilasciavasi talvolta il prigione anche con un *pro nunc* (per ora) quando non si avevano prove bastanti della sua reità. Ai delitti atroci corrispondevano talvolta pene atroci, l'annegamento, sempre raro, era negli ultimi tempi venuto affatto fuor d'uso, come altresì la tortura (3). Il Consiglio de' Dieci avea quattro Secretarii tolti da quelli del Senato, ragionieri e fanti, nonchè sbirraglie sotto

(1) « Presentandosi egli (il reo) nel legal termine prescritto, viene chiuso nelle carceri dei *Presentati*, ed ancorchè egli non possa uscire, è in libertà chiunque di visitarlo; può conferir con qualunque avvocato, preparare sotto la direzione di uno o più di essi le sue difese in confutazione dei delitti di cui la proclamazione l'incolpa. Essa deve indicare in modo chiaro e preciso non solo la colpa di cui viene imputato, ma altresì il numero dei testimoni che hanno deposto in di lui carico, dichiarando quanti di essi sieno giurati e nulla di più. L. Curti, *Memorie* T. I, pag. 97.

(2) « Qualunque sia la condanna, resta sempre aperta al reo la via di grazia che tenta ordinariamente con una supplica, più diretta a commuovere che a persuadere, impiegando ad un tempo stesso tutt'i mezzi possibili per piegare i cuori dei giudici. E ciò nulla meno rarissime volte veniva accordata. Curti ibid. Io stesso ho veduto parecchie di queste suppliche.

(3) Anche i così detti *Pozzi*, carceri non sotterranee nè umide, perchè foderate di grosse assi di larici, non erano più usitati. I *Piombi* erano carceri inquisitorie, e il prigioniero vi avea abbastanza libertà. Un Bergamasco negli ultimi anni vi riceveva visite e le convitava.

il comando del *capitan grande*; avea propria cassa che derivava da somministrazioni del Governo e da proprie multe, della quale ei disponeva senza resa di conto. Negli ultimi anni però della Repubblica avea molto perduto anch'esso del suo vigore, i processi andavano troppo per lo lungo, e troppo spesso venivano delegati agli Inquisitori, approvandone generalmente le deduzioni. Vestivano color nero, i Capi portavano la stola di colore scarlatto. Due degl'Inquisitori erano scelti dal Consiglio de'Dieci, e detti dal colore della loro vesta *i neri*, uno dai Consiglieri del doge, e per la stessa ragione chiamato *il rosso*. Benchè si trovino qua e là menzionati poco dopo l'istituzione dei Dieci, erano soltanto a modo provvisorio, e nei casi di grande urgenza e di pericolo dello Stato; la loro definitiva istituzione data però dal 1539 principalmente per vigilare sul segreto dello Stato, e solo verso la fine del secolo se ne estesero tanto i poteri, che presero il nome di *Inquisitori di Stato*. Anche qui la poesia, i romanzi, la storia stessa ignorantemente o maliziosamente scritta ebbero largo campo ad esercitarsi nelle dipinture delle scene più lugubri ed atroci. Erano soggette alla loro autorità le cospirazioni, i tumulti, le pubbliche infedeltà, le parole e i fatti contro il governo, le reclutazioni di soldati per servizio estero, gli abusi di potere dei governatori e dei magistrati, le violenze dei nobili; nè illustri natali, nè altezza di posto e dignità valevano a sottrarre dalla loro giurisdizione. Negli ultimi anni a queste attribuzioni s'erano aggiunte le cause per contrabbandi di sale e tabacchi, provvedimenti pel buon ordine nelle famiglie, ed erasi molto esteso il loro secreto carteggio politico, al quale appunto abbiamo potuto ricorrere nell'esposizione degli ultimi fatti. Procedevano per privati reclami, o dei governatori delle provincie;

dietro gli avvisi dei *Ricordanti* (spie); dietro le comunicazioni e ricerche dei varii magistrati, od anche di proprio officio, sulla pubblica voce e fama. Le deposizioni dei testimoni si ricevevano nei casi gravi dai Secretarii, in materia di minor importanza dai notai ducali. Poteva un solo Inquisitore far arrestare nei casi d'urgenza; ma se alla prima seduta gli altri due non confermavano l'arresto, l'inquisito veniva riposto in libertà. Il mistero e la segretezza erano l'anima di quel Tribunale, la sala destinatagli però, lungi dall'essere tappezzata a nero e debolmente rischiarata da torcie gialle, avea le pareti coperte di cuoi a borchie d'oro, bei dipinti nel soffitto, una Madonna sulla sedia degli Inquisitori. Tre sedili di legno di noce affissi nel muro con cuscini di marrocchino nero, un grande scrittojo, una panchetta con uno sgabello pel secretario, rozzi armadii di larice per le carte, tale era il semplice addobbo di quella stanza. L'imputato però vedeva di rado la faccia dei giudici i quali comunicavano soltanto per mezzo del segretario che sentiva le discolpe, riceveva le suppliche, formava il processo annunziava la sentenza. Le pene che il Tribunale infliggeva erano la rilegazione nella propria casa, o in una campagna o fortezza; la prigionia temporaria o perpetua, e la morte segreta. Avevano gl'Inquisitori al loro servigio un ministro subalterno detto *fante*, onde citare le persone a comparire alla loro presenza, intimare verbalmente i supremi decreti, portare a'luoghi di correzione o di pena i delinquenti, e far eseguire le sentenze di morte. Era esso educato secondo i riti del Tribunale da cui dipendeva, e davasi un'aria così misteriosa che lo rendeva terribile al paro de'suoi committenti, talvolta era altresì sostenuto dal *missier grande* e da satelliti, e perfino dalla forza militare, che il Tribunale doveva però ogni volta ricercare dal Savio alla Scrit-

tura, cioè dal ministro della guerra. Ricevevano gl'Inquisitori il danaro loro occorrente dal Consiglio dei Dieci senza rendimento di conti, e con esso supplivano alle spese pei loro subalterni, pei ricordanti, pel mantenimento dei prigionieri, ed altre. Questo Tribunale, terrore dei patrizii che conteneva nei limiti, e di cui impediva le violenze, era perciò temuto, ma amato dal popolo che vedeva in esso il suo protettore e difensore (1).

d) Altro magistrato importantissimo alla giustizia erano gli Avogadori, specie di difensori del Comune o del-

(1) « La plebe universalmente attaccata ai Dieci e agl'Inquisitori che meritavano difatti esser considerati come i suoi protettori. Curti, pag. 242. Di tutto quanto fu qui asserito circa il Consiglio de' X e gl' Inquisitori, veggansi le prove nella Storia t. III, 52, e VI 67.

Ma siccome le attestazioni in argomento nel quale la comune opinione è tanto mai prevenuta, non sono a stimarsi mai di troppo, aggiungerò anche quella d' uno de' principali magistrati negli ultimi tempi che scrisse la storia dagli anni 1761 al 1814, dopo caduta la Repubblica, cioè quando nulla era per lui più a temere, nulla a sperare, senza intenzione di farsi nome di scrittore, giacchè l'opera sua rimane tuttavia inedita, ed il quale parlando degl' Inquisitori, così esprimevasi:

« Considerata pertanto un' autorità soggetta essa medesima ad ogni censura, di breve durata, grande nell' unione de' voti suoi, e nulla ov' essi voti non siano tutti d' accordo, com'è necessario negl' Inquisitori di Stato, essa autorità può forse considerarsi quanto in apparenza trascendente, altrettanto limitata in sostanza, non atta a sostenersi che da prudentissimi cittadini ed esenti da ogni giusta riprensione. Rinvenuti tali cittadini o quelli almeno che più a tali pregi si accostino, sembra, che per quanto si può nelle cose umane, siasi al pubblico bene proveduto, e tal metodo di governo non meriti la censura di chi delle difficoltà di ben governare sia istrutto e conoscitore. G. A. Molin *Storia* ecc.

Una signora inglese domandò instantemente alla contessa Isabella Teotochi Albrizzi, distinta scrittrice, una delle ultime glorie veneziane, morta il 27 settembre 1836, volesse farle vedere un Inquisitore di Stato. Raccoglievasi in sua casa quanto di più colto e gentile offerisse allora la società veneziana e vi erano presentati i forestieri più ragguardevoli tanto che si contarono una sera fino ad undici nazioni, compresa la chinese, rappresentate a quella conversazione. Un uomo distinguevasi d'ordinario per giovialità, prontezza d'ingegno, amabilità de' modi, e quando, dopo essersi a lungo trattenuto colla signora inglese, si allontanò ed ella mostravasi molto soddisfatta dell'avuto dialogo, la contessa le disse : *Ecco un Inquisitore di Stato*. Era suo marito, il conte Giuseppe Albrizzi.

la Società, onde chiamavansi *Advocatores Comunis*, (ora Procuratori di Stato) e tenevano molta rassomiglianza coi Tribuni dell'antica Roma, massimamente per la facoltà che aveano di sospendere le deliberazioni e i decreti delle altre magistrature, e di assoggettarli alla decisione dei superiori consessi e del Maggior Consiglio. Erano tre, scelti dal Senato e confermati dal Maggior Consiglio per sedici mesi, portavano veste violacea e stola rossa, doveano avere almeno trent'anni di età e potevano essere tratti da qualunque ordine del patriziato, purchè avessero sostenuto altri carichi onorifici, atti a dar loro titolo per aspirare a quello di Avogadore. Come magistrato politico e custodi principalmente de' beni del fisco sedevano in Senato e nel Maggior Consiglio in posto distinto, e non potevasi deliberare senza la presenza di alcuno di essi. Sospendevano, anche separati, le risoluzioni, i decreti, le sentenze dei Rettori delle Provincie, ed erano loro assegnate le punizioni correzionali di alcune trasgressioni, nel che potevano anche pronunziare *oretenus* cioè a voce, ma i colleghi aveano facoltà di obbligare l'Avogadore, che avea pronunziato a voce, a mettere la sua sentenza in iscritto ed *intrometterla* ossia sospenderla, portandola ad un magistrato superiore. Aveano la vigilanza sul buon costume delle fanciulle e dei figli di famiglia, facevano assegnare alla moglie, mentre pendeva la causa di divorzio o di separazione, gli alimenti e quant'altro prescrivevano le leggi, e decidevano sopra speciale ricorso, in materia di crediti di poca rilevanza. Intervenivano gli Avogadori, come abbiamo detto, nelle Quarantie e nel Consiglio dei Dieci, e vi compilavano i processi, con facoltà, ove occorresse, anche di arresto dell'imputato. Tenevano i registri delle nascite e dei matrimonii de' nobili, esaminavano i titoli per l'ammissione alla nobiltà o alla cittadinanza, e

custodivano il *Libro d'oro* o registro de' patrizii cominciato nel 1506. Spirato il termine del loro ufficio, sedevano per altri otto mesi con voto in Senato; insieme coi *Signori di notte al Civil* supplivano per tutt'i magistrati, nel tempo che rimanevano sospesi per la morte del doge, ponendo in tal caso in tutti gli atti la formula *vacante ducatu* (1), come supplivano altresì nel tempo delle ferie.

Discendendo ora a parlare dei magistrati che dai sopra detti come altrettante diramazioni derivavano, li ripartiremo per maggior chiarezza ed avvicinamento agli ordini moderni, nelle rubriche I. *Religione* — II. *Polizia* — III. *Tribunali civili* — IV. *Finanze* — V. *Forza armata* — VI. *Commercio, arti, industria, Banco giro* — VII. *Agricoltura* — VIII. *Annona* — IX. *Beneficenza* — X. *Educazione e studii* — XI. *Ministero o impiegati subalterni* — XII. *Diplomazia* — XIII. *Onorificenze* — XIV. *Governo delle Provincie.*

I. *Religione.* Per quanto fosse in ogni tempo il veneziano governo della religione cattolica zelantissimo e non lasciasse occasione di promuoverne il culto e di dare a questo tutta la solennità e la esteriore magnificenza che tanto possono sugli animi, specialmente della moltitudine, altrettanto gelosa de' proprii diritti, come governo politico, si adoperò pur sempre a impedire che gli ecclesiastici prendessero in esso alcuna ingerenza e a contenerli nei limiti dell'esercizio della loro operosità spirituale, reprimendone energicamente ogni deviamento ed ogni abuso. Perciò mostrò più volte come intendeva che le stesse disposizioni di Roma andassero soggette all'approvazione politica prima d'essere pubblicate; perciò, tant'ol-

(1) Ferro *Dizionario del diritto comune e veneto.*

tre andava la sua scrupolosità in siffatta materia, che voleva esclusi dal Senato, quando trattavasi di cose pretinenti a religione o a Roma, quei nobili che con questa avessero legame qualunque. Dopo lunga riluttanza acconsentì alfine al paro degli altri Stati cattolici ad accettare nel 1289 l'*Inquisizione religiosa* o *santo ufficio*, ma la volle temperata per modo da renderla all'intutto dipendente dallo Stato; composta del nunzio apostolico, del Patriarca, e del padre Inquisitore approvato dal governo, questo vi aggiungeva tre nobili assistenti, che col titolo di *Savii all'Eresia* si cambiavano ogni anno, e la cui presenza era indispensabile per modo tale che tutto ciò che fosse stato fatto senza loro saputa ed in loro assenza, era stimato nullo, *ipso jure*; che verun giudizio non poteva esser eseguito, quando quelli non avessero assistito al processo (1). Aveano obbligo di giurare di non celare al doge e al Senato, da cui soltanto dipendevano, cosa alcuna che si facesse nel santo uffizio, e di sospenderne le deliberazioni ed impedire l'esecuzione delle sue sentenze quando le giudicassero contrarie alle leggi e alle consuetudini dello Stato o alle istruzioni secrete che avessero ricevute dal Senato. Ogni capoluogo aveva il suo Tribunale dell'Inquisizione, ordinato come quello di Venezia, e fu per tali savie istituzioni e regolamenti che la Repubblica non vide mai nel suo seno accendersi roghi per gli eretici, che le cause di questi fossero sempre regolarmente trattate, e per lo più finissero o colla fuga agevolata dalle prigioni, o con un decreto assolutorio, senza che per tale mitezza venisse detrimento alla religione cattolica, sempre fedelmente osservata dai Veneziani. Avea l'Inquisizione d'accordo coi *Riformatori* (Presidenti) *dello Studio di Padova*

(1) Ferro *Dizionario* ec.

la censura preventiva dei libri e delle stampe, e la concessione della relativa licenza da registrarsi poi dal Magistrato degli *Esecutori contro la bestemmia*, ma il tutto veniva regolato per modo da non portar nocumento all'arte tipografica sempre protetta in Venezia fino dal suo primo apparire, e per la quale parecchii stampatori acquistarono celebrità e parecchie famiglie arricchirono (1), numerossime essendo e ricercate per la nitidezza e la correzione le edizioni veneziane. Teneva poi la Repubblica due dottori, col titolo di *Consultori*, uno ecclesiastico e l'altro secolare consultati nelle differenze fra i provedimenti religiosi e i politici, ed un ecclesiastico denominato *Revisore dei Brevi* incaricato di esaminare tutt'i Brevi e le Bolle che venivano da Roma.

Capo della gerarchia ecclesiastica in Venezia era il Patriarca, dignità a cui (soppressa da papa Nicolò V quella di Grado) pervenne per primo il vescovo, fino allora di Castello (2), Lorenzo Giustinian nel 1451. Era eletto dal Senato, confermato dal Pontefice; e dal Senato altresì venivano per lo più conferiti i vescovati. Il clero di Venezia diviso in nove congregazioni sottostava ai pesi dello Stato, e perciò aveva un magistrato particolare col titolo di *Sopraintendenti alle decime del Clero*; limitato più volte dal Senato nei suoi possedimenti, s'eran fatte opportune leggi contro allo smisurato aumento delle sue ricchezze (20 sett. 1767, e 23 nov. 1775).

Nè isfuggivano alle provvidenze del Governo gli ecclesiastici regolari, di cui numerosissimi erano in Venezia gli ordini e i monasterii. Assai benemeriti si resero i

(1) Gli Aldi, i Baglioni, gli Albrizzi, i Comini, i Zatta, i Remondini ec. I Baglioni ottennero anche la nobiltà veneta, gli Albrizzi eziandio la dignità di Procuratori di s. Marco.

(2) Sestiere di Venezia così denominato.

Somaschi e gli *Scolopii* per l'istruzione che davano alla gioventù, ed i monaci di san Servilio o *Fate bene fratelli* per la carità con cui prestavano l'opera loro nella medicina e nella chirurgia in favore dei poveri, e che furono i primi a raccogliere i maniaci, allora comunemente abbandonati, avuti in orrore ed esposti ai più duri e vituperevoli maltrattamenti (1). Ad invigilare alla disciplina dei monasterii furono eletti nel 1521 tre nobili col titolo di *Proveditori sopra monasterii*, dei quali pur dipendevano i molti conventi di donne.

L'ambizione patrizia di conservare il lustro della propria famiglia nei maschi, e principalmente nel primogenito, accresceva pur troppo a dismisura il numero di quelle donzelle, che non per vocazione ma per crudo volere paterno erano condotte ad abbracciare la vita del chiostro; questo perciò era divenuto anche ne' secoli addietro anzichè luogo di raccoglimento e di devozione un ricetto del più schifoso libertinaggio (2), d'intrighi sociali e politici, di maneggi e di liti forensi, d'interessi pecuniarii in cui le monache si trovavano spesse volte immischiate in virtù di generosi lasciti e doni di parenti o devoti. Più volte le autorità civili ed ecclesiastiche, si erano adoperate con leggi e provvedimenti a togliere siffatti abusi, ma invano, ed i così detti *Parlatoi* erano divenuti dal cadere del secolo XVII fino alla prima metà del XVIII, i convegni delle più qualificate persone d'ambo i sessi, le conversazioni come diremmo di *moda*, tanto più frequen-

(1) I *fate bene fratelli* ed il loro spedale di s. Servilio continuano ancora la benefica opera loro.

(2) Leggi fino dal secolo XIV contro i *Muneghini*, fornicatori con monache, ed altre e sempre più severe del 1486 e seguenti. Nel 1385 assegnavansi alle Religiose confessori che avessero passato i sessant'anni, e vietavasi rigorosamente l'ingresso nel coro.

tate dalle dame veneziane, quanto che il pretesto di recarsi alla visita di una parente o ad un atto di devozione nel monastero, offriva loro occasione di uscire di casa e di godere della conversazione degli uomini, lo che, stante l'antico costume, non soleva in addietro avvenire se non nelle occasioni solenni. Ma cambiatisi dalla metà del secolo i costumi, cresciuta la facilità alle donne di mostrarsi per le vie, fatto più frequente anzi regolare il loro incontrarsi cogli uomini nei casini, nei caffè, in altri pubblici ritrovi, i *parlatoi* perdettero la loro importanza, accolsero soltanto pinzocchere che il mondo avea abbandonato, e al finir della Repubblica i monasterii si trovavano nel massimo decadimento.

Viveano tranquille e tollerate a Venezia tutte le religioni, e vi esercitavano il loro culto. Principale tra esse e più favoreggiata era la *greca*.

Per le frequenti relazioni commerciali e politiche avute fino dai primi tempi in Costantinopoli, i Veneziani erano venuti assai presto coi Greci in una intimità, che giovò molto a togliere quel sentimento di repulsione che principalmente allora esisteva tra i professanti diversa credenza. Più tardi, quando la ottomana potenza cominciò a gravitare di tutto il suo pondo oppressivo e barbarico sulle popolazioni della Grecia, si fecero naturalmente numerose le migrazioni d'individui e di famiglie che si recavano a cercare pace e tranquillità nell'amica Venezia. Così fu assai presto trapiantata in questa la greca dottrina, e gli studii greci vi ebbero non solo asilo ma protezione; pubbliche cattedre ne esistevano già nel secolo XIV (1) le quali più aumentarono alla caduta dell'impero bisantino. Nè furono soltanto mercantili e letterarie

(1) Vedi t. III, p. 371.

le relazioni dei Veneziani coi Greci, che anzi ad essi dovette pure la Repubblica un notabile e vigoroso rinforzo alle sue flotte e una eccellente cavalleria, come fu quella degli Stradioti.

Era quindi naturale chè il loro culto godesse di larghe concessioni in Venezia, ove ebbero chiesa per celebrarlo secondo il proprio rito, particolare *Scuola* o Confraternita a mutuo soccorso e ad opere pie, e ordinamento interno nel *Capitolo* o adunanza generale dei confratelli, eleggenti un corpo di sessantatrè membri chiamatö *Capitolo dei Quaranta e Giunta* a regolare le cose della comunità (1). Crebbe questa Comunità grandemente dopo che i Turchi si furono impadroniti di Cipro, di Candia, di Morea, e di altre isole dell'Arcipelago; cinquanta famiglie venute di Cipro stabilirono una colonia in Pola; e tanto aumentò di prosperità la greca nazione in Venezia che nel 1539 potè porre la prima pietra alla sua stupenda chiesa, nella contrada di s. Antonino, sul disegno di Sante Lombardo, ornata di ardita cupola di Andrea Palladio e ricchissima di fregi ed ornamenti nell'interno. Ebbero pure monastero per ricovero delle monache, che dai paesi invasi dai Turchi riparavano a Venezia, e per ricetto alle donne che alla vita claustrale si dedicassero. Non meno premurosamente provide la nazione greca all'insegnamento, fondando una scuola di educazione fino dal 1593, scopo della quale era insegnare lettere greche, ed esercitare la gioventù a parlare speditamente la lingua antica, e ne uscirono uomini parecchi che sè stessi e la patria illustrarono. Più si aggrandì la scuola per la liberalità onde Tomaso Flangini di Corfù volle che fosse istituito perennemente un Collegio di giovani convittori ed

(1) Venezia e le sue lagune t. I, P. II, App. del chiar. G. Veludo.

esterni, soggetto alla magistratura dei Riformatori dello Studio di Padova, ed i cui allievi, compiuti in esso gli studii, venivano ammessi senza più all'Università, e quindi ai gradi dottorali. Ebbe inoltre la nazione, ospedale, biblioteca, stampatori distinti che colle loro edizioni diffusero il greco sapere nella stessa Grecia. Alla fine del secolo XVIII però col cadere della Repubblica scemava anche in gran parte il numero della greca nazione in Venezia, parecchi mercatanti volgendosi ad altre città come Trieste, Livorno ed altrove; scemavano il lustro e la prosperità per la stessa ragione e per le perdite gravissime sofferte nei capitali depositati nella veneta zecca. Protetta sempre e favorita dall'avveduta Repubblica avea prosperato; col cadere di essa, affievolì, ma la storia fedelmente narrerà, dalla greca colonia in Venezia essere uscito il seme generatore della moderna civiltà greca (1).

Loro chiesa e scuola aveano in Venezia anche gli Schiavoni, gli Albanesi, gli Armeni. Si alzarono questi ultimi in grande rinomanza pel Collegio che nell'isola di san Lazzaro fu istituito nel 1718 da Pietro Mechitar, da cui traggono il nome. Il Collegio sempre più ampliandosi, ebbe stupenda tipografia (2), ricca biblioteca, un museo, una collezione di storia naturale, e si rese benemerito per uomini quanto distinti per sapere, altrettanto operosi a diffondere la scienza ne'loro correligionarii d'Asia, ed a unire le due letterature orientale ed occidentale.

Uno dei monaci, staccatosi dalla Comunità, si trasferì a Trieste ove fondò nuova società, che colla protezio-

(1) Ibid.

(2) Filza an. 1788 *Riformatori dello Studio di Padova* minuta del contratto dei Mechitaristi coi fratelli Bortoli per l'istituzione della loro tipografia.

ne di Maria Teresa voleva poi riunirsi a quella di Venezia, ma questa con valide ragioni respinse la proposta, e il suo rifiuto fu dal Senato approvato con relativo decreto 5 marzo 1785, adducendo che, prescindendo anche dalla insubordinazione primitiva che diede motivo all'espulsione, una riunione, sarebbe stata fonte di disordini non pochi (1).

Esercitavano privatamente i Protestanti nel fondaco dei Tedeschi il loro culto, legalmente riconosciuto solo nel 1657 sotto il doge Bertuccio Falier. Il fondaco godeva di molti ed importanti privilegi, dipendendo da apposito magistrato detto dei *Visdomini al Fondaco dei Tedeschi*; i mercanti alemanni protestanti che in esso di solito abitavano, erano esenti dalla soggezione al sant'uffizio, non ostante le più volte rinnovate rimostranze della corte di Roma per la tolleranza che veniva praticata al loro culto.

Avea ciascuna delle sopradette nazioni il suo particolare quartiere in cui di ordinario tenevano per la maggior parte la loro dimora. L'antico palazzo donato dalla

(1) Nella filza *Corti* 1785 all'Archivio generale ove pur conservasi la istanza del Monastero di Venezia che rifiuta quell'unione e nella quale leggesi: «I monaci armeni di s. Lazaro riconoscono per loro fondatore e primo abate il servo di Dio Pietro Mechitar da cui però sono denominati *Mechitaristi*, il quale a motivo delle persecuzioni, trasferitosi prima da Costantinopoli in Modone, indi nel 1718 rifugiatosi coi suoi compagni in Venezia, ottenne da questo serenissimo Principe, pietoso ricovero, e per sua abitazione l'isola di s. Lazaro, dove in progresso fabbricò di pianta il monastero coi separati collegi delli novizii e de' professi, istitui le scuole degli studii monastici, aumentò li numero de' suoi monaci, e con ispeciale voto gli obbligò alle sante missioni presso la loro nazione, produsse a vantaggio di essa varie opere per mezzo della stampa armena introdotta da lui in Venezia con regolare disciplina e salutari statuti, governò la Comunità sino al termine della sua vita .... I detti monaci di s. Lazaro vivono nell' esatta osservanza delle loro regole e costituzioni, le quali d'unanime consenso e con plena rassegnazione hanno abbracciate dopo che furono esaminate ed approvate dalla Congregazione particolare di tre eccellentissimi Cardinali deputati a tal effetto da Sua Santità, senza che niuno di essi abbia giammai osato di disprezzarle o di metterle in dubbio, ovvero di attentarne l'esame ed il cambiamento (25 genn. 1784;5).

Repubblica al duca di Ferrara per le sue generose sovvenzioni di grani al tempo della guerra di Chioggia (1) serviva fino dal secolo XVII, di abitazione ai Turchi con chiusura e guardie. Medesimamente aveano loro separato quartiere gli Ebrei. Chiamati a Venezia al solo oggetto di prestare su pegni ai poveri sotto certe condizioni, assicurati nella persona e negli averi, dichiarati esenti dall'autorità dell'Inquisizione o s. Ufficio, e non molestati nell'esercizio del loro culto, dipendevano dal *Magistrato del Cattaver*, *dai Sopraconsoli*, e dai *Proveditori e Sopraproveditori ai Banchi*. Il loro patto di condotta o contratto di dimora rinnovavasi con approvazione del Senato di tempo in tempo, ogni cinque ed anche dieci anni, e si costituivano a *Università* nel 1534. Venuti nel principio del secolo XVIII in grande disordine i loro Banchi a motivo dei debiti incontrati, della cattiva amministrazione, delle gravose tasse che aveano a pagare al governo, fu istituita nel 1722 una magistratura di tre nobili dal corpo del Senato col titolo di *Inquisitori sopra la Università degli Ebrei* con piena autorità di regolarne i disordini e di fare quei provvedimenti che più stimassero opportuni. Limitati gli Ebrei nell'esercizio anche ristretto della mercatura, esclusi dalle arti, allora unite in Corporazioni, e dal possedimento d'immobili al paro dei forestieri in generale in Venezia (2), erano sempre come tali considerati in virtù del loro contratto di *condotta* ossia di dimora. Tuttavia parecchi, specialmente Levantini esercitavano il commercio in grande, e possedevano eziandio bastimenti mercantili. In Corfù per altro erano pie-

(1) 13 Marzo 1381. Contratto di vendita fatto da' nob. Andrea, Marco Carosi e Matteo da Ca da Pesaro alla Signoria, per duc. 10 mila da L. 6:4 Cod. MDCCLXIV alla Marciana cl. VII ital.

(2) Legge 17 agosto 1322 Ferro *Dizionario* ecc.

namente cittadini per l'atto di dedizione di quell'isola nel 1386, e vi potevano esercitare mestieri, arti e professioni, anche quella del foro, come risulta dalla relazione che Francesco Grimani faceva di quell'isola in Senato il 24 novembre 1760 (1). Le umiliazioni e le restrizioni, a cui una malintesa economia pubblica a que'tempi li assoggettava non potevano però tanto che la perseveranza, l'ingegno, il sentimento del bello non conducessero alcuni fin d'allora a distinguersi nelle scienze (2), particolarmente della medicina; anzi con singolar fenomeno, perfino tra le lor donne vi furono alcune che vennero in grande fama per coltura della mente (3) e per valentia nella musica (4). I quali meriti non erano dalla Repubblica disconosciuti, ai più distinti Ebrei accordava privilegi, parecchi ne adoprò nelle ambasciate alla Corte ottomana e nella pace di Carlovitz un Israele Conegliano stava a fianco del plenipotenziario veneto, Carlo Ruzzini (5).

II. *Polizia.* La Polizia subalterna nella città era esercitata dai *sei signori di notte al Criminale* eletti dal Maggior Consiglio e che rimanevano in carica per sedici mesi con facoltà di far arrestare in tempo di notte chiunque portasse armi, di procedere contro il mal costume della gente di servigio, contro i furti, contro i vagabondi, ed in

(1) Relazioni storico politiche delle isole del mar Jonio 1760. Venezia tip. Merlo 1856.

(2) Invenzione della preparazione del sublimato, e privilegio a Joseph e a Matatias, Barle o Nalonel suoi figli Serfatti, di abitar fuori del Ghetto; *Cattaver* 1650 p. 181 all'Archivio. *Compendium Capitularis.*

(3) *Sara Copia Sullam* versatissima nella lingua latina ed italiana e nella filosofia. Vedi sua lettera sull'immortalità dell'anima pubblicata da B. Gamba fra le lettere di donne illustri.

(4) Rachele, famosa cantante, invitata in tutte le case di nobili; *Compilazione leggi* art. *Ebrei* all'archivio 1609.

(5) *Cattaver, Comp. Capit.* p. 202.

generale nei casi di attentato contro la privata sicurezza personale o reale. Spettavano ai *Cinque Provveditori alla Pace* le offese personali di fatto (eccettuati i casi di morte e gravi ferimenti) con punizione di multa o prigione. Potevano però anche recare ad effetto mediante arbitrato, una reconciliazione tra le due parti; ma negli ultimi tempi mal corrispondendo allo scopo della loro antica istituzione erano molto scaduti nell'opinion pubblica.

La guardia ed il buon ordine della città, oltre che ai *Signori di notte* che pattugliavano, erano affidati anche ai *Capi di Contrada*; vegliavano al pubblico costume gli *Esecutori alla Bestemmia*, i *Proveditori alla Sanità*, alla *Giustizia nuova*, i *Censori*, i *Proveditori alle pompe*.

Era incarico degli *Esecutori alla Bestemmia*, magistrato composto di quattro ragguardevoli patrizii, di punire le bestemmie, ma inoltre erano di sua competenza le violenze a donzelle, d'impedire e punire la pubblicazione di libri osceni o irreligiosi, e gli scandali pubblici d'ogni maniera, la vigilanza sui forestieri, questuanti e vagabondi, come altresì sulle meretrici, intorno alle quali vennero emanate rigorose leggi dal Consiglio de'Dieci (di cui il magistrato alla Bestemmia era una specie di delegazione) dirette a contenerle nella debita moderazione, ad allontanarle dai pubblici luoghi, ad impedirne le truffe e le violenze (1), mentre per quanto concerneva la salute dipendevano dal *Magistrato alla Sanità*. Costituito di tre nobili, da prima stabilmente nel 1485, gli erano attribuite tutte le materie relative alla salute pubblica, spe-

(1) Esisteva perfino una tariffa che indicavane i prezzi, stampata nel secolo XVI. Vedi Cicogna, Bibliografia pag. 932. Molte leggi furono fatte anche nei secoli addietro, a loro freno, tuttavia come in città di grande commercio e concorso di forestieri, considerevole erane il numero, ed alcune molto signorilmente vivevano.

cialmente i casi di contagi e di peste con tutti quei provedimenti che stimasse all'uopo opportuni, perfino con facoltà criminale. Si estendevano quindi le sue cure alla mondezza della città, alla salubrità delle cisterne, al buon ordine e alla nettezza degli alberghi, alle abitazioni dei poveri, all'esercizio dell'arte medica, chirurgica, ostetrica e de' barbieri. Nell'anno 1556 il Senato aumentò questa magistratura di due altri individui tolti dal corpo suo col titolo di *Sopraproveditori alla Sanità* e nelle città di Terraferma erano altresì ufficii di sanità dipendenti da quello di Venezia. I registri di questo Magistrato che tuttor si conservano nell'archivio generale sono uno de' più bei monumenti della sapienza veneziana.

Il buon ordine negli alberghi e nelle osterie spettava alla *Giustizia nuova*, composta di quattro giudici per mesi sedici con molti e buoni provedimenti a tutela del forestiere. Era detta *nuova* benchè ricordata fino dal 1269, rispetto alla *vecchia* esistente fino dal 1172 a cui era dapprincipio affidata la disciplina delle arti tutte, e quindi de' pesi, delle misure, de' prezzi o *calmiere*.

Reprimer l'ambito alle magistrature era ufficio speciale dei *Censori*, perchè quando l'intrigo e le raccomandazioni prevalgano al merito nella scelta dei cittadini pei pubblici magistrati, non può a meno di diffondersi la corruzione, e d'infettare tutto il corpo sociale. N'erano incaricati due de' più integerrimi nobili, autorizzati anche a ricevere denunzie secrete, e oltre a ciò estendevano la loro autorità anche nelle contestazioni tra padroni e servitori, al buon ordinamento dei barcajuoli tanto delle famiglie che dei traghetti, ed aveano dal 1762 la sopraveglianza sulle arti dei vetrai, specchieri, e margariteri di Murano, che prima spettavano al Consiglio dei Dieci.

I tre Proveditori alle Pompe avevano, come accenna il loro nome, la cura di provvedere con opportune leggi al mantenimento d'una savia moderazione nelle vesti, negli arredi, nelle feste. Le prime determinazioni su questo proposito risalgono fino all' anno 1299 (1), ma le tante leggi suntuarie le quali riprovevolmente introducevano lo spionaggio fino nell' interno delle famiglie (2), non conseguirono giammai il desiderato effetto, e il lusso compresso in un oggetto si spiegava nell' altro, anzi siccome un' ammenda colpiva ogni prevaricazione, la prevaricazione stessa diveniva, pagandola, un lusso. Il modesto abito nero comune a tutte le classi e sì agli uomini che alle donne nell' uso ordinario della vita, vedevasi a certe occasioni o per indomabile vanità tramutato nel più costoso e splendido abbigliamento.

III. Quanto alla *Giustizia*, i Tribunali di prima istanza denominati *Corti* erano di varia specie e secondo le varie materie distribuiti; così il *Proprio*, il *Forestiere*, il *Mobile*, il *Procuratore*, il *Piovego*, i *Signori di notte al Civil*, l'*Esaminador*.

La Corte del *Proprio*, tribunale fornito ai primi tempi di molto estesa autorità, fu il primo magistrato veneziano con giurisdizione civile e criminale, ma negli ultimi limitato solo alle cose di pagamento di doti, di successioni intestate, di divisioni di beni, di *clamori* o richiami per lavori lesivi ad alcun edifizio. Il *Forestier* invece avea di sua spettanza le cause tra forestieri o tra questi e veneziani; il *Mobile*, che come lo stesso nome accenna, avea a giudicare in oggetti mobili di poco rilievo, mentre le cause per somme maggiori di cinquanta ducati

(1) Leggi M. C. *Fractus*, all'Archivio, e vedi questa St. l. III, pag. 34.
(2) Nel Museo Correr si conservano parecchi processi pel lusso.

spettavano al magistrato di *Petizione*, cui venivano altresì quelle di rendimenti di conti dei commissarii, tutori, od agenti, quelle di prestiti, legati, eredità, fedecommessi, facendosi innanzi ad esso le accettazioni o i rifiuti di eredità e le nomine di tutele.

Le liti dei Procuratori di s. Marco, fra di loro o con altri per conto della loro amministrazione, venivano decise dal magistrato detto perciò appunto del *Procurator*, al quale spettava pure di assicurare gli alimenti alle donne, i cui mariti per dissipata condotta minacciassero cadere nell'inopia, di procacciare guarentigia alle doti, e tutelarne gl'immobili. Al Collegio detto dei *Signori di notte al Civile*, staccato nel 1544 dal Criminale e surrogato ai *Capi di sestiere*, venivano portate le cause civili per affitti di case, pegni, esecuzioni di sentenze di fuori, le *cartoline*, ossia gli atti di arresto, le truffe; laonde godeva del privilegio di continuare nella sua operosità pel buon ordine civile, anche quando per la morte del doge erano sospese le altre magistrature.

Il possesso degl'immobili avea una malleverìa nell'ufficio dell'*Esaminador* incaricato principalmente delle sottoscrizioni dei contratti che vi si riferivano, registrando nel libro delle notificazioni tutt'i contratti medesimi per sicurezza dei contraenti, e per impedire le doppie vendite od ipoteche. Spettavano al medesimo gli oggetti relativi a prelazioni, al decretar bolli e sequestri, ai *cogniti*, ossia disdette circa a pegni, affittanze ecc.

Era finalmente in antico un magistrato molto importante quello detto allora *Judices publicorum*, poi corrottamente nel vernacolo *Piovego*, per le materie ad esso in origine assegnate, e che risguardavano in ispecialità oggetti di pubblico interesse. Procedeva dunque negli oggetti di contratti, usure, lettere di cambio, scritture

private, mercati, affittanze, vitalizii ecc. esercitava vigilanza pel riacquisto e conservazione delle pubbliche ragioni entro il dogado, cioè nel territorio da Grado a Capodargine, relative a terre, acque, paludi, possessioni ecc. ed avea la custodia e preservazione delle pubbliche strade nelle città e nel dogado.

A questo tribunale di prima istanza erano introduttori gli *Auditori vecchi, nuovi e nuovissimi,* istituiti i primi fino da antico, poi aggiunti i secondi quando crebbero le liti per l'estensione del dominio in Terraferma; finalmente i *Novissimi* per le liti non eccedenti la somma di cento ducati, onde sollevarne gli altri due magistrati. Tutti erano composti di tre patrizii eletti dal Maggior Consiglio, e giudicavano se le cause trattate meritavano o meno di essere portate in appellazione ai competenti tribunali. Negli ultimi tempi della Repubblica erano molto decaduti di credito e divenuti quasi inutili. Contro gli abusi e i disordini forensi e all'equità delle tasse ministeriali nelle materie giudiziali, vegliava il Magistrato detto del *Sindaco,* composto di tre patrizi eletti dal Maggior Consiglio, e sostituito alla magistratura dei due *Estraordinarii di s. Marco* e *di Rialto.* Aveva questo magistrato anche la nomina dei *Sollecitatori* di Palazzo cioè di quegl'individui che si occupavano della continuazione o definizione delle cause; ma per la riforma del 1781, l'esame e la nomina di essi passarono ad un Collegio di dodici Avogadori usciti di carica, col concorso dei Capi della Quarantia e dei Sindici. *I Conservatori delle leggi* infine, erano creati dal Senato non per raccogliere e registrare le leggi, incarico che spettava ai *Soprantendenti alla compilazione delle leggi,* ma per le materie specialmente di compromessi e di testamenti, pei regolamenti del notariato, e per abilitare all'esercizio dell'avvocatura.

IV. *Finanze.* Provenivano le rendite dell'erario come al solito da due fonti, le imposte dirette e le indirette. Si contavano fra quelle le *Decime* e il *Campatico* colle loro moltiplici addizionali, come *dadie*, *sussidii*, *tasse militari;* formavano le indirette i *quintelli*, le *messetarie*, e tutt'i dazi in generale, il lotto, il tabacco, il sale, serie di denominazioni che sarebbero veramente bastanti a spaventare e a dare una idea esagerata delle gravezze ond'erano i popoli caricati, quando invece mitissime erano e a mala pena sufficienti ai bisogni dell'erario, onde le rendite della Repubblica potevano computarsi di poco più che sette milioni di ducati, cioè da 28 a 30 milioni di franchi (1). Ma in ciò stava appunto il difetto dell'amministrazione che veniva senza bisogno a complicarsi e dava motivo a quelle vessazioni di cui il Grimani porgeva sì evidente e commovente pittura (2).

Era la *decima* un'imposta prediale e industriale insieme e che pesava sugl'immobili e sulle rendite dell'industria e alla quale presedevano i *Dieci Savi alle decime in Rialto.* Nel loro ufficio conservavasi il Catastico di tutt'i beni posseduti dai Veneziani, o da quelli che aveano domicilio in Venezia o nel dogado, non esclusi gli ecclesiastici. Doveansi i catastici rinnovare ogni dieci anni, onde serbare una giusta proporzione fra le rendite e le

(1) Sommamente miti erano le imposte, risultando dalla detta somma ripartita in circa 3 milioni d'abitanti, sole lire 19 venete (Fr. 9.59) a testa l'anno. Le provincie specialmente pagavano assai meno nelle imposte fondiarie che non i possidenti veneti, *allibrati* come dicevasi a *fochi veneti*, mentre tutt'i possidenti di terraferma uniti insieme, non arrivavano a pagar tanto, quanto quelli soli della capitale, tranne però gli ecclesiastici i quali in tutto lo Stato doveano pagare col ragguaglio degli allibrati a fuochi veneti, e però erano tassati molto più gravemente che gli altri estimati delle Provincie. Così dei dazii, la massima quantità gravitava sugli abitanti di Venezia. *Osservazioni sopra i depositi della veneta zecca.* Verona 1801.

(2) Vedi più sopra, p. 168.

gravezze, lo che dicevasi *redecimazione*, ma questa pur troppo venne ad essere assai trascurata nel corso del tempo, onde di quattro soltanto troviamo memoria, cioè nel 1514, 1661, 1712, 1740 (1).

Era il *Campatico* altra imposta prediale sui terreni, proporzionata alla qualità dei medesimi, e spesso devoluta alla riparazione de'fiumi. La esazione di esso, come delle altre imposte fondiarie sunnominate, spettava principalmente al magistrato dei *Governatori alle entrate pubbliche*, cui era aggiunto un inquisitore col titolo di *aggiunto*, per le occorrenti indagini. Altra imposta territoriale sull'estimo era quella che chiamavasi *dadia* o *tolta* di qua dal Mincio, e *Taglia ducale* di là, e l'altra detta *Sussidio ordinario* (2).

Le imposte indirette, tra le quali figuravano il *quintello* o tassa sulle eredità indirette, devoluta a profitto della cassa del magistrato delle acque per le riparazioni rese necessarie da queste, la *messeteria* o tassa sui contratti, ma principalmente i dazi commerciali, aveano altresì le loro particolari magistrature.

La dogana dei generi provenienti dalla parte di mare era amministrata da un magistrato eletto dal Maggior Consiglio mutabile ogni sedici mesi, denominato dei *Sei officiali alla dogana da mar*; quella dei generi che entravano da parte di terra dipendeva dai *Sei officiali alla tavola dell'entrada;* era per le esportazioni la *Tavola dell'insida* (uscita); avea il fondaco dei Tedeschi, come dicemmo, suoi particolari regolamenti pel commercio della nazione alemanna.

Tra i generi che più profittavano all'erario erano

(1) Codesta *decima* riducevasi però pel fatto ad appena un trentesimo; Leopoldo Curti, *Memorie*.

(2) Formaleoni *Topografia Veneta* t. III, pag. 185.

l'oglio, il sale, il vino, i tabacchi. Proveniva il primo per la maggior parte dalle isole del Levante, e oltre al consumo interno facevasene grande commercio all'estero, onde avea particolare magistrato detto della *Ternaria vecchia*, a cui fu poi aggiunta la *Ternaria nuova*, non solo per la materia dei dazii sull'oglio, ma su tutti gli altri grassumi, i venditori dei quali si chiamavano anticamente *ternieri*. Gli oggetti politico-economici e le discipline regolative spettavano ai *Proveditori sopra ogli*, eletti dal Senato.

Il sale, fonte primitiva della ricchezza veneziana veniva ancora coltivato nelle saline dell'Istria e delle isole del Levante, mentre trascurate erano quelle delle lagune, di cui forse non stimavasi corrispondente abbastanza il prodotto. Se ne ritirava anche dalla Barbaria e da altri luoghi esteri, è se ne faceva vivo e lucroso commercio specialmente in Lombardia; era dato per appalto, sotto la direzione d'una magistratura denominata dei *Proveditori al sale*, e delle rendite di questo magistrato si suppliva alle spese edilizie di pubbliche fabbriche e lavori di belle arti. Le contraffazioni e i contrabbandi di questo articolo di somma importanza per lo stato, appartenevano negli ultimi tempi agl'Inquisitori di Stato; i provvedimenti di massima emanavano però dal Senato.

La gabella del vino spettava ai cinque ufficiali al *dazio del vin*, e veniva assunta per appalto, vendendosi anche i varii *posti* per la vendita al minuto, detti *bastioni* e *bastionieri* i venditori, i quali aveano anche in singolar modo il diritto di prestar danaro su pegni.

E per appalto pure si levavano i tabacchi, dappoichè specialmente Manfrin ne introdusse la seminagione a Nona in Dalmazia, che fruttò a lui stesso e al governo somme considerabili.

Aveano infine l'ispezione su tutte le altre materie daziabili, e il rilascio delle relative Bollette i tre *Proveditori sopra dazii* eletti dal Maggior Consiglio, e tutta l'azienda rimaneva soggetta al gravissimo magistrato dei *Revisori e regolatori dei dazi* eletto dal Senato colla durata di tre anni. Per l'esame di tempo in tempo delle gravezze daziali, e regolarle a seconda dei nuovi bisogni, o delle diverse vedute economico-politiche, era stata istituita una Deputazione alla *regolazione delle tariffe*, la quale avea a proporre al Senato, di cui faceva parte, quelle riforme che più credesse opportune, e studiare le questioni che le venivano dal Senato indirizzate (1).

Obbligate dapprima le arti, e in ispecialità i barcajuoli a fornire gli uomini da remo, fu nel 1565 convertito quest'onere in una tassa che serviva ad assoldare mercenarii, pensando convenire meglio allo stato non distrarre gli uomini da'loro mestieri. Chiamavasi questa tassa la *tansa insensibile*, perchè, ripartita dal capo dell'arte su tutti gl'individui che la componevano, veniva ad essere leggerissimo aggravio, ed essa per la sua natura entrava insieme col *taglione*, addizionale introdotta dal 1723 in poi, nella cassa dei tre *Presidenti al Collegio della milizia da mar*.

Il lotto che si estraeva una volta al mese fruttava circa ducati trenta mila all'anno (2).

Altra fonte all'erario veneziano fornivano le miniere [illegible] zecca. Quelle venivano date per investitura col pro-

(1) Nel 1775 fu dal Senato mandata allo studio la proposta della riduzione di tutt'i dazi ad uno solo. *Rettori*, pag. 41.

(2) Formaleoni *Topografia veneta* t. III, pag. 189 ove avrebbe ad essere uno zero di troppo, forse 30000. Difatti:
Nel 1734 anno della sua introduzione L. 104,744 4
1775 » 151,147 » 10 La rendita complessiva di quei 40 anni fu di L. 5483192. Cod. Cicogna 2985.

fitto del dieci per cento all'erario, e dipendevano da apposito magistrato, ed in alcuni casi dal Consiglio de' Dieci. La zecca fruttava oltre che l'utilità ordinaria sulle monete coniate per conto pubblico, quella altresì che derivava dalle altre, e specialmente dai zecchini che i particolari facevano coniare per conto proprio. In essa si custodivano i *Monti* pubblici di prestito nazionale. Imperciocchè fino dal 1172, nei bisogni in cui allora versava lo Stato per la guerra contro l'imperatore greco Emanuele, si erano chiamati i cittadini ad un prestito generale che fu detto poi di *Monte vecchio*, preseduto da tre ufficiali alla *Camera degl' imprestiti*. Le successive guerre contro i Genovesi, i Carraresi, gli Scaligeri e i Visconti aggravarono di censi questo *Monte* per modo che fu uopo erigerne un altro, detto il *Monte nuovo*, al quale, intorno al secolo decimosesto, fu aggiunto il *Novissimo*. Soggetti ad alternanti vicende e alle oscillazioni del credito pubblico si mantennero però sempre in estimazione pei privilegi di cui godevano, come di andare esenti i loro interessi dalle imposte sulle rendite e dal sequestro, meno i casi di morte o di fallimento, ma sempre con decreto speciale del magistrato. Mercè le provide cure poste dal Governo anche negli ultimi tempi a diminuire con regolari annui pagamenti il debito pubblico, questo dai cinquantaquattro milioni era stato ridotto nel 1797 a soli quarantaquattro (1), e sarebbesi probabilmente estinto

(1) Fu bella istituzione, imitata poi dall' Inghilterra, quella di stabilire un'annua somma tratta da una fonte straordinaria di rendita, per l'affrancazione del debito pubblico, aggiungendosi a questo fondo annualmente la minorazione del pro che derivava dal debito estinto. Ma le lunghe e costose guerre, lo scemamento del commercio, ed altre cause minorando le pubbliche rendite, rendevano talvolta impossibile la cominciata estinzione, obbligando anzi a ricorrere a nuovi prestiti, alcuni de' quali venivano assicurati sopra il totale della pubbliche rendite, altri sopra parziali rami

del tutto, se sopravvenuta non fosse la grande catastrofe. Stavano i depositi in zecca sotto la direzione del *Conservatore* dei pubblici depositi e di un *Depositario* pei privati, oltre ai soliti *Proveditori*. Le faccende poi degli ori e degli argenti, dei bolli e delle monete spettavano ai *Proveditori sopra gli ori e le monete*, ed *ai Massari all'oro* e *all'argento*.

Apparteneva ai *Deputati ed Aggiunti alla Provisione del danaro pubblico* il proporre e discutere in ben meditato rapporto le nuove spese occorrenti allo stato, e le riforme nelle fonti di esazione di pubblici aggravii; ai *Proveditori sopra danari* il regolamento della decima sopra gli ufficii cioè le ritenute sugli stipendii e sulle utilità degl'impiegati, ai *sopra uffici* e *sopra conti* la revisione dei libri dei *governatori delle entrate* e la cura necessaria per assicurarsi della lealtà con cui un individuo facesse rinunzia ad una credità testata od intestata. Gli *scansadori* erano incaricati di eliminare di tempo in tempo le spese superflue.

Gli *Appuntadori* aveano ad appuntare o segnare le tardanze o mancanze nell'intervento degl'impiegati agli uffici, assoggettandoli ad ammenda. Infine l'economica disciplina del pubblico erario era di appartenenza degli ufficiali detti delle *Rason vecchie e nuove*. Era in somma nell'amministrazione veneziana una farragine d'impiegati, e tale numero di uffici da rendere impossibile rappresentarli teoricamente in piena evidenza. La quale com-

e perciò chiamali *depositi sale, oglio, macina* ecc. alcuni con pro vitalizii, altri perpetui ed anche questi or più or meno onerosi, e talvolta il Governo vedevasi ridotto perfino alla necessità di sospendere il pagamento degli annui interessi. Ma migliorate le circostanze o univansi per semplificazione in un solo deposito i diversi che erano in egual condizione, o si trasportavano i vitalizii a depositi *ad haeredes* con minorazione di pro ec. e quanto ai pro non pagati, il Principe se li addossò quali nuovi capitali pagando anche per questi un annuo discreto interesse. *Osservazioni* ecc.

plicazione di ufficii, e la tenuità della rendita (1), non sono veramente di lode al governo veneziano. Imperciocchè se la moderazione nelle imposte è altamente a lodarsi, non era però bene che il governo si trovasse all'emergenza sprovveduto e costretto a ricorrere a mezzi straordinarii, che riuscir doveano alla popolazione tanto più gravosi e vessatorii, come le moltiplicate decime, gl'imprestiti ed altre insolite gravezze; codesto eccessivo riserbo nell'imporre gravezze e la poca energia usata nelle esazioni furono le vere cause del disordine del pubblico erario negli ultimi tempi, già da lunga epoca addietro sconcertato per le guerre turche sostenute, per le fortificazioni, in conseguenza di queste, rese necessarie nella Dalmazia nella guerra turco-russa e quando Stefano il piccolo sollevò nel 1766 il Montenegro nell'interesse della Russia, per le spedizioni di Barbaria, per le frequenti carestie, per la peste in Dalmazia nel 1731, 1763, 1783 ec. le quali cose tutte ben considerando, cadono come insussistenti od almeno fuor di modo esagerate le accuse di dilapidazione e cattiva amministrazione

V. *Forza armata.* La lunga pace e la fede che la Repubblica poneva nel sistema di equilibrio europeo aveano fatto trascurare di troppo l'armata e l'esercito. L'arsenale, donde nei bei tempi della Repubblica erano uscite quelle formidabili flotte che aveano portato a tanta altezza la potenza ed il commercio dei Veneziani, stava tuttavia sotto la direzione dei tre *Proveditori dell'Arsenale*, scelti dal corpo del Senato per due anni, coll'obbligo di rappresentargliene la condizione e i bisogni e dare ese-

(1) Rendite nel 1788 D. 7,323823,6 Nel 1792 Rendite D. 8128394,3
Spese • 7,181380,6 Spese 8582046,20
Vedi Tavole II e VI nel libro *Osservazioni sopra i depositi della zecca.*

guimento alle sue deliberazioni. Il Maggior Consiglio eleggeva altri tre nobili col titolo di *Patroni dell' Arsenal* che duravano in carica trentadue mesi e ne aveano la custodia, il buon governo e la disciplina con obbligo di dimorarvi in tre abitazioni distinte con singolare bizzarria chiamate l'Inferno, il Purgatorio, il Paradiso. Si succedevano per turno mensilmente nella guardia, e il nobile che erane incaricato, non poteva dipartirsi per nessun motivo dall' arsenale. A questa magistratura spettava il decidere nelle liti e quistioni tra gli operai e i maestri e punirne le trasgressioni e l'indisciplina. Il loro ufficio che dava un titolo per aspirare alla dignità di senatore, era di grande malleveria e insieme di non lieve dispendio, avendo a trattare i ministri e i patrizi che li visitavano, nonchè i forestieri di qualche conto che andavano a vedere l'arsenale; a distribuire ricompense ai più diligenti fra gli operai ecc. Tre patrizi col titolo di *Visdomini alla Tana* regolavano la dispensa dei canapi, altri presedevano al legname, altri alle armi ecc. Venivano poi di tempo in tempo nominati *Inquisitori* a prendere in esame la condizione dello stabilimento, togliere gli abusi, introdurre miglioramenti, nel che andarono distinti principalmente gl' inquisitorati di Nicolò Erizzo 1733-1734, Gio. Querini 1743-1744, Pietro Vendramin 1753-1754, e ancora nel 1786 erasi coniata una medaglia col motto *Disciplina restituta.*

Ad eccitamento dell' Emo erasi data opera a miglioramenti nella costruzione dei navigli, introducendo fra le maestranze gl' insegnamenti teorici, istituendo scuole nell' arsenale, facendo venire istruttori e libri dalla Francia e dall' Inghilterra, che a spese del Governo si traducevano. Esisteva all' arsenale un magnifico ed unico museo d' artiglierie antiche e moderne di ferro e di bronzo

raccolte e disposte nel 1772 dall'inglese Jacopo Patison che vi soprantendeva, e un grande parco di projettili che dicevasi il deposito intangibile, fatto eseguire con maestria di ordini e grande intelligenza dal maggiore Domenico Gasperoni veneziano, affinchè servir dovesse di riserva per l'armamento di ventiquattro vascelli di linea (1).

Tutto ciò che spettava all'armamento della pubblica flotta, al reclutamento delle ciurme e al loro vestire (eccetto le armi che venivano somministrate dall'arsenale), dipendeva dai tre *Proveditori all'armamento* eletti dal Senato di tre in tre anni. Nominava il Gran Consiglio ogni mesi i *cinque Pagadori all'armamento*, che aveano la cura delle paghe da darsi alle ciurme. I *Presidenti ed aggiunti alla milizia da mar* erano incaricati di provvedere l'armata marittima di uomini da remo, dall'età di anni diciotto ai cinquanta, che si sceglievano nel dogado ossia provincia di Venezia, come altresì nella Terraferma tra le arti meccaniche, le scuole e fraglie laiche, e specialmente tra i barcajuoli finchè, come abbiamo detto, durante la guerra di Candia, questa servitù personale si tramutò per Venezia, onde non ispopolare la città e ruinare l'industria, nella *tansa insensibile* che serviva ad assoldare mercenarii forestieri, ma che diede grande tracollo alla marina militare e mercantile veneziana. La forza marittima e terrestre nel Levante avea per capo il *Proveditor generale da mar* residente a Corfù, che esercitava altresì il governo politico ed amministrativo in quei possedimenti, non dipendendo che dal Senato; manteneva corte numerosa e si trattava con fasto e splendidezza principesca. Altro *Proveditore generale* era in Dalmazia. Subordinati a questi erano i *Proveditori d'armata*, il *Capitano in golfo*, il *Gover-*

(1) Casoni, nell' opera *Venezia e le sue Lagune* t. I, parte II 186.

natore dei condannati, i *Capitani delle navi*, gli *almiranti*, i *patroni* ovvero *comandanti* di galera, eletti tutti dal Maggior Consiglio. In tempo di guerra si eleggeva un *Capitano generale*. Consisteva la forza marittima della Repubblica in tempo di pace di quindici galee grosse e dieci più leggiere, nove altri legni, tra navi e fregate, due cuter, due sciabecchi e altri venti legni minori. Così le navi come le galee erano comandate dai soli patrizii. In caso di guerra potevasi però questa forza aumentare considerabilmente (1), trovandosi sempre nell'arsenale parecchi navigli in costruzione e abbondante artiglieria; e la Dalmazia e le isole erano sempre atte a fornire numerosi equipaggi.

La revisione delle truppe terrestri, la classificazione dei reggimenti e delle compagnie, i provedimenti pei presidii dello Stato, la custodia delle munizioni da guerra e da bocca spettavano agl'*Inquisitori sopra i ruoli* preseduti dai cinque Savii del Collegio cui erano assegnate le cose della milizia, la soprantendenza all'artiglieria e alle parti concernenti le fortezze, alle quali però erano deputati anche speciali *Proveditori*, fra cui quello di Palma distinguevasi per poteri più ampii che si estendevano anche alla città e al distretto.

L'esercito terrestre compor si dovea in tempo di pace di circa ventimila fanti raccolti in tutti gli Stati della Repubblica, e di duemila uomini di cavalleria, distribuiti in quattro reggimenti; stipendiavansi inoltre alcuni corpi di soldati dalmati per servire nella marina ma principalmente sui legni guardacoste e corrieri, un reggimento d'artiglieri ed uno d'ingegneri. Erano le *Cernide* di Terra-

(1) Lamberti *Gli ultimi cinquant'anni* ms. Per solito erano 24 navi e altri legni; lavoravano in arsenale due mila uomini. Formaleoni *Topografia veneta* IV, pag. 237.

ferma compagnie di villici di cento uomini ciascuna, che iscritti ai ruoli si levavano per una specie di coscrizione e formavano il presidio della Terraferma, ma che in tempo di pace, presentatisi alle manovre e alle mostre, tornavano alle case loro e ai loro lavori. Ad esse corrispondevano presso a poco le *Craine* in Dalmazia; ogni città avea il suo corpo di bombardieri, i quali si esercitavano alle manovre nelle feste e facevano la loro mostra generale ogni anno (1). Il Decreto del Senato 21 luglio 1785 avea istituito inoltre i due corpi dei *travagliatori* e *zappatori* o *minatori* dipendenti dal corpo del Genio. Sicchè tutte comprese le forze terrestri della Repubblica, che d'ordinario si raccoglievano per ingaggio, si potevano portare a sessanta mila combattenti alla cui testa mettevasi per solito un rinomato generale straniero assistito da un *Proveditore generale* e da un *Collaterale*, che dipendevano dal Savio alla Scrittura, ossia ministro della guerra (2).

(1) Nelle filze *Deliberazioni del Senato, parte militare* all'Archivio si trovano gran numero d'istruzioni, esami, ordinamenti, rapporti, registri riguardanti la milizia, e fra gli altri un opuscolo intitolato: *Esercizii personali per gli uffiziali, bassi uffiziali e soldati della truppa veneta estesi dal tenente generale Gio. Salimbeni e dal sergente generale conte Antonio Stratico*, 1795.

(2) Ecco le denominazioni delle varie truppe che militavano sotto il vessillo veneziano:

Marineri e galeotti;	Dragoni;
Stratiotti;	Cappelletti;
Dalmati;	Bombardieri o Bombisti veneziani;
Cimeriotti (dall'Albania)	Artiglieria;
Craine o Craicinich;	Travagliatori, Zappatori o Minatori;
Ordinanze o Cernide;	Genio;
Montenegrini;	Lancie spezzate;
Croati a cavallo;	Svizzeri;
Italiani;	Alabardieri;
Oltramarini;	Carabinieri;
Corazzieri;	

Venezia e le sue Lagune I, parte II, p. 253.

Il Collegio militare di Verona diretto da valenti professori, ed illustrato da uomini come lo Stratico, il Lorgna, il Zendrini ed altri, dovea allevare valenti giovani all'esercito (1), ma questi per la mancanza di occasione ad esercitarsi nella guerra, venivano invece adoperati in lavori d'ingegneri per le strade e per le fabbriche, dal che avvenne che allo scoppiare della burrasca le truppe non si trovarono ordinate e le fortezze giacevano in un deplorabile abbandono.

VI. *Commercio, arti, industria.* Le cose in generale spettanti al commercio erano affidate ai *Cinque Savi alla Mercanzia*, salva l'approvazione del Senato; ad essi spettava il proporre nuove vie, nuovi modi di agevolarlo od accrescerlo, venivano dal Senato stesso consultati nelle sue deliberazioni, conferivano privilegi e incoraggiamenti, prendevano parte altresì alle cose relative all'industria in quanto si legavano strettamente col commercio. I loro registri contengono fino negli ultimi tempi, preziose scritture in cui sono a notarsi la franchezza nell'esporre le opinioni, il vivo amore del meglio, e non rare le ottime vedute nel difficile argomento, onde da quei libri avrebbe ad attingere chi volesse scrivere una buona storia del commercio veneziano, e istituire utili raffronti tra i passati e i presenti tempi. Per l'istituzione di questa magistratura nel 1516 vennero di molto a restringersi gl'incarichi dei *Consoli dei mercanti*, i quali si limitarono a definire le questioni in materia di mercatura, a stabilire i regolamenti parziali, ad attendere alle faccende con-

(1) Rapporto del Savio alla scrittura uscito, Nicolò Erizzo, sul Collegio militare di Verona e progressi dei giovani allievi nella matematica, tattica, disegno, belle lettere, ginnastica e militari esercizii, tiro del cannone ecc. Deliberazioni *Senato parte* militare Terraferma da 16 a 30 luglio 1796 all'Archivio.

cernenti i navigli e i loro carichi, i pegni e i fallimenti con subordinazione, specialmente riguardo a questi ultimi, ai *Sopra consoli*. Vennero pure a restringersi le incumbenze dei *Proveditori di Comune*, magistrato antichissimo, al quale metteva capo tutto che al vantaggio del Comune si riferiva. Laonde oltre alla presidenza che loro spettava su certe arti più importanti, aveano anche la disciplina del Collegio dei medici e chirurghi, la vigilanza sulle scuole di devozione (meno quelle dette *grandi* che appartenevano al Consiglio de' Dieci), certe providenze relative ai mercatanti ed ai loro navigli, agli ordinamenti dei barcajuoli della città e dei fiumi, il riattamento delle strade, gli scavi dei canali, le poste, la concessione della cittadinanza per grazia o per privilegio. Dal che essendo venute ad accrescersi fuor di modo le loro faccende, furono creati altri uffici con ispeciali delegazioni, come il *Cattaver* per le cose dei naufraghi e gli oggetti trovati sì in mare che in terra, per alcuni regolamenti relativi agli Ebrei, per le credità vacanti, pei provedimenti a sicurezza dei navigli; l'*Inquisitorato alle arti* per la buona direzione di queste e i miglioramenti da introdurvisi. Parte principale nel commercio avevano, come sempre, i *sensali* detti anche *mezzeti* o mediatori, dipendenti dai *Proveditori di Comune*. Determinato erane il numero, obbligati a tenere esatti registri dei conclusi negozii, dovevano essere cittadini per nascita o per ammissione e formavano anche essi una particolare *scuola* o corporazione col proprio gastaldo incaricato di vegliare al buon ordine. Facilitavano grandemente il commercio le operazioni del *Banco giro* istituito nel 1524 a causa dei numerosi fallimenti che accadevano dei banchi particolari. Il *Banco giro* posto sotto la fede pubblica (nominandovi il Senato a *Proveditori* e *depositarii* alcuni nobili d'intemerata fama e con cor-

rispondenti malleverie), era istituito a Rialto ove si raccoglievano i negozianti. In esso poteva depositare ciascuno a comodo proprio ogni somma di danaro, la quale veniva quindi scritta in libro a suo credito e a debito del Banco senza alcun dispendio, e con facoltà di ritirarla a piacimento tutta od in parte secondo il bisogno. Il danaro depositato nel Banco godeva del privilegio di non poter essere sequestrato, nè in alcun modo trattenuto. I pagamenti si dichiaravano farsi d'ordinario in *moneta di banco* (1), e per tal modo con un semplice giro di partita che uno facesse dal proprio nome in quello d'un altro, era effettuato qualunque pagamento senza bisogno di numerare al creditore la somma in contante. Però potevasi fare anche questo quando trattavasi di lieve importo o ad un forestiero, al qual oggetto teneva sempre il Banco una somma in pronto, bastante a soddisfare alle eventuali ricerche.

Ma oltre all'affluenza e al facile impiego dei capitali richiedonsi al prosperamento del commercio e dell'industria le facili comunicazioni per lo scambio delle merci e dei prodotti e le agevolezze per parte del governo. Buone le comunicazioni fluviali e marittime, non così potea dirsi delle terrestri; e le strade, negli ultimi anni, non si trovavano in lodevole condizione (2). Varie disposizioni parziali però si venivano facendo, ed eccellente pro-

(1) Moneta imaginaria, e di cui 100 ducati di Banco corrispondevano a 120 correnti.

(2) Nel passaggio di Giuseppe II, per le Provincie venete, gli si erano offerte per maggior comodità *a causa della malvagità delle strade* i *burchielli* da Padova a Fusina e sulle pessime strade di Cittadella aveano occorso alla carrozza dodici buoi. Vedi Toderini *Cerimoniali e feste in occasione di passaggio nelli stati veneti di principi austriaci*, p. 262, 263. E già sappiamo anche dalle lettere di Gasparo Gozzi che il viaggio da Venezia ai deliziosi casini del Brenta facevasi per maggior comodità in burchiello.

getto presentava, dietro eccitamento del Senato, Zaccaria Betti (1787). Quanto all'azione governativa, questa non mancava di venire in ajuto del commercio colla riforma dei dazii, delle tariffe e delle altre leggi relative, coll'incoraggiare replicatamente i negozianti a riprendere il commercio del mar Nero (1), col chiamare i nobili a versare nuovamente i loro capitali nelle speculazioni mercantili (2). « I nobili (scriveva in un suo stupendo rapporto (3) Andrea Tron allora Savio alla mercanzia) sono d'ordinario i possessori delle maggiori ricchezze; così essi devono essere i primi a giovare alla patria e a sollevare gl'inferiori. Questo è un debito e per natura e per legge annesso al loro grado e alla loro condizione. Non adempie certamente a questo dovere chiunque versa forse più del suo patrimonio a coltivare unicamente il lusso, la morbidezza, il divertimento e molto meno vi adempie chi seppellisce nei propri scrigni il danaro, poichè questo è un togliere il bene alla società e convertire in danno della patria quei frutti che la Providenza divina depositò in sua mano per suffragio dei poveri e pel ben essere della società medesima e dello Stato. Questa mala disposizione delle ricchezze fa conoscere l'odioso contrapposto che in mezzo agli agi e alla dissipazione dei nobili e di altri benestanti, si veggono delle truppe fastidiose di questuanti e di gente squallida e lacera per mancanza d'impiego. Questo non è certamente giovare alla patria. Il bene che se le deve, il vero giovamento è il cercare di trarla dalla miseria coll'impiegare e alimentare il popolo e coll'introdurvi delle maggiori ricchezze, altrimenti si

(1) Savi alla mercanzia 1786 e 1787. Nel 1795 fu eletto Bernardo Memmo a deputato sul commercio del mar Nero. Filze *Terminazioni Savii.*

(2) 19 Agosto 1784 Proclama del Senato ai nobili eccitandoli ad imitare l'esempio degli antenati.

(3) Scritture Inquisitori alle arti 29 maggio 1784.

spinge alla ruina coll'ozio e col mal esempio. » Auree parole, la cui verità non si riferisce a quei tempi soltanto.

E indirizzandosi il Governo oltre che ai particolari magistrati anche agli uomini di scienza e alle accademie per ritrarne lumi e suggerimenti nell'amministrazione della cosa pubblica, eccitava l'Accademia di agricoltura, arti e commercio di Verona il 13 dicembre 1786 a presentare una memoria di quanto avesse creduto utile alla nazionale felicità per accrescere la ricchezza pubblica e la privata, rimovendo ogni ostacolo alla prosperità del commercio e riducendo le gabelle alla massima semplicità e al minor numero possibile.

Infine ultimo monumento della sapienza veneziana, lasciava la Repubblica, poco prima di estinguersi, il suo Codice della *veneta mercantile marina* eseguito per cura di una deputazione appositamente eletta dal Senato e pubblicato nel 1786 (1). Tuttavia e non ostante tutti gli sforzi del Governo non era possibile far fronte al nuovo andamento preso dal commercio e dall'industria presso le altre nazioni di Europa e alla concorrenza di esse (2), a sempre maggior pregiudizio di Venezia. Laonde quel ricchissimo ramo d'industria che erano il lanifizio ed il setifizio, si trovava notabilmente scaduto, e gl' Inquisitori alle arti implorando nuovi provedimenti e specialmente la libera circolazione delle materie prime, rappresentavano: « nelle città ove quest'arte (del lanifizio) particolarmente fiorisce, ella è risorta senza regole, senza discipline di nessun genere e senza favori per parte del Sena-

(1) Scriveva l'Emo il 24 luglio 1786, che era allora uscito e posto in esecuzione il Codice statutario francese che premia e concede fino la nobiltà ai più distinti marinai, eccitando il Senato a seguirne l' esempio. Dispacci Emo all'Archivio.

(2) Rapporto Inquisitori alle arti 29 maggio 1784.

to, giacchè tutto ciò che si è fatto colla vista d'incoraggire questo ramo d'industria, non fu che di danno all'erario. Senza favori Schio cominciò a fiorire nel 1730 di poco conto, la popolazione era appena di 3672 anime, invece nel 1789 essa forniva fino a 12518 pezze di panno e gli abitanti si erano accresciuti a 5600, nè si vede alcun questuante per le vie senza che alcuna legge od una casa di correzione lo impedisca. Non vi esiste corpo d'arte ed ogni manifattore vende l'opera propria a chi meglio paga, e perciò le sue mercedi sono di gran lunga superiori a quelle di Padova. Appena un artefice ha migliorato coi suoi lavori la propria condizione, comincia a fabbricare qualche pezza di panno per proprio conto senza niuna ispezione o governata dall'invidia o resa facile per rea connivenza, avendo per ispettori i soli compratori, cioè i più severi di tutti; circostanze per le quali i raffinamenti d'arte vanno colà crescendo ogni giorno, e da Padova che si trova, rispetto a' vincoli, in circostanze appunto contrarie, non esce che a stento qualche pezza di panno ad uso estero » (1).

Convinto di queste massime, dichiarava il Senato con sua Parte 10 febbraio 1790/1, essere sua volontà di sciogliere tutti gl'inceppamenti che impedivano l'industria e di voler adottare quei principii che fossero atti a far fiorire le manifatture e far sorgere nuovi fabbricatori (2). Nel concedere privilegi agl'introduttori di nuove manifatture (3), premii, sussidii e incoraggiamenti d'ogni maniera, si mostrava il governo generosissimo, tanto che a vantaggio del setifizio spese in tredici anni fino ad un mi-

(1) Scritture Inquisitori alle arti 20 gennaio 1790/91.
(2) Ibid. 11 giugno 1794.
(3) Così all'Antonibon per fabbrica majoliche, al Cozzi per porcellane ad uso di Sassonia.

lione e mezzo di lire, e in undici anni novecento quarantamila lire per le sole cordelle di seta padovane (1).

VII. *Agricoltura.* La fecondità del suolo veneto mirabilmente si prestava a fornire abbondantissimi prodotti per l'interno consumo e pel commercio al di fuori. Presedevano all'agricoltura le magistrature dei *Proveditori ai beni inculti e deputati all'agricoltura*, dei *Proveditori ai beni comunali*, dei *Deputati all'asciugamento delle valli veronesi* e per quanto concerneva la sicurezza dei possessi era destinato l'ufficio dei *Proveditori ai confini*, come ai danni dei fiumi i *Savii ed esecutori al Collegio delle acque* e specialmente i *Proveditori all'Adige* per la regolazione di questo.

Piaga profonda alla veneta agricoltura rimaneva però tuttavia in gran parte, ad onta dei tanti provedimenti diretti a sradicarla, quella del *Pensionatico* ossia dell'abuso del pascolo, intorno al quale il 13 agosto 1794 i *Proveditori ai beni inculti e deputati all'agricoltura* presentavano un nuovo rapporto in cui sponevansi le origini e le vicende del Pensionatico, i disordini che ne derivavano, specialmente dall'aumento delle pecore montane e dalle restrizioni nella vendita delle lane, proponendo che i proprietarii delle *poste* ossia dei terreni concessi al pascolo, fossero in pari tempo possessori di fondi culti e che dando vigorosa opera a togliere gli abusi, si avesse insieme cura di seguire le norme della giustizia nell'usare riguardo agli speciali diritti e ai dovuti compensi (2). Si richiamava in vigore il decreto 26 settembre 1765 (3) che vietava a chiunque di condurre a pascolare sopra terreni

(1) Lamberti gli *Ultimi cinquant' anni* mss. da carte autentiche.
(2) Scritture *Proveditori ai beni inculti*, all'Archivio.
(3) Scritture *Proveditori beni inculti* 22 marzo 1786.

non proprii, tanto arativi quanto prativi, in qualunque tempo dell'anno, destinando a questo uso solo i beni comunali, le strade e gli argini pubblici, accordando premii a quelli che avessero circondato i proprii fondi arativi di fossi, siepi, piantagioni od altri ripari; ogni diritto di pascolo per essere riconosciuto doversi fondare » sulla giustizia di competente obbligazione, mentre la consuetudine d'un tal pascolo essendo figlia dell'usurpo, non vi può essere diuturnità di tempo, nè prescrizione che la difenda. » Il 4 agosto 1788, il magistrato avea presentato un progetto generale sull'argomento, il quale diceva: che affinchè le comunità e gli altri utenti legittimamente del diritto di Pensionatico non avessero a soffrir danno dall'abolizione dei loro privilegi, sarebbe forse a compensarli con equivalente canone in danaro a peso dei beni soggetti a quel diritto, o in via di annuo livello per assoluta affrancazione di capitale, o con quelle caute avvertenze che nel fissarlo e disporlo fossero trovate in esecuzione le meglio conferenti ad ogni necessario riguardo, previo già sempre sul merito e sull'ordine di tal regolamento l'esame, il consiglio e le direzioni dei magistrati dei Cinque Savii alla mercanzia e degl'Inquisitori alle Arti (1). »

La coltura dei gelsi, l'introduzione di alveari, le piantagioni del canape e del lino, gli sperimenti della torba, l'introduzione di nuove piante, l'aumento delle razze bovine e pecorine erano oggetti che il Governo s'adoperava con tutto impegno a promuovere, chiamando a questo scopo da per tutto in soccorso gl'ingegni più distinti e gli uomini più caldi amatori della patria. Nè intralasciava di divulgare nel popolo la tanto necessaria istru-

(1) Scritture ec.

zione agricola, diffondendo nel contado della Dalmazia un *Catechismo agrario* in lingua illirica ed una *Dottrina agraria* scritta dal parroco Gianuizzi e promovendo giornali; lo stampatore Perlini era incaricato della pubblicazione generale delle memorie agrarie (1); una Ducale al nobile rappresentante in Cefalonia e Theaki raccomandavagli di eccitare quei nobili e possidenti a formar tra loro una società agraria con apposite discipline, come difatti avvenne (2); in tutte le città si promovevano accademie e società a vantaggio dell'agricoltura.

VIII. *Annona.* Collegavansi in certo modo coll'agricoltura principalmente i provedimenti annonarii che formarono sempre oggetto premurosissimo dell'attenzione della Repubblica fin dai più remoti tempi, onde non avesse a mancare al popolo il necessario sostentamento particolarmente negli anni di carestia. Gli economisti moderni hanno onninamente riprovato siffatti depositi preventivi, ma allora erane comune l'uso e la Repubblica vi provedeva col mezzo dei magistrati detti *Proveditori* e *sopra Proveditori alle biade* e dei *Proveditori al frumento.* Nella Terraferma i possidenti erano obbligati a recare ogni anno certa quantità di grano sul pubblico mercato per essere venduto a minor prezzo ai poveri, o acquistato per i depositi del Governo. Vegliavano altresì in Venezia all'abbondanza delle carni due *Proveditori alle Beccarie* ed un *Inquisitore* cui spettava la materia della loro introduzione e l'allevamento in generale del bestiame da macello nello Stato, la regolazione dei prezzi, l'esattezza nelle vendite ecc. Nel 1781 ne fu trasferita per maggior guarentigia l'ispezione generale ai *Proveditori di Comune.* Altro ar-

(1) Scritture *Beni inculti* 18 maggio 1791.
(2) 26 Maggio 1791 ibid.

ticolo non meno soggetto alla vigilanza del Governo, era quello delle legna da fuoco, che aveano pure i loro *Proveditori* pel taglio regolare dei boschi, per l'introduzione e vendita di esse nella città, fissandone spesso le tariffe.

IX. *Beneficenza.* Ma tutti questi provedimenti non bastavano a far sì che non fosse grande, anzi sproporzionato il numero dei poveri in Venezia. Leggi (1), istituzioni, perfino deportazioni fuori della città, non bastavano a mettervi freno; il prestigio della capitale, la speranza di guadagno, l'allettamento dei piaceri ve li attiravano in folla dalle provincie.

Mentre tutto all'intorno spirava ricchezza, feste, piaceri, vedevansi frequenti sui ponti, per le vie, alle porte delle chiese i mendicanti, gli storpiati, gli epilettici chiedenti l'obolo per l'amore di Dio. Poco o nulla giovava al governo il mantenere pel povero il pane a buon mercato; non veniva rimedio al male dalle tante pubbliche e private largizioni, nè dai copiosi istituti di beneficenza di cui andò ricca Venezia fino da'primi suoi tempi. Principali erano la *casa degli esposti*, gli *orfanotrofii*, lo spedale pei feriti a' Ss. Giovanni e Paolo, quello pei marinai invalidi od infermi, il *Conservatorio alla Ca' di Dio* per le nobili vedove che prive d'ogni sussidio, ricevevano colà dal governo una pensione a decentemente vivere, provedimento esteso di poi anche a quelle d'ordine cittadinesco; la casa di ricovero delle *Penitenti* a dar ricetto alle prostitute, che pentite riduceansi colà ad una loro particolar regola claustrale; somministrava l'istituto delle *Zitelle* ad oneste giovanette d'ogni condizione benigno ricovero, ed ammaestramento nel buon costu-

(1) Fino dal 26 aprile 1300 era stata proibita la questua. Vedi t. III, pag. 351.

me e nei donneschi lavori, per passar poi a conveniente matrimonio, regalate di sufficiente dote. Tre grandi ospizii, originati a principio dalla carità privata, erano poi passati sotto la tutela del governo detti dei *Derelitti*, degl'*Incurabili*, e dei *Mendicanti*, con largo provvedimento, e asili altresì pei vecchi e per gli orfanelli, raccolti dapprima per la pia opera di s. Girolamo Emiliani (Miani) nel 1529 (1).

In alcuno di quegl'istituti attendevasi con santo e delicato pensiero a sollevare anche l'animo degl'infelici, abbattuti dalle infermità del corpo o dalle sciagure, e specialmente di quei tanti che rinnegati fin dalla nascita dagli stessi, a cui debbon la vita, non mai consolati di un materno sorriso, nè circondati dalle affettuose cure della famiglia, macchiati di turpe nome, e senza colpa rejetti dalla società, che non offesero, hanno più ch'altri bisogno di conforto, di provvedimento a che si salvino e dalla bestemmia e dal delitto; colà dalla pietà dei loro concittadini addestrati alla musica, ricevevano da questa soave balsamo alle loro piaghe, e tra quelle voci che pure ed armoniose si alzavano al cielo, tra quell'accordo di squisiti istrumenti, tra quelle note or toccanti, or sublimi che innalzavano i loro cuori a Dio, doveano sentirsi sollevati, reconciliati cogli uomini, capaci anch'essi di buone ed utili opere (2).

Se non che, tutto quaggiù corrompendosi, gli *Esposti* e gli *orfanotrofii* divennero col tempo vere scuole di mu-

(1) Fino dal 1311 il doge Marino Zorzi assegnava nel suo testamento un legato da impiegarsi a raccogliere fanciulli orfani da esservi nutriti e custoditi, e naturalmente anche ammaestrati in qualche mestiere. Vedi t. III, pag. 89.

(2) Per ben conoscere tutt'i varii istituti di Beneficenza, consultisi l'opera: *Delle istituzioni di Beneficenza nella città e provincia di Venezia* dei conte Pierluigi Bembo Venezia, Naratovich 1859.

sica o *Conservatorii*, ove celebri compositori facevano eseguire *oratorii* e drammi sacri, venendone pel concorso degli uditori eccitamento all'ambizione, alle gare, alla vanità, specialmente nelle educande, occasione a frequenza d'uomini, e agl'inconvenienti che ne derivavano pel buon costume.

Dipendevano tutti codesti istituti da una congregazione composta d'individui dei tre principali ordini della città, cioè patrizii, cittadini e negozianti soggetti al magistrato dei *Proveditori sopra ospitali* e luoghi pii, come per la parte sanitaria estendeva su tutti la sua vigilanza il magistrato alla *Sanità*.

Oltre a ciò, privati si univano in compagnie e fraterne a scopi di beneficenza, così principalmente quella ricchissima di s. Antonino, dalla quale, ognuno, presentando certificato del paroco, comprovante la propria indigenza, riceveva gratuitamente le medicine; si davano dalla Fraterna sussidii in danaro ai poveri vergognosi, si liberava altresì annualmente certo numero di carcerati per debiti, per solito alle feste di Natale e di Pasqua. Altre fraterne esistevano in ogni contrada, che provvedute dal prodotto di alcuni capitali ad interesse, e dalle offerte che si raccoglievano dalla pietà dei parrocchiani, stipendiavano medici e chirurghi perchè visitassero gratuitamente gl'infermi, e somministravano le occorrenti medicine. Nell'inverno provvedevano di legna i più bisognosi, dispensavano viveri in altre stagioni, visitando perciò i loro presidenti le case dei poveri vergognosi e soccorrendoli a tempo, onde dall'indigenza non fossero trascinati a turpi azioni.

Alla carità pure attendevano le così dette *sei scuole grandi* (1), ragguardevoli compagnie che per le ricchezze

(1) Santa Maria della Carità, S. Giovanni Evangelista, S. Maria della Misericordia, S. Marco, S. Rocco, S. Teodoro.

che possedevano in stabili, argenti, oggetti preziosi, univano agli atti di devozione e alle pompose processioni, generose elemosine e sovvenzioni ai confratelli, impiegando il resto in opere di abbellimento; dal che ritraevano grande incoraggiamento e lavoro gli artisti. Viva testimonianza ne sono ancora tra altre la scuola di s. Rocco, quella di s. Marco (ora spedale civile) e quella testè riaperta di s. Giovanni Evangelista. Avea poi quasi ogni arte la sua scuola o confraternita, soggetta ai *Provveditori di Comun*, mentre le sei *scuole grandi* sunnominate, dipendevano dal Consiglio dei Dieci.

Ma il male era profondo, l' accattare era ridotto a mestiere che fruttava assai più che l'onesto lavoro (1) e la solita negligenza nel far eseguire le leggi (2), rendeva frustranea ogni migliore intenzione del governo e dei cittadini, nè una *casa di correzione e di lavoro* benchè proposta, studiata, discussa, non venne mai all'attuazione (3).

(1) Vedi Pierluigi Bembo: *Delle istituzioni di Beneficenza nella città e provincia di Venezia*. Naratovich 1859, pag. 314.

(2) Poveri nel 1789:

	infermi	artigiani	impotenti	vergognosi	questuanti	Somma
Sest. di s. Marco.	241	833	256	209	48	2087
» » Castello.	412	2403	2374	209	217	5615
» » Canareggio.	495	3848	1307	481	307	6438
» » S. Polo.	117	314	431	368	57	1287
» » Santa Croce.	183	315	2583	327	64	4472
» » Dorsoduro	424	574	2153	70	76	3397
						23296

Codice Cicogna 2986. Però v' ha sbaglio nelle somme parziali.

(3) Notabile è specialmente in questo proposito la Relazione del procuratore Marco Foscarini, al suo ritorno dall' ambasciata di Savoja, sull'albergo de' poveri istituito a Torino (Relazione 1743). Sono a vedersi relativamente alla istituzione progettata d' un simile albergo in Venezia, gli atti della deputazione composta di Almorò Pisani III, sopra provveditore alla Sanità, Flaminio Corner, Lodovico Manin, Vincenzo Gradenigo II, 9 maggio 1762, ecc. Cod. MDCCLI alla Marciana cl. VII ital.

Le Provincie aveano anch'esse, e spesso fino ne' più piccoli luoghi, i loro ospizii di vario genere, e Monti di Pietà ed altri provvedimenti pei poveri e per gl'infermi, i quali istituti tenevano sempre posto principalissimo nelle relazioni che i rettori facevano al Collegio o al Senato, al loro ritorno in Venezia, onde da esse è dato formare un criterio della condizione della classe misera nello Stato Veneto.

X. *Studii ed educazione*. I tanti provedimenti, fino dalle più lontane epoche introdotti dal governo, gli esordii stessi delle varie *Parti* che si riferivano alla pubblica educazione, sì altamente dichiarata base principale della prosperità dello Stato, e il gran numero d'uomini distinti in ogni ramo dell'umano sapere somministrati in ogni tempo da Venezia e dalle Provincie, basterebbero a provare in quanto conto fosse tenuta questa parte essenzialissima in ogni civil società. La materia generale degli studii e degli stabilimenti ad essi relativi dipendeva dal magistrato dei così detti *Riformatori dello Studio di Padova*, tre nobili scelti dal Senato tra i più degni ed eruditi patrizii. Spettava ad essi il conchiudere e rinnovare la *condotta* ossia il contratto coi più celebri professori fatti venire anche dagli esteri Stati, il regolamento, gli esami, il buon ordine dell'Università. Oltre a questa erano subordinati a quel magistrato l'*Accademia dei nobili* alla Giudecca, le tante Accademie scientifiche e letterarie in Venezia e nelle Provincie, la scuola nautica, l'Accademia di Belle Arti, il Collegio militare a Verona, le scuole pubbliche e private generalmente. Un rapporto del 28 luglio 1795 rende conto al governo degli effetti benefici prodotti dalle *scuole dei sestieri*, aperte alla *più minuta classe del misero popolo* (1). Si trovavano frequentate da oltre set-

(1) Scritture *Riformatori* all'Archivio.

tecento fanciulli che tolti dall'ozio e dai trivii imparavano oltre la religione, il leggere, lo scrivere, la parte d'aritmetica necessaria per ben dirigere le faccende d'un negozio o d'una privata famiglia, non che i rudimenti teorici delle arti e dei mestieri. Passavano poi alle scuole dei gesuiti, o alle superiori, quelli che mostravano particolare attitudine ed inclinazione ad un arringo scientifico o letterario. Numerosissime poi erano le scuole private, i cui maestri volevansi riconosciuti e approvati (1).

Eguali sollecitudini si estendevano per parte del governo anche agli altri luoghi dello Stato, e fino ne'secondarii e più piccoli, come a Palma (2) e a Raspo, castello nell'Istria (3) dichiarando « non v'esser dubbio che la sovrana munificenza abbia con salutari viste di religione e di buoni costumi promossa ed assistita anche nelle provincie della Terraferma l'istruzione della gioventù onde ritrarre dagli alunni, individui utili allo stato e alla privata società (4). »

Dal che si vede quanto sia lungi dal vero che mancassero sotto il veneto governo le scuole primarie od elementari (5), ed era poi parte speciale e di grandissimo elogio degna, la cura posta intorno alle scuole pel clero,

(1) Nel 1787 deliberandosi che tutte le scuole private sparse per la città dovessero essere, di conformità anche a precedenti deliberazioni, soggette al magistrato dei Riformatori, trovavasi che 291 erano i maestri, de'quali solo 23 secolari, gli altri 278 ecclesiastici, gli alunni sommavano a 2536; bellissimo rapporto 15 sett. 1787 nelle scritture *Riformatori*.

(2) Sua scuola ampliata nel 13 febb. 1794;5 ibid.

(3) 13 Aprile 1789: Scritture deputati ed aggiunto alla Provisione del danaro pubblico.

(4) Scritture *Riformatori* 21 feb. 1794;5.

(5) Sui mezzi d'insegnamento, e sugli uomini più distinti avuti dalla Dalmazia ed Albania veneta nella seconda metà del secolo XVIII, scrisse recentemente il sig. Giuseppe Ferrari Cupilli.

distribuite nei varii sestieri della città, con stipendio ai professori, somministrazione di libri, incoraggiamento di premii: tanto che, scrive il Moschini, non saprei che stato siavi altro principe il quale concepisse e compiesse un pensiero religioso e grande quale fu questo (1).

Sussidio alle scuole superiori e ad ogni più elevata coltura forniva (oltre le tante private biblioteche e le ricche collezioni di pitture, sculture, anticaglie, prodotti naturali e modelli), sopra tutto la grande biblioteca marciana, oggetto delle provvide cure del Governo che vi nominava a presidenti i più dotti patrizii, quali furono negli ultimi tempi Marco Foscarini, Alvise Mocenigo, Girolamo Grimani, Girolamo Ascanio Giustinian, Pietro Contarini, Francesco Pesaro, e Zaccaria Valaresso; anzi perfino i custodi n'erano uomini distinti per insigne dottrina, come furono Anton Maria Zanetti, l'autore della *Storia della pittura veneziana*, e quella miniera inesausta di erudizione che fu l'abate Jacopo Morelli.

Neppur l'educazione delle fanciulle era dal governo trascurata, esistendo negli ultimi anni in ogni parrocchia una scuola anche per esse, ove apprendevano a leggere, scrivere e cucire (2).

XI. ***Ministero od impiegati subalterni*** del governo della Repubblica; componevasi di oltre cento individui, tolti tutti dal ceto dei cittadini originarii. Il loro capo era il *Cancellier grande*, dignità principalissima e a vita. La sua elezione, fatta dai consiglieri ducali, e confermata dal Maggior Consiglio, gli dava per diritto il titolo di *cavaliere*, era festeggiata per tre giorni, come quella del doge e dei Procuratori, ed accompagnata da solenne in-

(1) Moschini *Della Letteratura veneziana* t. I, p. 256; Decreto 8 giugno 1785.

(2) Leopoldo Curti *Memorie* ec. t. I.

gresso. Poteva il Gran Cancelliere aprire i pubblici dispacci, intervenire in Maggior Consiglio e in Senato, ma senza voto, presedeva alla disciplina di tutto il Corpo, e unitamente ai Cancellieri inferiori creava i notai. Dai cento tre membri del ministero, eleggeva il Senato cinquantaquattro secretarii detti di Senato, col titolo di *circospetti*, e da questi si sceglievano poi i quattro pel Consiglio dei Dieci, e due per la Cancelleria *inferiore* in cui si conservavano le carte private, i testamenti ecc., mentre la *superiore* o ducale conteneva le leggi, i decreti, e le carte segrete e di Stato della Repubblica.

I quarantotto che rimanevano nella Cancelleria ducale, funzionavano come notai ducali col titolo di *fedelissimi*, e tra loro venivano tolti i secretarii delle ambascerie, e delle cariche generalizie, o di altri magistrati. I secretarii del Senato erano custodi degli atti di quel sovrano consesso, ed assistevano come ministri nobili in esso. Quelli eletti dal Collegio esaminavano gli affari, ne facevano il rapporto al Senato, stendevano i decreti e apponevano la loro firma alle deliberazioni. I componenti la cancelleria ducale aveano la loro annua pensione che aumentavasi col tempo secondo il loro merito, di modo che alcuni arrivavano a percepire fino a quindicimila franchi l'anno.

Tra i ministri più qualificati trovavansi anche *i due fiscali* della Signoria, uno patrizio, l'altro cittadino, destinati a difendere il fisco nei casi in cui venisse leso, e doveano perciò essere addottorati ed aver fatto la pratica legale; ed i *Consultori in jure* versatissimi nelle leggi patrie e straniere, a' quali il Governo ricorreva per raccoglierne il parere nei casi dubbii; uno doveva essere ecclesiastico pei casi canonici, e chiamavasi *consultore teologo*.

I ministri di secondo ordine erano i Notai della Qua-

rantia, e dei tribunali ordinarii, gli avvocati fiscali dei varii magistrati, infine i *Ragionieri* scelti dal Collegio di questo nome, per prestar l'opera loro nei varii ufficii amministrativi. Tutti doveano essere nativi di Venezia, od almeno aggregati alla cittadinanza, e di fama illibata.

Oltre a questi erano altri impiegati pel servigio di ufficio, come uscieri, fanti e specialmente i *Comandadori* o cursori, che godendo d'illimitata fiducia fruivano di alcune speciali prerogative, come di quella di poter eseguire da sè alcuni atti provisorii, come precetti o comandamenti, d'intimare la sospensione immediata di qualche lavoro ec.; ma principalmente notabile è l'uffizio che poteano esercitare di conciliare le parti contendenti e registrare le promesse nel proprio portafoglio che avea piena validità in giudizio. Un impegno preso in presenza del *Comandadore* e da lui notato nel suo taccuino, era sacro; ed egli uscito dalla bassa classe del popolo, quando si copriva il capo del suo berretto coll'ampio stemma di s. Marco, imponeva i suoi ordini al più ragguardevole patrizio, ed era ubbidito. Tanto poteva il rispetto della legge in Venezia!

XII. *Diplomazia.* Grande rinomanza godette la Veneziana diplomazia fino da antichissimi tempi. Le particolari condizioni della Repubblica, la necessità di continui rapporti esteriori, l'estensione de'suoi commercii, fecero da bel principio dare tale sviluppo a questa parte della scienza politica, da precedere e superare di gran lunga tutti gli altri stati d'Europa. Scelti i suoi ambasciatori dalle più distinte famiglie patrizie, di nota capacità ed esperienza diplomatica, passavano dall'una all'altra Corte e con varie missioni, nel qual posto oltre al consueto appannaggio loro assegnato dal Governo, spendevano ragguardevoli somme del proprio; solo l'ambasciata o il balliaggio di Costantinopoli dava grandi pro-

fitti pel commercio e pei regali che riceveva, ed era ambasciata insieme ed autorità, avendo il bailo la giurisdizione di tutt'i sudditi veneti che si trovavano in quelle parti, giudicava le questioni civili fra sudditi turchi e veneti avea autorità su tutt'i veneti navigli, e da lui dipendevano i consolati di Smirne, Salonicchi, Canea e Rodi.

Andavano *Ambasciatori* alle Corti di Francia, di Vienna, di Spagna, di Roma, e col titolo di *bailo* a Costantinopoli; portavano il titolo di *Residenti* quelli alle Corti di Torino, Milano, Napoli e Londra, ed erano tolti dall'ordine dei secretarii; ultimamente era andato un *Nobile* a Pietroburgo. Tutti poi tornavano ricchi di cognizioni, forniti di quel senso pratico e di quel savio discernimento che si manifestano così luminosi nella numerosa serie dei loro dispacci, e delle Relazioni, che fino dal secolo XII erano obbligati di leggere o in Collegio o in Senato, sullo Stato e sulla Corte da cui tornavano. Di quelli e di queste ci siamo spesso giovati nella presente storia. Sono i primi più importanti per la conoscenza degl'interessi e dei maneggi diplomatici della Repubblica, pel racconto a così dire giornaliero, di quanto accadeva alla Corte e nello Stato ove l'ambasciatore risedeva, onde svariatissimi sono pel racconto oltre che degli affari, anche dell'arrivo e accoglimento di principi e d'illustri personaggi, per le notizie di nuove leggi ed istituzioni, di feste, di aneddoti, che sebbene in apparenza insignificanti, poteano però acquistare importanza per chi ben li considerava e notava come segni del tempo. Erano tenuti quindi i dispacci col massimo riserbo, e passavano tra l'ambasciatore, il doge e i Savii del Consiglio ossia il ministero, mentre le *Relazioni* erano destinate ad essere d'ordinario lette pubblicamente in Senato; erano una sintesi, un risultato finale delle osservazioni fatte nel tempo dell'ambasciata per solito di due

anni, o tre tutto al più, ed esigevano maggior cura nello stile, maggior ordine nella distribuzione delle materie, maggior evidenza, e, dirò anche, pittorico effetto. Tutto quanto ora costituisce la scienza detta *Statistica*, trovasi assai per tempo nelle *Relazioni* veneziane; territorio, clima, produzioni, forze militari, istituti d'insegnamento, religione, governo, rendite e spese, informazioni sul principe, sulla sua famiglia e sui suoi ministri, rapporti politici colla Repubblica, e colle estere corti, ecc. (1). Laonde sono le Relazioni, miniere preziosissime per la storia di tutt'i popoli d'Europa. Tanto esse che i dispacci erano nella gelosa custodia della *Secreta*: proibito all'ambasciatore sotto gravissime pene di ritenere quegli scritti presso di sè o di darne alcuna copia, divieto però più volte trasgredito, e che risvegliò di frequente il rigor delle leggi (2).

E mentre delle Relazioni esterne copiosamente e dei dispacci altresì, sebbene in più ristretto limite, si giovarono parecchi de' moderni storici (3), e se ne fecero parecchie pubblicazioni, non giunsero ancora a pari rinomanza i dispacci e le relazioni delle interne provincie, che pur in nulla cedono agli altri, se pur non li superano per le preziose notizie che forniscono dei veneti pos-

(1) *Dans un temps où presque partout en Europe l'administration, était livrée encore à la confusion et à l'anarchie, où la science politique était dans l'enfance, le grand Conseil de Venise avait déjà determiné par des réglements précis les devoirs de ceux que la République choisissait pour les envoyer en mission au déhors*; Gachard: *Les monuments de la diplomatie vénitienne.*

(2) Tale abuso ci spiega l'esistenza di molte relazioni in biblioteche estere, e d'altre che furono anche stampate. La prima Relazione che abbiamo è quella di Marsilio Zorzi console in Siria, 1243 nel libro *Albus*, pubblicata da Tafel e Thomas nell' *Urkunden zur älteren Handels-und Staatsgeschichte Venedigs* (Fontes Rer. Austriacarum) t. II, p. 354.

(3) Il primo dispaccio esistente è del 1219, da Costantinopoli, da me pubblicato t. II, pag. 408.

sedimenti nella Terraferma ed oltremare. Sono fonti della storia di Venezia che omai non è lecito trascurare, per ben giudicare delle condizioni sociali ed economiche di questa Repubblica.

Consoli risiedevano in tutti i porti ove i Veneziani avevano perenne commercio, e venivano scelti tra i cittadini veneziani; tali pure doveano essere i *dragomani* per le Corti orientali, pei quali era apposito insegnamento nella Cancelleria ducale, ed erasi ultimamente stabilita in Venezia ben ordinata scuola. A Malta il console portava il titolo d'*uomo della Repubblica*, ed era eletto per particolar convenzione, dal Gran maestro. Erano stipendiati dal Governo, ma godevano anche di certo emolumento detto *Cottimo*, o balzello sulle merci e sui navigli che alla loro piazza arrivavano.

Mandavano in iscambio le estere Corti, i loro ambasciatori o residenti a Venezia, i quali comunicavano col Collegio per mezzo di memorie in iscritto. Facevansi loro pervenire le risposte a casa col mezzo d'un notajo ducale; talvolta ne' casi di gravissima importanza veniva deputato a trattar con essi un *Conferente*. I consoli comunicavano coi cinque Savii alla mercanzia.

XIII. *Onorificenze*. Ai cittadini che nella diplomazia, o nel comando dell'armata o per altri insigni servigi aveano ben meritato della patria, veniva conferita la dignità di *Procurator di s. Marco*, eminente nello stato, e che durava a vita. A principio i Procuratori erano stati soli nove, cioè tre detti de *supra* che aveano l'ispezione sopra la chiesa di s. Marco, provvedendo a quanto ad essa poteva riferirsi; tre de *citra* ossia di qua del Canale, e tre de *ultra* ossia di là, investiti di varii ufficii, principalmente della tutela delle vedove e degli orfani. La nomina d'un Procuratore era occasione di festeggiamenti per la

città; teneva solenne ingresso nella Merceria, recandosi per la prima volta a ringraziare il doge, e dava splendide feste nel suo palazzo. Ma negli ultimi secoli furono nominati più volte Procuratori e in gran numero, per danaro, onde sovvenire alle strettezze della Repubblica.

Altra onorificenza data dal Senato era quella di *Cavaliere della stola d'oro* la quale però nell'uso comune si limitava ad essere di panno nero, solo con un gallone d'oro all'intorno. Era questa dignità ereditaria nel primogenito nelle famiglie: *Contarini del Zaffo* per l'investitura della contea di questo nome e della signoria di Ascalona, fatta da Caterina Cornaro nel cognato Giorgio Contarini; *Querini*, dotata di feudale prerogativa nel regno di Candia dal Senato, nella persona di Benedetto Querini per le sue grandi benemerenze nella carestia e peste del 1590, e 1592; *Morosini* pei discendenti di Lorenzo, fratello del celebre Francesco Morosini il Peloponnesiaco; *Rezzonico* pel papa Clemente XIII di questa famiglia.

Venivano infine i *Cavalieri di s. Marco* creati dal doge dopo legale processo sui meriti della persona, ed alle volte anche dal Pien Collegio o Signoria, il cui principal obbligo dovea essere di combattere gl' infedeli, e portavano collana con medaglia coll'effigie d'un lione coronato.

XIV. *Governo delle provincie.* Magistrati superiori nelle provincie, come più volte avemmo occasione di ricordare, erano i *Proveditori* in quelle da mare, i *podestà* e *capitani* in quelle di terraferma. La pubblica tranquillità, il culto, il buon costume, le corporazioni religiose e secolari, le pubbliche scuole, le arti, il commercio, la sanità, l'annona, le acque, le strade e la giurisdizione civile e criminale, appartenevano al pretore o Podestà. Le gravezze pubbliche, le fondiarie, le indirette e doganali,

i pubblici diritti demaniali, tutte le materie fiscali, spettavano al *Camerlengo*, insieme col Prefetto o capitano deputato alla parte militare. Contro le deliberazioni di questi però potevasi reclamare al Senato; a questo altresì o al Consiglio dei Dieci circa alle deliberazioni politiche del Podestà, il quale, riguardo all'alta polizia, non avea che una autorità d'inchiesta. Teneva udienza ogni giorno, riceveva le suppliche dei ricorrenti, decideva in materie civili, e talvolta anche a voce ordinava l'esecuzione, agitandosi però regolarmente le cause dagli avvocati, con appellazioni agli *auditori* in Venezia. I processi criminali erano trattati dai soliti tribunali, assoggettandoli ad un giudice particolare detto del *maleficio*, il quale se non trovava di doverli sospendere o mutare, li trasmetteva al Podestà, per poi insieme con questo, col cancelliere e con altri giudici, pronunziare la sentenza. Nei casi però di spettanza del Consiglio dei Dieci venivano a questo trasmessi, a meno che lo stesso Consiglio li avesse delegati col suo rito al Podestà. Ogni sentenza poi poteva venire intromessa dagli Avogadori della Quarantia criminale. Negli ultimi tempi l'autorità del Capitano trovavasi spesso unita nella stessa persona del Podestà, il cui posto eragli di grande dispendio pel mantenimento ordinario di numerosa corte, e pel suo splendido trattamento. Le ville ed i castelli erano governati da nobili veneti eletti dal Maggior Consiglio che aveano la procedura civile in prima istanza sopra alcune determinate azioni, mentre per l'alta polizia dovevano comunicare col Consiglio de' Dieci. In generale la Repubblica avea lasciato alle varie provincie e terre i loro statuti, i privilegii, i consigli, la facoltà d'imporre tasse sul consumo dei viveri, stabilire tariffe per la vendita di questi, amministrare i proprii Monti di Pietà; i Consigli si componevano di un ordine di nobili

della Provincia, e di un secondo di cittadini, i quali amministravano le rendite della città per supplire alle spese municipali, eleggevano le cariche, aggregavano i nobili e i cittadini ai loro corpi, e mantenevano a Venezia i loro nunzii o legati, che dovevano rappresentarli e maneggiare i loro interessi presso al Governo. A questi Consigli venivano comunicati gli affari della guerra e delle paci, le vittorie, le elezioni del serenissimo principe e del sommo Pontefice, e le altre notizie dello Stato più importanti. Anche le cose del contado o territorio erano amministrate dai relativi Comuni, e dai Capi che ogni Distretto si eleggeva; ove si trattasse d'interessi concernenti tutti i Comuni del territorio, quei Capi si congregavano insieme come delegati del proprio Comune, onde passare alle provvidenze necessarie od opportune. Anche i territorii, indipendentemente dalla città, avevano i loro sindaci a Venezia che li rappresentavano. Alla adunanza dei consigli della città assisteva il podestà o capitano veneto, e tanto le loro deliberazioni che quelle dei territorii venivano assoggettate alla sua approvazione. La provincia del Friuli era particolarmente privilegiata ed avea conservato le sue forme di governo feudale federativo, le patrie leggi, i beni allodiali, il provento di alcune imposte e l'amministrazione delle proprie rendite, onde supplire alle spese dell'intera provincia. Le giurisdizioni feudali però si estendevano soltanto all'interna polizia, al buon regolamento dell'annona, alla giudicatura di alcune cause civili in prima istanza, e all'iniziamento dei processi criminali con facoltà anche dell'arresto provvisorio dell'indiziato; ma doveano poi passare tali procedure al superiore giudizio, col mezzo dei loro vicarii (1). Gli affari per altro, che inte-

(1) Apposita magistratura avea di sua spettanza tutto quanto si rife-

ressavano l'intera così detta Patria del Friuli, continuavano ad essere trattati come prima del dominio veneto, da un *Parlamento* composto di tutt'i feudatarii laici ed ecclesiastici, delle Comunità e della contadinanza, che si raccoglieva in Udine alla presenza del *Luogotenente* (tale essendo colà il titolo speciale del podestà veneto) il giorno di s. Lorenco. Discutevano in esso e deliberavano tutto ciò che occorreva per la provincia, eleggevano le loro cariche ed i delegati a far eseguire le prese deliberazioni, non che a rappresentare la *Patria* presso al Luogotenente, e presso al Governo centrale; della qual forma di reggimento i Friulani erano fastosi e gelosissimi.

Assai privilegiato era anche il Cadore, che a riserva dell'alto dominio si regolava da sè stesso, non avendo altro obbligo che di guardare il confine, trasportare le piante da un pubblico bosco che avea ceduto alla Repubblica, e da questa riceveva in concambio gratuitamente il sale di che abbisognava, esente del resto da ogni imposta e fazione militare.

Sua rappresentanza avea anche il clero col mezzo di certo numero di deputati aventi per capo il vescovo, e incaricati della regolazione degli affari economici concernenti gli ecclesiastici e le loro rendite, delle quali pagavano la *decima* allo stato.

Codesta forma di reggimento ci spiega perchè i popoli si trovassero contenti del governo veneto; tutte le traccie delle moderne rappresentanze esistevano, il municipio avea la sua autonomia nelle cose interne, la campagna poteva altresì far udire la sua voce, non mancava che la stretta vigilanza perchè le istituzioni fossero de-

riva alle cose feudali nello stato veneto, e intitolavasi *Magistrato dei Proveditori ai Feudi*.

bitamente osservate, non mancava che qualche passo più innanzi contro gli abusi, e in favore dell'allargamento della rappresentanza nazionale e dell'ammissione de' nobili delle Provincie alle dignità e cariche della Repubblica, per far loro meno sentire la dipendenza e porgere ad essi occupazione, e grande e benefica riforma si sarebbe fatta.

Detto così del Governo di Venezia, e dello Stato veneto, ci faremo nel seguente libro ad esaminare quale fosse la condizione della società (1).

(1) ELENCO DEI MAGISTRATI DI VENEZIA (1).

Magistrature principali.

1. Doge eletto dal XLI, scelti dopo complicate votazioni nel M. C.
6. Consiglieri. »
16. Savii del Collegio. »
9. Procuratori di s. Marco. »
40. Quarantia Criminale. »
40. Quarantia Civile vecchia. »
40. Quarantia Civil nuova. »
40. Collegio dei XXV e dei XV. »
60. Senato (M. C.) (coll' interven-
60. Zonta o aggiunta. (M. C.) (to di molti altri magistrati, talvolta era fin di 300.
10. Consiglio di X. (M. C.)
3. Inquisitori. (Cons. X.)
3. Avogadori di Comun. (M. C.)
. . . Maggior Consiglio di tutt'i nobili, compita l'età di anni 25, o graziati per un' estrazione annua detta Barbarela, nel dì di santa Barbara.

Magistrature secondarie.

3. Auditori vecchi (M. C.)
3. » nuovi. »
3. nuovissimi. »
6. Avvocati al Consigli. »
2. » dei prigioni. »
18. » per le Corti. »
6. » per gli offizi in Rialto. »
1. Bibliotecario. (S.)
3. Consoli de' Mercanti. (M. C.)
4. Sopra Consoli. »
2. Censori. »
1. Aggiunto Inquisitore a' detti (S.)
3. Conservatori alle leggi. »
3. Camerlenghi di Comun. (M. C.)
7. Collegio alle Pompe. (S.)
3. Consultori »
1. Depositario Banco Giro »
3. Deputati provisione danaro. »
2. Aggiunti. »
3. Deputati miniere. (Cons. X).
2. Valle Montona. . »

(1) Le lettere M. C. indicano le elezioni fatte dal Maggior Consiglio, S. quelle dal Senato. Il seguente elenco è tratto dalla *Temi* veneta 1796/7, specie di scematismo di tutti gl' impiegati, e almanacco.

3. Deputati sopra l' esazione del danaro pubblico. (S.)
3. » alla regolazione delle tariffe. »
3. » ad Pias causas. »
2. » ospital della Pietà. »
1. Esattore ai Governadori all' Entrade. (M. C.)
4. Esecutori alla Bestemmia. (S.)
3. » del Senato. »
3. » alle acque. (M. C.)
3. Governadori dell'Entrade. »
3. Giudici all' Esaminador. »
3. » ai Forestier. »
3. » al Mobile. »
3. » del Proprio. »
3. » Petizion. »
3. » al Procurator. »
3. » Piovego. »
3. Inquisitori all'Arsenal. (S.)
1. Inquisitor all'Appuntadure. »
1. » agli Ori. »
3. Inquisitori alleScuole grandi(C.X.)
1. Inquisitor alle Arti. (S.)
1. Inquisitore alle monete d'oro. (S.)
3. Inquisitori sopra esazioni crediti. »
3. » sopra Ebrei. »
3. » Ruoli. »
2. Massari alla Zecca dell' argento
2. » dell' oro. (M. C.)
4. Officiali alle Beccarie. »
3. » alle Cazude (arretrati). »
3. » ai Cattaver. »
5. » al Dazio vin. »
6. » Dogana da mar. »
5. » all' estraordinario. »
5. » al frumento in Rialto. »
5. » » in s. Marco. »
4. » alla Giustizia vecchia. »
3. » al Sopragastaldo. »
6. » alla tavola dell'Entrada. »
3. » » » dell' Insida. »
4. » alla Messetaria. »
3. » alle Rason vecchie. »
3. » alle Rason nove. »
6. Officiali di notte al Criminal. »

6. Officiali di notte ai Civil. (M.C.)
6. » Ternaria nuova. »
4. » » vecchia. »
5. Pagadori all' armamento. »
3. Patroni all'Arsenal. »
3. Proveditori di Comun. »
3. Proveditori sopra camere. »
3. » sopra atti. »
3. » sopra banchi. »
3. » sopra conti. »
3. » sopra dazii. »
3. » sopra danari (S.)
5. » Giustizia vecchia. »
4. » Giustizia nuova. M. C.
5. Sopra prov. Giustizia nuova. (S.)
3. Proveditori alle legna. (M. C.)
3. Sopra proveditori legna. (S.)
3. Proveditori sopra uffici. (M. C.)
2. Sopraproveditori alle blade. (S.)
5. Proveditori alla pace. (M.C.)
3. » alle pompe. »
2. Sopraproveditori alle pompe. (S.)
3. Proveditori Monasterii. »
1. » Aggiunto. »
3. » agli Olii. »
3. » alla Sanità. (M. C.)
2. Sopra proveditori. » (S.)
3. Proveditori ori e monete. »
4. » ai Sal. (M. C.)
3. » all'Adige. (S.)
3. » all' Arsenale. »
3. » Armar. »
3. » Artiglierie. »
5. » Beni inculti. »
11. Proveditori al Cottimo d' Alessandria. (M. C.)
11. » » di Damasco. »
11. » » di Londra. »
3. » Bosco Montello. (C.X.)
3. Proveditori sopra feudi. (S.)
3. » fortezze in T. F. »
3. » Zecca. »
1. » Ori e argenti in Zecca. »
1. » Aggiunto. »
3. » ai Beni Comunali. (S.)
2. » Beccarie. »
1. » Aggiunto »

3. Proveditori Ospedali. »
2. » Camera confini. »
2. Sopra proveditori Pompe. » ed uno di rispetto.
5. Revisori e Regolatori dazil. »
1. Inquisitor detti. »
3. Revisori e Regolatori Scrittura. »
3. » Entrade Publiche. »
3. Riformatori Studio di Padova. »
1. Aggiunto. »
10. Savii sopra le Decime in Rialto. (M. C.)
3. » sopra le acque. (S.)
1. Aggiunto. »
5 » sopra mercanzia. »
3. » sopra l'eresia. »
3. Sindici e giud. straordinarii. (M. C.)
3. Soprantendenti alle decime del Clero. (S.)
2. Soprantendenti al summario delle leggi. »
3. Scansadori alle spese superflue. »
5. Visdomini fondaco Tedeschi. (M. C.)
3. » alla Tana. »

Cancelleria ducale.

Cancellier Grande. (M. C.)
2. Cancellieri infer. ed altri. (C. X.)
24. Secretarii del Senato (S)
4. » Cons. X. »
24. Notai ducali (Canc. grande)
.. Notai Estraordinarii (Canc. grande).

Armata.

3. Presidenti milizie da mar ed un aggiunto. (S.)
1. Proveditor generale da mar. (M. C.)
1. Prov. gen. in Dalmazia e Albania. »
1. Proveditori d' armata. »
1. Capitano in golfo. »
1. Governatore alle galere dei condannati. »
9. Sopra comiti. »
1. Capitan delle navi. »
1. Almirante dette. »
... Patroni di dette. »
6. Governatori delle Navi.
8. Nobili di nave.
1. Proveditore gen. a Palma (S.)
1. » straord. a Cattaro. »
1. » » s. Maura. »
1. » ad Imoschi. »

Diplomazia.

4. Ambasciatori a Roma, Vienna, Spagna, Francia. (S.)
1. Nobile a Pietroburgo. »
1. Bailo a Costantinopoli »
4. Residenti a Milano, Torino, Napoli, Londra. »
Consoli. »



DOCUMENTI.

I.

1699.

(pag. 55).

Considerata l'importanza della pace di Carlowitz, crediamo opportuno aggiungere una più particolareggiata sposizione dei maneggi diplomatici, che la precedettero, e che le servono di spiegazione, i quali non potevano trovare conveniente luogo nel testo (1).

Eccitati dal capo de' sollevati ungheresi Teköly, erano i Turchi penetrati nell'Ungheria, e avanzandosi sempre più minacciosi, l'imperatore Leopoldo in vista del crescente pericolo, cercava da per tutto alleanze, prima volgendosi al re di Polonia, Giovanni Sobiesky, e alla Repubblica di Venezia. Aderiva quegli, scusavasi questa, spiegando le ottime sue intenzioni, dall'effettuare le quali rattenevanla gl' immensi sostenuti dispendii nella recente guerra di Candia, il bisogno di mantenere grossi presidii in terra e per mare, le necessità del commercio. (*Esposizioni Principi*, 8 aprile 1683, *Corti* 10 detto). Nè valsero a rimuoverla dalla presa determinazione le nuove istanze, presentate dal co. di Martinitz, inviato straordinario dell'Imperatore (28 e 30 giugno), e poi con più calore che mai, replicate dall'ambasciatore co. dalla Torre all' annunzio dell'assedio di Vien-

(1) In queste notizie mi fu molto cortese dell' opera sua l'ab. Gliubich, distinto cultore degli studi storici concernenti la Dalmazia, e al quale mi professo sinceramente obbligato.

Il volume delle appendici e dell' indice al fine dell' opera, conterrà molte altre illustrazioni, aggiunte e rettificazioni.

na, chè il Senato pur mostrando il suo vivo rincrescimento, assolntamente rifuggiva dall'avvilupparsi in nuova guerra con sì potente nemico, al quale era già necessitato di opporre per propria difesa grossi armamenti in Friuli. (*Esp. Princ.* 28 luglio *Corti*, 29 luglio).

Ma levato da' Turchi l'assedio di Vienna, e progredendo vittoriose le armi imperiali nell'Ungheria, la corte imperiale considerando i vantaggi, che deriverebbero da una diversione sul mare, non si stancava dal sollecitare la Repubblica ad entrare nella lega, calorosamente parlandone, coll'appoggio anche del nunzio papale, all'ambasciatore veneziano Contarini (*Dispaccio* 26 settembre 7 nov., 5 dic. 1683, e 16 genn. 1684). Scrivevane anche il re di Polonia a Venezia il 28 ottobre 1683 (1), e varie e animate furono le discussioni in Senato sul partito da prendersi. Infine il 19 gennaio deliberavasi rispondere al conte della Torre, che quantunque esausta la Repubblica per la recente guerra di Candia, ad ogni modo confidando nell'aiuto del Signore, nell'assistenza zelante del sommo pontefice, padre comune, e nella continuazione sempre più stabile di così sacra lega, concorreva il Senato ad udire le proposizioni che su questo proposito gli si fossero fatte, perchè esaminate e discusse, potesse poi essere stabilito e deliberato quello che fosse stimato più proprio e confacente all'avvantaggio comune, ed incremento sempre maggiore della cattolica religione. Rallegravasi il conte di codesta buona disposizione, e rispondeva il 21 assicurando di darne tosto Comunicazione alla sua corte, e soggiungendo « tengo ordine espresso di venire alle più precise trattazioni, essendomene fatte anzi sollecitudine e premura, e posso assicurare Vostra Serenità che sarà con riguardo alla gloria, all'utile e all'avvantaggio di questa Serenissima Repubblica » (*Esp. Princ.* 15, e 21 genn. 1683/4 *Corti* 19 genn.).

Scriveva infatti il Contarini poco dopo, al Senato, della contentezza avutane alla corte imperiale, e che il conte di Stratman cancelliere aulico, erasi recato in persona alla sua casa, onde ma-

(1) Così va rettificata la nota 3 a p. 485, t. VII che si riferisce all'eccitamento del re alla lega, non alla sua conclusione.

nifestargli per parte dell'imperatore, come aveagli questi comandato espressamente di comunicargli i punti principali del trattato, il primo de'quali era di lega offensiva e difensiva, difensiva perpetua, ed offensiva sin che durasse la presente guerra; che l'altro doveva essere di non prestar orecchio a trattamenti d'accordo col Turco, se non con unanime consenso delle parti, conforme agli articoli del trattato di Polonia (*Dispaccio* 30 genn. 1683/4).

Avrebbe desiderato il Senato, che la lega si trattasse in Venezia, tuttavia piegando ai desiderii di Leopoldo, trasmetteva il 12 febbraio al suo ambasciatore Contarini in Vienna la plenipotenza, con incarico di estendere il trattato conformemente a quello già concluso tra l'imperatore e la Polonia, salve le necessarie modificazioni, ed aggiungendo al cap. 9, « che sarà lecito alla Repubblica far la guerra anco in Dalmazia per diversione, e al cap. 10, che anche la Repubblica si adoprerà egualmente a ricuperar il perduto, e che gli acquisti che farà, doveranno unirsi al dominio della medesima. » (*Corti*, 12 febb.). Cominciarono in conseguenza le trattazioni per parte del Contarini coi plenipotenziarii imperiale e polacco, cooperandovi altresì il nunzio papale, cardinal Bonvisi. Tenuta il primo di marzo la prima conferenza in Linz, ove allora trattenevasi la corte imperiale, l'atto di lega tra l'imperatore, il re di Polonia e Venezia era già recato al suo termine (1); Contarini ne dava il 6, l'avviso al Senato, ma questi sebbene in massima ne accettasse la ratificazione, trovava che la faccenda degli acquisti futuri non era abbastanza chiaramente sviluppata, onde scriveva l'11 « nel punto degli acquisti che si facessero dalla Repubblica, ben vi sete espresso, come ci ragguagliate colle vostre lettere, in consonanza delle quali, non esprimendosi abbastanza il capitolo esteso, sebbene non dubitiamo possa in alcun tempo malamente interpretarsi, tuttavia doverete procurare una chiara dichiarazione a parte

(1) Il trattato è registrato in Commem. XXIX ove pure si leggono:

a) *Formula juramenti in manibus summi Pontificis per eminentissimos cardinales, Protectores et Repraesentantes praestandi.*

b) *Plenipotentiae caesareae regiae et venetae.*

c) Ratificazione del trattato di lega, fatta dall' imperator Leopoldo, Linz, 31 marzo 1684.

di S. M. Cesarea, che contenghi che gli acquisti che Dio Signore fosse per accordare alle armi della Repubblica in Dalmazia, saranno della medesima di sua propria ragione, et annessi al suo dominio, conforme l'istrutioni datevi sotto il 12 febbraio passato, in che si accertiamo sarete per trovar tutta la facilità nell'intentioni ottime della Maestà Sua. » (*Corti*, 11 marzo).

Ma il Contarini trovava tutt'altro che facilità nel recar a termine la commissione impostagli dal Senato, opponendo lo Stratman specialmente l'antico diritto dell'imperatore sulla Dalmazia, come re d'Ungheria, e quindi il bisogno di consultare gli stati di quel regno per la cessione a farsi delle terre che riuscisse alla Repubblica di strappare dalle mani dei Turchi nella Dalmazia. Ai vantati diritti imperiali, rispondeva il Contarini con altri diritti della Repubblica, molto più antichi, e colla minaccia che essa, quando le si negasse il dominio delle terre, che potesse riconquistare in quella provincia, volgerebbe tutte le sue forze in Levante. Infine, per la mediazione del card. Bonvisi si venne a concretare il seguente articolo: che tra le provincie spettanti al regno d'Ungheria, solamente nella Dalmazia potesse la Repubblica unire l'acquistato al suo dominio (*Dispaccio* 21 marzo). In tal senso quindi, e a maggiore schiarimento anche del punto della lega difensiva perpetua, fu formato un trattato addizionale al primo, e sottoscritto dalle parti ai 30 marzo in Linz. Ed eccone il preciso tenore:

« Priusquam inter Sacram Caesaream Maiestatem et Regiam Maiestatem Poloniae, uti et Serenissimam Rempublicam venetam quinta currentis mensis Martii isti foederis ratificationes commutarentur, placuit maioris elucidationis omnibus ergo, articulum primum foederis, qui incipit: *sit inter*. etc. tametsi per se ob promissam hinc inde tam offensivi, nunc flagrantis, quam post illud extintum ad asserendam obtentam generalem, pacem defensivi belli societatem perpetuam satis clarus sit, ab omni orituri post hac minimi etiam dubii interpretatione planum reddere et declarare, quod si post obtenta divina assistentia per dominos Confederatos a Turcis generalem pacem, unus ex illis a Turcis, vel terrestri vel maritima potentia invadatur, a caeteris dominis Confederatis illo plane modo, quo in ante me-

moratae foedere conventum est, communibus viribus pax communis vindicari, et ad eam vindicandam promissa communis belli in perpetuum duratura societas effectum sortiri et inviolata permanere debeat.

Eadem evitandae futurae ambiguitatis ratio movit dominos Compaciscentes, ut articulum tractatus foederis, qui incipit: *Alias per diversionem* etc., tametsi non minus per se, quam per articulum qui incipit: *Declarant itaque* etc., satis clarum ea explicarent; Quod inter Provincias ad Regnum et Coronam Hungariae iure avita spectantes, aut ab eadem, vel nunc vel olim dependentes, solum in Dalmatia ea, quae Serenissimae Reipublicae Venetae armis a Turca recuperabuntur, eiusdem Dominio reunientur, et cedent.

Actum Linci, 20 martii anno 1684.

In cuius rei fidem interim donec, et super his praemissa ratificatio a dominis Caesaris Commissariis uti, et Legatis Regio Poloniae et Reipublicae Venetae extradatur pro autentico manus meae subscriptione haec roboravi.

Franciscus Cardinalis Bonvisius nuntius Apostolicus specialiter requisitus.

L. S.

Leopoldo imperatore ratificò questo patto addizionale a' 27 luglio 1684 in Linz (*Commemoriali* Vol. XXIX, cart. 181 arch. gener.).

Quel ricordo di una pretensione di dominio imperiale in Dalmazia, come fosse questa spettante alla regia corona d'Ungheria, non poteva gradire al senato, il quale preferiva lasciar l'articolo degli acquisti com'era nel primo trattato, e scriveva il 29 aprile al Contarini. » Per l'altro punto degli acquisti in Dalmazia che concerne solo S. M. Cesarea, sebben il capitolo del trattato ricercava qualche esplicatione maggiore, essendo però la dichiaratione stata concepita in termini pregiuditiali, e la regolatione potendo ricercar perdita maggiore di tempo con nuovi negotiati, risolvemo più tosto restare nei termini della prima estesa. Però se foste interpellato sopra i medesimi, scansando qualunque impegno potrete rispondere acquietarsi il Senato senz'altra esplicatione, nella certezza della buona fede fra i con-

traenti, e delle ottime sincere intentioni della Maestà Sua « (*Corti*, 29 aprile e 10 giugno). Cotesta differenza non toglieva intanto che il primo trattato venisse giurato a Roma alla presenza del Pontefice dai relativi delegati, il 24 maggio, e sollecitata la Repubblica dall'ambasciatore cesareo a voler che lo stesso avvenisse rispetto al trattato addizionale, ripetevagli il 15 luglio medesimamente, contentarsi al primo trattato » nella certezza della buona fede dei contraenti, e molto più della parola ed espressioni plenissime della Maestà Sua che non hanno bisogno di maggior impegno. « Non si mostrava però il Contarini del medesimo avviso del Senato, e ben prevedendo a quante contestazioni e a quanti disturbi potrebbero dar luogo in avvenire gli acquisti in Dalmazia, eccitava il 26 luglio a fargli tenere anco la ratifica dei due articoli addizionali (l' uno concernente la perpetua difesa, l' altro gli acquisti in Dalmazia) e il Senato infatti vi aderiva, mandandogli il 12 agosto la ducale, colle parole : » unite riceverete le ratificazioni delli due capitoli declaratorii della Lega, perchè li abbiate a ricambiare con quelle di S. M. Cesarea e re di Polonia, con le formalità che si ricercano. »

Mentre tali cose maneggiavansi a Vienna e Venezia, i Morlacchi sudditi turcheschi, all' udire dei progressi delle armi imperiali in Ungheria, si sollevavano, e toglievano ai Turchi Vrana, Scardona, Obrovazzo ed altre castella di quel contado. Tosto i Turchi a gridare contro i Veneziani, dicendo da loro favorita quella rivolta, e cominciandosi già a traspirare qualche cosa della lega, della conchiusione della quale il Senato avea dato avviso il 29 aprile al secretario Capello, rimasto in luogo del bailo Donato, (Vedi t. VII, p. 483), la condizione de'sudditi veneti negli stati ottomani diveniva sommamente pericolosa. Perciò si facevano avvertiti di metter in salvo le loro persone e gli averi, ed il Capello non avendo potuto ottenere regolare passaporto dal caimacan, riuscì col soccorso dell'ambasciatore francese, trasformato in stravagante maniera, ad imbarcarsi per Smirne, donde scortato dal convoglio di Francia fino a Cerigo, potè ridursi felicemente a Venezia.

Ricordando le tante violazioni turche alla pace ultimamente conclusa, le frequenti piraterie, le minaccie e le violenze, Vene-

zia dichiarava la guerra. La fortuna arrideva alle sue armi nella Dalmazia, e nelle isole e terre del Levante; trionfavano altresì gli austro-polacchi nell'Ungheria, cui si era unito nel 1694 anche lo czar Pietro di Russia; infine la famosa vittoria di Zenta faceva decisamente piegare il Sultano a condizioni di pace, di cui sir Guglielmo Paget, ministro inglese, e Jacopo Colier degli Stati generali d'Olanda facevansi mediatori, e con miglior esito che nel 1689 (1). Paget mandò il suo secretario a Vienna col preliminare proposto da' Turchi, in cui dichiaravasi quanto alla Repubblica: « Pariter data est imperialis facultas, ut sub fundamento *uti possidetis* cum Venetis pax concludatur. » Il ministro Kinsky abboccatosi allora con Carlo Ruzzini ambasciator veneto congresso, diede in risposta al Paget « che convenuto senza limitatione od eccetione veruna il punto degli *uti possidetis*, tanto per Sua Maestà, come per i serenissimi collegati interessati nella sacra lega, ognuno sarà pronto di venire ad un congresso per trattarvi que' restanti minori punti che servano a maggior sicurezza d'ambi gl' imperii e delle potenze confederatrici. « Ed al Ruzzini, che moveva qualche dubbio sulla estensione da darsi a quelle parole *uti possidetis* rispondeva assicurandolo » che confermando l'altre volte detto che l' *uti possidetis* s' intendeva di tutto quello si trovava possesso nell' ultimo atto del negotio e nel sigillo della conclusione; che li territorii se ora occupati erano senza specificazione compresi, e se non lo sono, e se conviene d'estenderli, resta campo nel congresso di domandarli. » (Ruzzini *dispacci* 19 aprile, 6 giugno 1698). In egual senso scriveva lo stesso Paget il 9 maggio da Adrianopoli, essersi espresso col primo vezir: « Quant à la République de Venise, quoiqu' elle se croit en état de pouvoir etendre ses prétentions, néanmoins pour ne pas porter de l'empechement à l'accomplissement d'une si bonne oeuvre, elle se détermine aussi à l'*uti possidetis*. « (Ivi 8 giugno). Accettò adunque il Senato il preliminare, sulla base dell'*uti possidetis* generale, e senza eccezione per tutti i collegati, nominando in pari tempo il Ruzzini a suo plenipotenziario al Congresso (*Corti* 29 aprile, 17 giugno,

(1) Vedi *Corti*, 1689.

16 agosto). Il suddetto preliminare fu sottoscritto dal Kinsky e dal Ruzzini il 23 giugno, con riserva per gli Stati di Polonia e Moscovia di poter prender parte al congresso con egual diritto, e il Paget nel trasmetterne la ratifica del Sultano, dichiarava altresì: «universalis regula uti possidetis, ita hic approbari videtur, ut de illo nihil disputandum sit, sicut per declarationes trasmissas videre credimus. » (*Disp.* da Sofia 14/24 luglio 1698). Tale condizione era pure confermata espressamente dall'imperatore, nella sua lettera al doge 7 settembre, e più volte ancora in appresso ripetuta al Ruzzini, e al suo successore Loredano, amplamente dichiarando, che ove mancasse il Turco alla condizione dell' *uti possidetis* non sarebbesi riposta la spada nel fodero, e che avrebbe dati ordini precisi ai conti Oettingen e Marsili suoi rappresentanti al Congresso, di propugnare i veneti interessi a tutto potere non solo in generale, ma anco nel particolare dei confini.

Arrivavano i plenipotenziarii a Carlowitz il 23 ottobre, e il Ruzzini recava seco in un foglio formulate le domande della Repubblica, e i disegni delle terre da questa occupate (*Corti* 18 sett. e 4 ottob.); ma già da principio, e senza partecipazione del Ruzzini, convenivasi coi Turchi che ognuno dei collegati trattasse separatamente, cosa da quelli desiderata, sperando che di quanto avessero avuto a perdere coll'uno, avrebbero potuto ricattarsi coll'altro. Perciò il Senato appena n'ebbe notizia, si affrettò a scrivere al suo ambasciatore a Vienna Loredano, succeduto al Contarini, si recasse prontamente all'imperatore, e ottenesse da lui l'assicurazione che non sarebbesi sottoscritto alcun trattato, prima che non fossero tutti gli altri ridotti a compimento (*Corti*, 25 novembre 1698). Entrarono primi gl'imperiali nelle trattative il 13 nov., e lunghe furono le discussioni intorno ai confini, cercando i Turchi eludere per varii modi la condizione dell'*uti possidetis*, nè si era ancora alcuna cosa convenuta, quando Maurocordato, incaricato del Sultano, propose cominciar intanto le conferenze coi Veneziani, a'quali naturalmente conduceva la faccenda dei confini. Difatti le prime conferenze col Ruzzini avvennero il 17 e 18 nov. ma con esito infelice, chiedendo i Turchi Lepanto, Prevesa o almeno la loro demolizione, come altresì quella dei Dardanelli, e

lasciando travedere qualche disposizione a darne compensi quando cioè fosse accordato. Ma siccome non ostante tutti gli sforzi, il Ruzzini non potè penetrare in che questi avessero a consistere, le trattative rimasero per allora da questa parte interrotte (Relazione Ruzzini).

Quelle invece degli alleati avanzavano, ed il Senato raccomandava di nuovo all'ambasciator Loredano di ottener ordine da S. M. ai plenipotenziarii « di non avanzar passo maggiore nel loro negotio, se quello della Repubblica non resti agevolato, e condotto a parità di progresso e di conclusione. » Vi aderiva l'imperatore, e ringraziavalo il Senato, avvisandone in pari tempo il Ruzzini, cui conferiva altresì facoltà di concedere per facilitare il negozio, la demolizione di Lepanto, e pur anco quella di Prevesa, verso compenso di vantaggi in Dalmazia (*Corti* 12 dic.). Ma non ostante l'assicurazione imperiale, ed il tenore del trattato di lega che alcuno dei Collegati non avrebbe potuto firmare un trattato particolare senza il consenso di tutti, trattato giurato dinanzi al Pontefice, i plenipotenziarii imperiali si rifiutavano di rinnovarne la conferma sottoscrivendo un atto a quest'uopo loro presentato dal Ruzzini (*Disp.* 1. genn. 1699). Questi perciò ne inferiva (1) che apertamente operavano in pregiudizio degl'interessi veneziani (8, 11 genn.) perlochè i Turchi opponevano al suo, un contro-progetto, pel quale non solo venivano negate le accennate facilitazioni in Dalmazia, ma si toglievano alla Repubblica molte terre lungo tutta la linea, ed in ispecialità tutto il vasto paese da Citluch al Montenegro presidiato dai Veneti. Essendo anzi sostenuti i Turchi in quest'ultimo punto dagli stessi Cesarei, Ruzzini non potè a meno di far loro sentire la propria indignazione. Ne fu grandemente scosso il Senato, e dopo mature deliberazioni scrisse al Ruzzini il 31 gennaro dandogli nuove facoltà per la linea in Dalmazia, e tra queste di assentire che resti libero il passo a' Ragusei pel transito nello stato Ottomano, cercando di migliorare il resto « e quando non si potesse sortire di conseguirlo, ricercando la positura in che si attrova l'affare che si stabilisca

(1) Vedi t. VII, p. 523.

la pace, dovrete infine assentire all'intiero del contro-progetto per la conclusione totale della pace stessa (1). »

Mediatori e collegati stringevano sempre più il Ruzzini a venire alla conchiusione del trattato, facendogli intendere (14 genn.) avere i Turchi l'ordine di troncare altrimenti i maneggi, minacciando anzi il Polacco di levare le tende ed andarsene, e gl'imperiali aggiungendo « dover segnare per parte di Cesare gli articoli della pace senza maggior dilazione; che per compiacere al veneto si sarebbero presa la libertà di differire fino alli 26, prorogando il dato termine a giorni quindici, ma che non avrebbero protratto di più un solo momento; che tale era l'ordine della Corte, e che subito sarebbero anco partiti (Relazione Ruzzini). Ciò dava a'Turchi maggior ansa a persistere sulle loro domande, ed il Ruzzini osservando » che non solo i mediatori erano più amici, e più inclinati ai Turchi che a' Veneti, ma che anco gl'imperiali mostravano aperta propensione all'interesse di Ragusa, e in molti punti si opponevano ai disegni della Repubblica, « non potè più oltre contenersi, e francamente dichiarando che la Repubblica era in buona fede ingannata, insorse vivo alterco col conte Schlick, e le due parti si separarono dalla lunga conferenza, durata fino alle otto di sera, con poco cortesi dimostrazioni (loc. cit.).

Avvicinavasi intanto il 26, fissato dagl'imperiali per la sottoscrizione della pace, e sollecitati da essi la sottoscrivevano il plenipotenziario russo, il 24, ed il giorno seguente il polacco, accettando altresì i punti convenuti rispetto alla Repubblica veneta, non ostante le vive opposizioni del Ruzzini, e la domanda ch'egli faceva di una breve dilazione fino all' imminente arrivo dei corrieri. Il 26 alle ore dieci del mattino si raccolsero per l'ultima volta i plenipotenziarii, e i mediatori nella tenda destinata alle conferenze con pompa solenne, mancando il solo Ruzzini, e letti i tre trattati, comprese le condizioni pei Veneziani, si attese coll'orologio alla mano fino alle undici e tre quarti precisi, punto come diceva il turco Reisefendi Rumi, di assai propizia

(1) Questo progetto di Maurocordato fu appunto accolto nel trattato di pace. Vedi disp. Ruz. 17 genn. 1698 m. v.

congiunzione degli astri. Allora sottoscritti i trattati, spalancati gli usci della sala, verso i quattro punti del mondo, fu dato accesso a tutto il popolo accorso a vedere quegli atti sottoscritti, ed i corrieri volarono apportatori a Vienna, Inghilterra, Polonia e Venezia, la notizia della pace conchiusa, salutata dalle salve d'artiglieria (1).

Nella notte arrivava il corriere da Venezia con nuove istruzioni, il Ruzzini domandava una nuova conferenza, ma gl'imperiali gli significavano: « nel giorno d'hieri e nello stesso tempo che fu segnato l'instrumento di Sua Maestà, essersi pur stipulato e reciprocamente sottoscritto da' Turchi, da loro, dai mediatori e dal polacco un accordo delle principali conditioni della pace anco con la Serenissima Repubblica, sottoposte però all'arbitrio della sua approvatione e consenso, et ad altre regole, avvertite per norma di tutti i casi; haver essi bramato et procurato, come sapevo, per lungo tempo e con tutto il sforzo, di far giungere i pubblici vantaggi al più alto grado, et a tutto ciò che veniva da me desiderato, ma non esser mai stato possibile vincer di più (Ruzzini, *dispaccio* 27 genn.), et aversi taciuta la cosa, affinchè le sue opposizioni non avessero a render nulla tutta la lunga opera della pace. »

La condizione della Repubblica dopo quindici anni di guerra, la impossibilità di sostenere da sè sola più oltre la lotta contro l'ancor formidabile potenza ottomana, le cose d'Italia, che chiamavano tutta la sua attenzione per la imminente guerra della successione di Spagna, obbligarono il Senato a piegare ad un trattato, che era una palese infrazione, di quanto gli era stato più volte in addietro promesso e giurato (2).

Eletti i commissarii alla regolazione dei confini (3), ed appianata ogni cosa, fu nominato il 14 marzo 1699 ambasciatore straordinario alla Porta, Lorenzo Soranzo, il quale scriveva

(1) Protocollo del Congresso ed altri documenti, in *Hammer*, VI, 674.

(2) 7 Febb. 1698/9. Approvazione del Senato, con ducale Silvestro Valier, ed esposizione dei sedici articoli segnati a Carlowitz il 26 gennaro. Commem. XXX, parte III.

(3) Il 19 febbraio si eleggevano i commissarii per la regolazione dei confini, e gli atti contenenti le operazioni e definizioni in proposito, ivi.

il 20 aprile: « Li articoli di Carlowitz, dettati ed estesi da menti e penne straniere, come è noto, e forse anco da seconde intenzioni, hanno suggerito difficoltà e contrasti troppo lunghi, e non meno difficili che molesti. Furono questi accettati da VV. EE. più come figli d'adotione, che come parti di legitimo consenso, più estorto dalla prudenza, che dato dalla volontà libera, essendovi dei motivi, che hanno forza anco sopra le menti più sublimi, e che fanno impressione fino nelli animi più forti e costanti. Le cessioni dei stati, la distintione dei limiti, l'evacuatione di munitioni e fortezze, e le separationi di dominio pattuiti nel detto trattato, furono estese con sensi così oscuri, equivoci, e capriciosi, che non fa maraviglia se sian riusciti fatali nell'esecutione, et habbino servito di motivi e fomenti alla perfidia ottomana di far prevalere la forza del genio, e coprire sotto nome di costanza, la fraude d'inganno, e la fede violata (1).

Nulla di meno riusciva alla sua destrezza e a' suoi maneggi, di ottenere dal Sultano Mustafà II, altri diciassette articoli di aggiunta, che rimasti finora sconosciuti, qui riferiamo (2).

Cap. xvii. « Essendo espresso nel capitolo 14 che s' abbia da osservare lo stile dell'antecedenti Capitolationi, il prefato Ambasciatore presentò tutte quelle concesse nel tempo delli Magnanimi miei Progenitori, e Genitori di buona memoria, Sultan Suleiman Kan, Sultan Selim Kan, Sultan Murad Kan, Sultan Mehemed kan, Sultan Ahmed kan, e delli Magnanimi miei zii Sultan Osman Kan e Sultan Murad kan, e del mio avo Sultan Ibrahim Kan, sopra li quali riluci la gratia di Dio, e le concesse anco nel felicissimo tempo del collocato in Paradiso mio glorioso padre Sultan Mehemed Kan (sopra il quale sia il perdono e la misericordia di Dio), le quali hanno avuto in tempo di pace la loro esecutione; e fatto instanza dal canto della Repubblica, che le conditioni e patti espressi in queste siano ordinatamente compartiti et inclusi nelle presenti mie Imperiali Capitulationi, e concorsa l'Imperiale mia Maestà conforme l'antico lodevole co-

(1) Dispacci Lorenzo Soranzo 20 aprile 1701, da Pera.
I sedici precedenti articoli si leggono stampati in Lunig Codex Italiae t. II.
(2) *Commem.* XXX.

stume alla compiacenza et admissione, et nella forma espressa nell'Eccelse Capitulationi concesse nel tempo del preffato mio Padre, sia confermata per l'avvenire la pace con il duce e Signori di Venetia et altre loro genti, e con il popolo delle terra e paesi appartenenti alle doi parti, tanto per mare, quanto per terra, e nell'Arcipelago con l'Isola di Tine e sua fortezza, e con l'altre isole, città e borghi, che sono in loro possesso, e con tutti quelli che portano l'insegna di san Marco, e con tutti li luoghi e villaggi, che s'attrovano fin al presente nel loro possesso, e con quelli paesi, che nell'avvenire conquisteranno dalli Cristiani, sia pure confirmata la pace et amicitia tra di noi. Il luogo della Parga confinante al Sanzacato di Janena, già demolito et incendiato per comando del deffonto e glorificato Sultan Sulleiman Kan (sopra la stanza del quale riluci la gratia divina); essendosi per ordine del medesimo consesso per sua benignità rilasciato il detto luoco al loro possesso e patronia, sia pure colla sua fortezza, borgho, villaggi, e confini in loro possesso e dominio, e ciò in virtù della concessione fattagli dal Misericordiato da Dio mio avo, ma se la gente habitante a Parga e nelli suoi villaggi per mare o per terra inferirà qualche danno al mio custodito Imperio, sia questo rimesso dalli Signori di Venetia, castigando severamente li malfattori.

Cap. xviii. Che nella forma espressa nelli Capitoli dati dalle parti nella pace concatenata al tempo del preffato mio Padre, perchè fosse questa confermata e maggiormente stabilita colla Rep.ca di Venetia, s'è per l'avvanti nel tempo, che s'è dato l'instrumento delli Capitoli, consegnata alli Commissarii dell'Eccelso Imperio la Piazza di Candia, col cannone, monitioni et altre armi da guerra appartenenti a detta Piazza; ma ritrovandosi le Palanche di Suda e Spinalonga dentro in mare distaccate dall'isola di Candia, restino come prima in mano delli Venetiani, e li piccoli scogli che sono in mare sotto il calor del cannone delle prenominate due Palanche, distaccati dall'isola, restino siccome son stati sin al presente in mano delli Venetiani, nè sotto pretesto d'esser questi scogli e isolette soggette all'isola di Candia si possa pretendere di fabricarvi sopra, nè pretendere alcuna contributione, ne meno con altro pretesto se gli possa dar molestia, e li Vene-

tiani pure non habbino sopra le dette isolete da fabbricare fortezze, palanca o fortini, ma habbiano restar disabitate come prima; e quando il tratto ch'è fra l'isoleta appresso Spinalonga et il lido dell'Isola di Candia, in cui può passar galera, fosse empito di sabione, possano nettarlo senza ch'alcun vi si opponga.

Cap. xix. Che nessuno delli Sangiachi, Bei, Subassi, et altri miei Magnifici Servitori del mio custodito Dominio habbiano da inferir danno alli loro paesi, fortezze, borghi e loro genti; e se alcuno dei Beileri dipendenti dalla mia Imperial Maestà, et altri del mio vittorioso esercito inferissero alcun danno alli loro paesi, fortezze e borghi e gente, sia per mio nobil comandamento rimesso il danno, ch'haveranno fatto, e castigati li delinquenti. Che li mercanti et altri huomini delli Signori di Venetia, capitando per mare o per terra al mio custodito dominio, non habbiano con le loro galere, bastimenti, et altri piccioli navigli da entrare all'improviso nelli porti della mia custodita città di Costantinopoli e di Galata, et nell'Arabia, in Alessandria del Cairo, e nelli porti e stretti, che sono più abasso di Galipoli, ma prima habbiano ad avvertire li Castellani, e con loro permissione possino entrare, e se per altro non fossero necessitati da fortunevoli tempi, overo inseguiti da galiote de Leventi e non havessero altre scale da ricovrarsi, in tal caso possano entrare, ma se sarà possibile avvisino prima di entrare, e quando fossero di partenza, non possano partire senza permissione, e quelli che contrariassero, habbino da esser castigati, e perciò non siano incolpati li Signori di Venetia. Che incontrati che saranno per mare li vasselli, galere et armate del mio custodito Dominio colli Vasselli di Venetia, habbino un coll'altro a dimostrar amicitia, e non inferirsi danno, essi pure incontrandosi coll'armata, galere e vasselli del mio custodito Dominio, che con mio Imperial Comandamento scorrono il mare, habbiano d'abbassar le velle et fatte l'amichevoli dimostrattioni, se gli venisse fatto alcun danno, sia di nave, d'animali, d'huomeni, di robba e di ogni altro, sia il tutto rimesso, e nell'istessa forma le loro galere, vascelli et armata incontrando in mare li miei vasselli o navigli negozianti, debbano passarli amichevolmente senza recargli alcun danno, e se seguisse qual si sia danno, sia di vasselli, huo-

meni, robba et animali, debbano rimetterlo. E se per sorte incontrati in vasselli di Corsari e Leventi volessero questi assisterli, e nel combattimento restassero li Venetiani vittoriosi, oltre la gente che fosse morta nel medesimo, a tutti li altri, che, presi vivi, restassero schiavi, non debbano dare la morte, ma intieramente sani e salvi mandargli, e farli capitare all'Eccelsa mia Porta per essere severamente castigati, in forma tale che segua d'essempio ad altri; e portandosi le navi della mia armata dal mio custodito Dominio verso qualche parte che non appartenga alli Venetiani per far guerra, habbi in tal caso l'armata di Venetia a rimaner quieta nelli termini dell'amicitia, senza far alcun moto o dar aiuto ad alcuno, nè sia caggione che si inferisca danno alla mia Imperial Armata, nè meno habbia da ricever tra di loro l'armate di quelli, che s'attrovano in inimicitia con me, ne pure somministrargli aiuto o provvigione; e se alcuno della loro armata contrariasse a questo mio comando, sia in questo luogo dalli Signori di Venetia severamente castigato, a ciò serva d'essempio agli altri. Et incontrando anco li bastimenti, galere, et altri vascelli de paesi alieni, non habbino li Signori di Venetia a dar loro ricovero nelle loro isole, fortezze e porti, ma se sarà possibile di prenderli, habbiano da prendergli, e senza intervallo di tempo castigarli. E nell'istessa forma s'habbia da esseguire dal canto mio, non dando ricovero alli vascelli, galere e bastimenti delli corsari di paesi alieni nelli miei porti e fortezze, e se sarà possibile di prendergli, gli habbino da prendere, e senza intervallo di tempo castigare. Che il segno Imperiale contenente il proposito delli Corsari, concesso nel tempo del magnanimo mio zio Sultan Murad Kan, e rinovato anco nel tempo del sopra nominato magnanimo mio padre, presentato che sarà, s'habbi a rinovare.

Cap xx. Che capitando qualche d'uno da Venetia nel mio custodito dominio tratasse con alcuno negotio di compreda e di vendita, e prima dell'intiero pagamento usasse fraude, e se ne fuggisse, andandosi poi a ricercarlo con mio Imperial Comandamento se si ritrovasse quel tale, si faccia restituir la roba al padrone. E se alcuno del mio custodito dominio si portasse e con qualche Venetiano trattasse negotio di compreda e vendita, e prima del

pagamento se ne fugisse, e venisse via, s' habbi quello, che sarà provato di sua raggione, a restituire. E se alcuno del mio custodito Dominio facesse debiti, o in altra forma divenuto colpevole, se ne fugisse via, non s' habbi per questo da prender altro innocente, nè habbiano per questo da esser incolpati li Signori di Venetia, e se andasse a stare nelli loro paesi, se sarà debitore, provato che sarà sopra di lui, sia intieramente compensato e fatto ricapitare al creditore; e se fosse colpevole, s' habbi a misura della sua colpa a dargli il meritato castigo, e nella stessa forma s' habbi da esseguire ancò dal canto mio.

Cap. xxi. Che li schiavi nobili et ignobili, che si trovano nell'una o nell'altra parte, s'habbino con proportionato cambio da concambiarli e lasciar in libertà, e li schiavi, che sono in mano della Repubblica di Venetia siano condotti a Corinto, e tutti quelli schiavi pure, che fossero stati presi dalli Musulmani, siano condotti alla scala di Negroponte, et a 30 e 40 alla volta siano permutati, e quando vi restasse maggior numero di schiavi in una delle parti, habbiano quelli pure che sono avanzati, siano di che conditione esser si voglia, da esser senza cambio liberati e restituiti, e se possibile sarà, s' habbino dal principio di questo cambio a concambiare li principali, e sin a tanto, che sia terminato questo affare non s' habbi delle parti a far provare alli schiavi struscii, (*noje*) e travagli.

Cap. xxii. Se da Venetia fugito uno schiavo venisse nel mio custodito Dominio, e si facesse Turco, venuto che sarà il di lui padrone, gli siano dati mille aspri, e se il padrone non venisse, ma capitasse un suo procuratore, gli siano pure dati li sudetti aspri, ma se si ritrovasse ancora nell'infedeltà, sia quel schiavo per appunto nello stato, che s'attrova, restituito; e se dal mio custodito Dominio fuggisse e si portasse da loro, se fosse Musulmano o havesse rinegato la fede sua, sia per appunto nello stato che s'attrova senza alcun contrasto restituito; ma se si ritrovasse nell' infedeltà, siano dati al suo padrone overo al suo procuratore mille aspri. Se le galleote delli Leventi di Barbaria, o caicchi corsari o d' altri luoghi per mare, o altri ladri per terra si portassero all' isole o altri luoghi dipendenti da Venetia, et investiti facessero li loro huomini schiavi, e trasportati in Rumella, Na-

tolia, Barbaria et altri luoghi a venderli, overo essi se ne servissero, ritrovandosi simili schiavi in mano di chi si sia, senza contrasto s'habbino da levar dalle loro navi e consegnare alli Baili delli Signori di Venetia, luogotenenti o procuratori loro, e quelli ladri e Leventi prenderli, e severamente castigarli; e se quel schiavo fosse fatto musulmano, sia rilasciato in libertà. Et alcuni che contro l'Eccelse Capitulationi e buona pace fanno schiavi li sudditi di Venetia, e trafugandoli di mano in mano, vengono ad esser causa di torbidezza, adunque quelli Venetiani, che nel tempo della pace s'attrovassero esser fatti schiavi, siano in mano di chi esser si voglia, se saranno fatti Mussulmani, habbiano da esser rilasciati in libertà, e se continuano nella loro infedeltà in conformità delle presenti Eccelse Capitulationi e buona pace, habbino da esser consignati al Bailo di Venetia o a quello che esso destinasse. Et essendo espresso nell' Imperial segno, rilasciato in virtù dell'Imperial Carattere, che per l'avvenire non si permetta, che si facciano schiavi contro l'Eccelse Capitulationi e buona pace li detti Venetiani, e quelli che li facessero schiavi habbiano da esser castigati senza admettere difficoltà e pretesti, sia come prima esseguito il contenuto di detto segno Imperiale.

Cap. xxiii. Che s'alcun vascello di Venetia incaminato per il mio custodito Dominio, coresse per venti contrarii naufragio, siano tutti gl'huomini, che saranno salvati, lasciati in libertà, e la facoltà pure salvata, sia consignata alli proprii patroni, senza che dal canto delli Capitani il loro huomeni e da altri, gli sia in guisa alcuna recata molestia. E se alcuno vascello del mio custodito Dominio, incaminato per li loro paesi venisse a patir per li venti contrarii naufragio, non debbano quelli che si saranno salvati, esser dalli Venetiani molestati, ma sia la robba loro consignata alli Padroni senza alcuna difficoltà, o littiglo. Che da quelli luoghi del mio custodito Dominio ch'escono al mare, galere, caicchi, et altri bastimenti, nel tempo che non s'attrova assieme il mio Capitano, si debba prender idonea pieggiaria dalli Patroni di detti bastimenti, acciò non vadino nel stato delli Venetiani ad inferirgli alcun danno, e se anderanno senza haver data la pieggiaria, s'intendano rei e colpevoli, e come tali siano severamen-

te castigati; e se dopo data la piegiaria inferissero alcun danno, quel danno che sarà seguito, habbia d'esser risarcito dalli loro pleggi; e parimente dal canto di Venetia li bastimenti ch'escono al mare, senza la compagnia del Capitano di Venetia, doppo haver dato idonea pieggiaria, se inferiranno alcun danno al mio custodito Dominio, quel danno habbino da risarcirlo li loro pieggi, e se partiranno senza la detta pieggieria, s'intendino rei e colpevoli, e come tali siano severamente castigati. E se alcun tributario o officiale fuggisse dal mio custodito Dominio, et andasse ad habitare nelle fortezze e isole soggette a Venetia, non sia accettato, nè s'usi difficoltà di consignarlo per appunto nello stato che s'attrova, alla persona che sarà andata, se anco havesse fatto homicidio o latrocinio trasportando robba, sia restituito giusto nella forma s'attrova, e parimente dal canto mio s'habbia da pratticare nell'istessa forma, che se alcuno da quella parte havesse ammazzato qualche d'uno, o rubbato portasse roba, sia restituito giusta nella forma s'ottrova.

Cap. xxiv. Che vertendo litti tra un Venetiano e l'altro, li Baili loro habbino da ascoltare conforme il costume loro, senza che da alcuno sia d'impedimento; e se alcuno havesse qualche differenza col Bailo sudetto, che fosse nella città di Costantinopoli alla mia Felice Porta, sia la causa ascoltata nel mio Imperial Divano; ritrovandomi io però con felicità alla guerra, all'hora simili littiggi vertenti col Bailo debbano essere ascoltati dal Comandante e Giudice destinati alla custodia di Costantinopoli; e se alcuno havesse qualche differenza o pretensione concernente ol negotio delli mercanti venetiani, habbino d'andar al Cadì, ma non ritrovandosi il Dragomano di Venetia presente, il Cadì non habbia da ascoltar le differenze loro, nè essi perciò usando difficoltà, debbano differire con dir che il dragomano non è presente, anzi debbano farlo comparire, e se il dragomano loro s'attrovasse occupato in affari premurosi, s'habbia ad aspettare sin al suo arrivo. Che li Baili non essendo pieggi, non possano da persona alcuna per li altrui debiti esser molestati nè astretti al pagamento; absentandosi però li debitori, li creditori possino andar a cercarli dove che fossero andati, là dove coll'intelligenza del Giudice o Comandante possano fare le pretensioni giustamente e

rettamente; ma se fosse fugito alli paesi soggetti a Venetia, habbi il Bailo a rapportar il fatto alli Signori di Venetia, acciò usino diligenza per la recupera del suo.

Cap. xxv. Capitando da Venetia qualche mercante al mio custodito Dominio, non sia questo preso ne molestato per debiti di altri, e che nessuno delli mercanti Venetiani, volendo portarsi a Brussa, o in qualche altro luogo, non possa partire senza passaporto del suo Bailo, e se ostinati vorrano partire senza permissione, il Subassi debba dar aiuto al Bailo, e non lasciarli partire. Che li marinari delli vascelli che vengono da Venetia, non possano esser presi al servitio del mio custodito Dominio, ma nella forma che sono venuti possano colli loro vascelli ritornare, e da quelli che vanno e vengono per negotio da Venetia, siano amogliati o celibi, mentre che non si stabiliscono nel mio custodito Dominio, e che ritornano indietro, da quelli non sia preteso carazo. E vertendo litiggio tra qualche Venetiano et alcun Infedele tributario, nel trattar della causa producendo testimonj venetiani, l'avversario col pretesto che questi habbiano da esser delli infedeli del paese non vuol accettare la testimonianza delli Christiani di Venetia, facendogli in questa forma penare: Adunque essendo tutti li Christiani d'una Religione, bisogna che mentre vertendo le litte loro con Infedeli saranno necessitati di produrre testimonij, li prodotti siano di qualsivglia sorte, debbano esser accettati, et admessa la prova, conforme richiede la giustitia del Profeta. E se qualche mercante venetiano sarà nel mio custodito Dominio assalito per viaggio o in qualche villaggio, e depredata la sua robba, overo nell'assalto restasse ammazzato, o del tutto perso, e venuti li suoi heredi o procuratori, sia per giustizia ascoltata la causa, e fattagli raggione. E se un mercante venuto da Venetia al mio custodito Dominio per negotio, contenendosi ne'suoi termini, venisse a morte, non habbiano li Cattaveri ad ingerirsi nelle sue facoltà, ma siano queste consegnate alli loro Baili.

Cap. xxvi. Che li Musulmani di Barbaria, et oltre di questi li mercanti d'altri paesi, che per traffico, tanto per terra quanto per mare, di passaggio capitassero nelli paesi soggetti alli Venetiani, dopo havuti li diritti delle loro mercantie, conforme li costumi e

canoni loro, non gli sia fatto oppositione, ne inferito danno, ma possino andar e venir nel mio custodito Dominio al loro beneplacito, e li vasselli, tanto delli Venetiani, quanto d'altri che s' inoltrano nel golfo di Venetia e per traffico vanno e vengono a Venetia, non gli sia impedito da alcuno, nè gli sia inferito danno, se per altro non havessero fatto del male. Che li vascelli Venetiani dopo visitati secondo l'antico canone in Costantinopoli, portandosi poi avanti le bocche delli Castelli, siano come l'antico canone ivi un altra volta visitati, e poi gli sia rilasciata permissione d'andarsene via, ma hora venendo visitati pure contro l'antico costume in Galipoli, non s' habbi da visitare in guisa alcuna in detto luogo di Galipoli, et in consonanza dell'antico canone siano di nuovo solamente visitati avanti le bocche delli Castelli, et andarsene via.

Cap. xxvii. Che conforme l'antico costume pratticato fin dal tempo dell'espugnatione de' paesi dell'Arabia fatta al mio custodito Dominio possano avanzarsi in Alessandria del Cairo due Maone, et altre doi Maone pure alle scale di Tripoli di Soria e Barutti soggette a Damasco; e con la loro robba e mercantie al solito possano andar e venir nelli tempi stabiliti, nè ritardar debbano dal solito tempo, e siano le sudette Maone due, o di maggior numero, o siano piccoli overo grandi vascelli, possino nella forma, che sin al presente sono andati, e venuti al loro traffico, continuare senza oppositione al pratticato. Che siano levati nelle scalle di Castantinopoli, Barutti e Tripoli, et altri luochi, le nuove impositioni insorte contra il pratticato, tanto sopra la mercantia, quanto sopra il danaro contante, e che s'abbi nella forma pratticata ab antico a eseguire e non permetter contro l'antico canone far risentire a persona veruna molestia, e non s' habbi a prettendere in virtù delle Imperiali Capitulazioni concesse nel tempo nobile del Misericordioso da Dio Sultan Suleiman Kan mio avo, datio maggiore di quello stato è pratticato ab antico, et in proposito del datio s' habbi in conformità del registro della tariffa dell'antico canone a rilasciare espressamente nobil Comandamento, perchè servir li possa di cautione alli Baili di Venetia e loro Consoli, che risiedono nell'Eccelsa mia Porta, Tripoli di Soria, Alessandria d'Egitto, et in altre parti del mio cu-

stodito Dominio, e che non si debba contro il canone antico recar alle sudette loro Maone et altri loro vascelli, mercanti e mercantie molestia, da qualsisia dei miei Beilerbei et altri miei servi, e permantenghino col godimento della sicurezza, e lontani d'ogni insulto, e doppo la guerra passata, seguita di nuovo nel tempo del mio Misericordioso avo Sultan Selim Kan, la buona pace, havendo intieramente sodisfatto la somma di 300 mille cechini, che obbligati s'erano di contare a tempo sin al termine di tre anni, il che si attrova espresso nel Registro conservato nel mio Imperial Errario, e perchè nel tempo delli Misericordiosi miei avi Sultan Suleiman Kan, Sultan Selim Kan, Sultan Murad Kan, Sultan Mehemed Kan, Sultan Ahmed Kan, e miei magnanimi zii Sultan Osman Kan, e Sultan Murad Kan che siino in gloria, hanno adempito intieramente, oltre li sopra detti cechini, l'altre parti delle loro conditioni e patti, non è stato di nuovo ciò incluso nelle Capitolazioni concesse dal deffunto preffato mio Padre, ne meno per tal effetto gl'è stata recata molestia ne disturbo, confermando li Comandamenti rilasciati nel tempo delli defonti sopra detti, e mentre il Duce e Signori di Venetia non presteranno aiuto con parole o con fatti tanto per mare quanto per terra a quelli che s'attrovano in inimicitia con la mia Eccelsa Porta, non s'habbi a trasgredire alla seguita pace.

Cap. xxviii. Essendo espresso nel capitolo decimo sesto, che s'habbi da trattar li capitoli, che non concernono a confini e terre, ma appartengono alla maggior amicitia e buona corrispondenza, per levar l'ambiguità, e render maggiormente chiari e palesi alcuni capitoli, che si trovano espressi nell'Eccelse Capitolationi concesse nel tempo del preffato mio padre, e per stabilimento della buona pace seguita tra ambe le parti, ha il preffato Amb.re portate le sue instanze dalla parte della Rep.ca, acciò di nuovo siino aggionti et inclusi alcuni capitoli necessarii, che perciò condescese la Imperial Maestà, Comando, che seguendo nelli confini contese ne inimicitie per causa d'homicidii, o altre differenze, all'hora s'habbi con l'intelligenza delli Comandanti di quel Confine, a decider sopra il luoco per giustizia, con rettitudine, oviando li motivi delle contese, affinchè non sia di mestieri vengano richiami alla mia Felice Porta et alli Signori di Venetia,

applicando la possibil diligenza di decider la causa nella forma migliore, si che portar non si possa alcun disturbo alle parti, et in caso che non si potessero in qualche maniera accordare sopra locho le differenze, allora s'habbi con tutta integrità a portar le relationi.

Cap. xxix. Che li sudditi d'ambe le parti, tanto per mare quanto per terra possano nelli paesi d'ambe le parti trafficare e negotiare con quiete e sicurezza, senza che alcuno gli sii d'impedimento, e tanto li Venetiani, come altri sudditi delli Prencipi Christiani, che viaggiano con li vascelli delli Signori di Venetia possano sani e sicuri andar e venire, senza che persona alcuna possa recargli molestia e farli schiavi, e per tal effetto s'abbi a protestare efficacemente alle militie d'Algerini, Tunesini e Tripolini e d'altri a'quali convien simile protesto, acciò che in guisa alcuna non possano commetter attione contraria all'Imperial Capitulationi et alla buona pace, volendo che presentati che saranno l'Imperiali segni e nobil Comandamenti, concessi in tal proposito nel tempo delli miei Magnanimi Avi, il luoco delli quali risplenda, siano intieramente anco dal canto mio Imperiale rinnovati et conformati, acciò in virtù del loro contenuto venga essequito.

Cap. xxx. Che mandino per Bailo quello che a lor piace, qual Bailo possa venire se vorrà con la sua famiglia a risieder in Costantinopoli tre anni in circa, et inanzi il termine di questi possa andarsene via, e se non volesse venir con la famiglia, possa pur venir senza la medesima, e veduti li suoi affari pure inanzi li tre anni possa andarsene via, et in luoco suo nella stessa maniera venir un altro, e nella forma pratticata ab antico siano questi rispettati. Che seguendo littiggio, che non appartenesse alli Signori di Venetia, ma solo al particolar del Bailo stesso, sia quello veduto nella forma espressa di sopra, ma negli affari, che dalla sua Rep.ca non gli sarà data l'incombenza e facoltà, non sia astretto nè sforzato, et accadendo simili affari, siano quali esser si vogliano, debba detto Bailo rappresentarli alli Signori di Venetia distintamente, e capitate le risposte con la commissione e facoltà o auttorità, non sia con la prettensione di altro contro gl'ordini e facoltà et Imperial Capitulazioni molestato, ma che

restino con la quiete. E tutto quello, che li Baili, Consoli, Dragomani, e loro huomeni porteranno col proprio dinaro per far presenti, vestiti, e per loro mangiare e bevere non s'habbi dà pretendere datio, baz, refe, cassabjie e messetaria, e li Consoli Veneti, che per gli affari delli loro mercanti saranno destinati, possano risieder nelle scale, che ab antico hanno havuto la residenza, e che siano questi della natione d'essi medesimi, e quando volessero mutar li Consoli, che risiedono nelle scale del mio custodito Dominio per destinar e mandar altri atti al servitio in luoco loro, nessuno possa essergli d'impedimento. E se alcuno havesse litte con li Consoli, che sono dalla loro natione destinati all'assistenza dell'interessi de loro mercanti, non possano farli priggioni, ne bollar la loro casa, e le litti che insorgeranno contro li Consoli e Dragomani, siano ascoltate dall'Eccelsa mia Porta.

Cap. xxxi. Che in conformità dell'honorato consenso delli Sublimi Comandamenti concessi alli Franchi nel tempo giustissimo delli passati Sultani, la rettitudine delli quali risplende, possino essercitar il loro solito rito ove tengono le loro chiese e monasterij, e quelle parti delle medesime, ch'haveranno bisogno d'esser rissarcite, facendole risarcire con mio Nobil Comandamento a misura di quello permette la Nobil Giustitia, nessuno possa impedirgli, nè con pretensione di denaro o altro pretesto contro la Nobil Giustizia et Eccelse Capitolationi molestarli, e che possano quei andar e venir in Gerusalemme e loro antichi luochi di adoratione, senza che nessuno gli sia opposto.

Cap. xxxii. Che li mercanti Venetiani, che haveranno a scuoder danaro da qualche uno, sij per ragione di compreda e vendita, d'imprestido e credito, di negotio o pieggiaria, o altro che giuridicamente gli s'aspetta, facendo la pretensione per giustitia, e riscuotendolo coll'assistenza del Mubossir, si debba di quel danaro, che sarà riscosso contribuire per diritto al Mubossir e zaus nella forma che si contribuisce nelli fori, in ragion di due aspri per cento, ne pretender debbano dritti di maggior summa. E li mercanti, consoli e dragomani, et altri sudditi Venetiani delli paesi soggetti a' medesimi, nelli loro negotii, che accadessero nel nostro custodito Dominio, sia di compreda, di vendita, di crediti, d'imprestidi, di mercantie e pieggiaria, e d'altre giuri-

diche pretensioni ch' insorgessero, debbono andar al Cadì a far registrar il contratto, e prender cozetto, o altra valida scrittura, e poi seguendo contese, s' abbia ad osservare il cozetto, la scrittura et il registro, et in conformità della giustitia esseguire, e quando non fosse una di queste, e che bisognasse ascoltare per giustitia le cause loro indotte dal contrasto, habbiano li Giudici col vigor della giustitia giustamente e nettamente ascoltarle, e li testimonij che saranno prodotti, siano nella forma dovuta con tutta diligenza esaminati, et riconosciuti, che non siano mendaci, improbi, iniqui, overo incolpati d'incapacità, d'ignoranza, o d' altro delitto, ne siano ascoltate le testimonianze delle persone, che sono note con simili diffetti repugnanti all' admissione della testimonianza, acciò non provenga qualsisia torto, nè si possa pronuntiar sentenza sopra d' essi con simili testimonij iniqui, subornati con donativi et regali, et se fosse seguita sentenza s'intenda invalida, acciò in nessuna maniera segua torto. E se alcuno di detti mercanti venetiani si facesse Turco nel mio custodito Dominio, se la nave e la mercantia, che vi sarà dentro, non fosse sua, ma che apparisca per giustitia esser de mercanti venetiani, overo di quelli delli paesi soggetti a Venetia, non sia mollestato, ne oltraggiato da niuno; ma che il Ballo di Venetia e Consoli loro prendano dalle sue mani il bastimento et le mercantie, che vi fossero in esso, per mandarle alli loro patroni, perchè non resti quello di ragione s'aspetti ad altri sopra di esso.

Cap. xxxiii. Che l'affare del traffico mercantile essendo frutto della buona pace e coltura delli Stati e Paesi, possano li mercanti Venetiani venir et andar per mare e per terra come prima nelli loro termini al mio custodito Dominio in Costantinopoli, Smirne, Cipro, Tripoli di Soria, Alessandria del Cairo, Aleppo e altre scale, e dopo contribuito conforme l'antico canone, il datio delle mercantie che portano e trasportano dalle medeme, non siano molestati con pretensione di maggior datio o d' altre nuovamente errette gravezze, e soddisfacendo il dritto del loro datio nella moneta, che corre nel mio custodito Dominio, e nella forma che viene ricevuta e data nel mio Imperial Erario, con qualsisia pretesto contro l' antico canone e con pretensione di datio del danaro contante, che havessero portato, non habbiano da esser

molestati, e li sudetti mercanti, capitati che saranno in una scala, volendo scaricare in essa una parte della loro mercantia, debbano li datiari ricevere il datio solo di quelle robbe, che havessero sbarcato, e non sforzarli a sbarcare tutta la loro mercantia; e se voranno sbarcar la robba loro da un bastimento et imbarcarla ad un altro, per trasportarla in altra scala, nessuno gli possa oponere, ne li datiari, se non sarà sbarcata la robba loro, possano pretendersi datio ne meno costringerli a sbarcarla, e se gli officiali della Doana nel recapito delle loro navi volessero, affine di strusciarli, stimare ed apprezzare le loro robbe a maggior prezzo, debbano ricever tanta robba, quanto importar possa il datio senza pretesa di contante. E quando partono li vascelli Veneti, debbano pagare per ancoraggio aspri trecento nella forma pagano le altre nattioni delli Prencipi amici, senza pretenderne d'avvantaggio, e sodisfatto una volta il datio della mercantia, che portavano in una scalla, et havuto nelle mani il *teschiere* o cautione di detta sodisfattione, se detta mercantia non fosse venduta in detta scala, volendo trasportarla e mandarla in altro luogo, non gli sia da niuno opposto; e tanto in quella scala, come in quel altra che fosse trasportata la robba, non gli sia di nuovo preteso datio, e li doganieri dopo haver ricevuto il datio, non habbiano da ritardargli, ne farli penare, ma rilasciargli il teschiere o biglietto della sodisfattione del datio, qual teschiere facendo vedere alli Doganieri dell'altre scale debba valere, nè di nuovo pretendere possano altro dazio. E nelle scale, in cui è solito riscuoter la mezzaria, contribuito che haveranno la medesima conforme l'antico canone, non siano in guisa alcuna contro il pratticato molestati. E li mercanti tanto Venetiani, quanto di altri, che sono in amicitia, come di quelli che non sono in amicitia con l'Eccelso mio Imperio, sia chi esser si voglia, debbano di tutte le mercantie sottoposte alla contributione di datio, che caricate sopra le navi Venetiane capiteranno con la bandiera di san Marco, contenendosi li detti mercanti ne termini dovuti, sieno come dissi da qualsivoglia loco, debbano pagare alli loro Baili, e Consoli il diritto del Cottimo detto Consolato, senza oppositione di persona alcuna. Et in ogni scalla delli Venetiani, ove inanzi di questa guerra risiedevano

dalla parte del Teflterdar di Bossina Emini, tutto quello che suolevano riscuoter delle mercantie delli mercanti, che vanno e vengono, sia dritto e Baz, di nuovo nella stessa forma risiedano Emini, e ricevano in conformità di quello si riceveva ab antiquo. E li Mercanti Veneti possano nella forma espressa di sopra sicuri e salvi venir et andar trafficando, senza che contra la nobil giustizia venghino da nessuno molestati e disturbati, anzi siano prottetti e difesi. Et essendo espresso nel Capitolo decimo sesto, che s'habbi da stabilire anco il termine del tempo, overo durative della buona pace della Rep.ca di Venetia coll'Eccelso mio Impero, adunque mentre dal canto loro non seguirà attione repugnante alle sopr'espresse conditioni della buona pace, e permaneranno fermi e constanti nella sincerità e lealtà colla nostra felice Porta; io pure invocando il Santo Nome dell'Eccelso e Sublime Creatore, che dal nulla ha creato il Cielo e la Terra, et allegando l'abbondanza delli Miracoli del nostro gran Profeta Muhemed Mustaffà, sole delli due Mondi, che il saluto di Dio sia sopra d'esso, ad imitatione dell'indoli benigne e delli costumi lodevoli delli Imperatori e Monarchi dediti alla sincerità e lealtà, prometto e giuro, che durante la perpetuità di questo Eccelso, Insigne e di amirabil ordinazione Mio Impero, sia e s'intenda stabilita e confermata questa buona pace, ne persona alcuna possa commetter attione veruna contraria alla medema, e nella forma espressa di sopra, non saranno questi premessi Capitoli in veruna parte contrariati e trasgrediti.

Scritta nel Campo di Daud Passà alli primi della Luna di Zilcadè, l'anno Turchesco 1112, cioè verso li 15 aprile 1701.

Tradotto dalli qui infrascritti Dragomani Publici.

Tomaso Tarsia Dragomano Grande
Giacomo Tarsia Dragoman da strada
Alvise Fortis Dragomano Publico
Isaach Ralli Dragomano Publico
Gio. Battista Novon Dragomano Publico.

II.

(a pag. 186.)

Ill.mi et ecc. sig. Riformatori dello studio di Padova (1).

Nell'universal consolazione di tutti i buoni di veder discesa la grandezza di VV. EE. al caritatevole uffizio di prestarsi sopra luogo per intendere ed esaminare con paterno animo quei maggiori bisogni de' sudditi, per i quali la pubblica munificenza si manifesta sempre benefica, e singolarmente in questa città co' più sapienti e generosi presidii ad ogni parte dell'umano sapere, si eccita nuovamente la fiducia di noi sottoscritti capi delle arti dei marangoni, muratori e tagliapietra ad umiliare a' piedi dell'EE. VV. quelle suppliche che erano state da noi rassegnate all'ecc.mo sig. Podestà vice capitano Contarini a pro delle arti medesime ed a benefizio esenziale di tutti gli uomini che dell'arti nostre abbisognano sempre.

Vengono queste esercitate, come è noto, e come si comporta dall'indole della materia che maneggiano, da persone che per la loro povertà non possono avere certa educazione di lettere nè molto tempo da studiare, dal che ne deriva che esercitandosi poi spogli di principii di scienza, deformano o rendono imperfette o poco durevoli le loro opere con sommo danno ed intollerabile dispendio di chi le commette, e con vergogna e pregiudizio notabile dell'arte stessa e della nazione. Una providenza utilissima perciò, più sicura e maggiore ne' suoi effetti delle accademie di disegno che sono in Roma, Bologna e Parma, si affaccia all'appassionatissimo animo nostro, sull'esempio del pra-

(1) Questa lettera meritava certamente d'essere pubblicata come prezioso documento, che torna a grande onore de' bravi artigiani, che lo scrissero, e il quale ci fa testimonianza dell'aggiustatezza delle loro vedute sull'utilità del disegno e de' principii teorici nelle arti, come altresì sull'opportunità delle scuole festive. Risposero i Riformatori 12 aprile 1771 applaudendo, incoraggiando; il Cerato fu incaricato dell'istruzione, e presentò un piano d'insegnamento che trovasi nella stessa filza: *Decreti, scritture e terminazioni* dei Riformatori dello studio di Padova N. 30 all'Archivio generale.

ticato in molte città della Francia e dell'Inghilterra, ed osiamo implorarla e dalla somma carità e dall'esimia sapienza di VV. EE. come rimedio sicuro a togliere radicalmente tanti necessarii difetti nell'arti nostre, ed è l'istituzione d'un pratico maestro d'architettura che nei soli giorni festivi, mattina e dopo pranzo, insegnasse colle giuste regole di celebri architetti ed in lingua italiana a formar disegni e sagome esatte, ed istruisse coi buoni principii di pratica scienza meccanica ne' metodi più facili e più sicuri d'inalzar colonne, sollevar pesi, conoscere ed adottare secondo i varii casi ed i varii usi le diverse materie e forme di ogni genere di edifizio.

Animati noi ed instrutti i nostri figli da tale caritatevole validissimo soccorso, tutt'i motivi dell'interesse proprio e del nostro dovere renderebbero vie più impegnate l'attenzione e l'indefessa diligenza d'ognuno, e verrebbero certamente a formarsi in brevissimo tempo buon numero di artisti capaci d'intraprendere qualunque architettonica opera, con più solidità e venustà, e con meno dispendio di fatiche e di soldo che non si fa adesso per il privato e per il pubblico. Oltre ogni principio di ragione ci stimola e ci commove a predire sicuri gli effetti più salutari e benefici all'arte nostra da una tale istituzione, l'aver sotto gli occhi i rapidi progressi di quei pochi giovani che hanno avuto la fortuna di qualche caritatevole assistenza dell'insigne architetto sig. abate D. Domenico Cerato prescelto già dalla sapienza di VV. EE. all'erezione di questa specola, nel breve tempo di sua dimora nella nostra città.

Altro dunque non possiamo che nuovamente prostrarsi ai piedi dell'EE. VV. ed implorare genuflessi che sia caritatevolmente accolta ed esaudita a bene delle arti nostre e della nazione questa nostra ferventissima ed umilissima supplica. Grazie.

Marco Prevato primo gastaldo dei marangoni
Giuseppe Maria Sabbadini primo gastaldo de' murari
Francesco Androsi primo gastaldo de' tagliapietra.







